

CXV.

2ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 1899

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHINAGLIA.

INDICE.

Atti vari:

Comunicazioni della Presidenza	Pag. 4022
Modificazioni al regolamento (SONNINO)	4069
Ringraziamento di S. M. il Re e del Duca degli Abruzzi	4022
Disegni di legge (<i>Presentazione</i>):	
Istituto agrario di Perugia (SALANDRA)	4062
Bilancio della marineria (RANDACCIO)	4062
Relazioni (<i>Presentazione</i>):	
Bilancio delle finanze (RUBINI)	4042
Insegnanti degli Istituti tecnici (MORANDI)	4042
Disegno di legge (<i>Sequito della discussione</i>)	4029
Provvedimenti politici:	
Oratore:	
FERRI	4029
Interrogazioni:	
Impiegati doganali:	
Oratori:	
CARMINE, <i>ministro delle finanze</i>	4023
FROLA	4023
Matrimonio degli ufficiali delle guardie di finanza:	
Oratori:	
CARMINE, <i>ministro delle finanze</i>	4024-25
CREVARO	4024
Decime agrigentine:	
Oratori:	
DI SCALEA	4026
FALCONI, <i>sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	4025-26
Monumento a Felice Cavallotti:	
Oratori:	
BERTOLINI, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i>	4027
MAZZA	4027

Scalpellini in Assuan:

Oratori:

BERTOLINI, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i>	Pag. 4028
DE FELICE-GIUFFRIDA	4029
MAZZA	4028

Osservazioni:

Oratori:

COSTA ANDREA	4022
RADICE	4022

La seduta comincia alle 14.5.

Miniscalchi, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Vi sono alcune domande di congedo...

Costa Andrea. Domando di parlare.

Presidente. Avverto anzitutto l'onorevole Costa e la Camera che, anche concedendo questi congedi, il numero legale rimarrebbe sempre di 224. Ora nei nostri precedenti abbiamo avuto moltissime sedute con una media di 200 deputati, e qualche volta anche meno. Debbo inoltre osservare che, in fondo, queste domande di congedo sono determinate da motivi legittimi, come, per esempio, da ragioni di salute. Mi pare dunque che opponendosi ai congedi si stia per iniziare una consuetudine scorretta. Comprendo, ed è verissimo, che non bisogna abusare dei congedi, perchè altrimenti si ridurrebbe la Camera ad un numero

troppo esiguo; ma poichè ora rimaniamo in una media ragionevole, così pregherei l'onorevole Costa di non insistere e di riservare tale questione a quando il numero fosse ulteriormente e di soverchio ridotto.

Onorevole Costa...

Costa Andrea. Onorevole presidente, noi cominciammo l'altro giorno con l'aver otto o nove domande di congedo, poi salimmo a ventinove: ieri eravamo a venti ed oggi siamo a ventiquattro. Se v'è una parte della Camera che abbia usato delle longanimità prima di venire ad una votazione nominale, mi pare che sia quella dove siamo noi; ma, francamente, credo che diverremmo ridicoli se, dopo aver già una volta chiesta e ritirata la domanda di votazione nominale, oggi non la mantenissimo.

Radice. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Radice.

Radice. Voleva unicamente richiamare l'attenzione della Camera sull'articolo 35 del nostro regolamento, il quale stabilisce che « i deputati non possono assentarsi senza avere ottenuto un congedo ».

La domanda del congedo non è quindi facoltativa ma doverosa, e se i colleghi dell'altra parte della Camera annuziano di aver stabilito un turno per assentarsi, abbiamo il diritto di dir loro: rispettate il regolamento ed invece di opporvi a chi è nella legge, seguite il nostro esempio, chiedendo un congedo regolare per giustificare le vostre assenze. (*Interruzioni*).

Presidente. Non perdiamo altro tempo per questo incidente. Io pregherei, anche per ragioni di convenienza di concedere intanto i congedi chiesti per malattia. Vi è, per esempio, l'onorevole Del Buono, che domanda un congedo per malattia, e così altri. Rimandiamo ad altro giorno la questione generale; concediamo il congedo a coloro, che l'hanno chiesto per malattia...

Ferri. Ma allora diventano tutti malati!

Presidente. Onorevole Ferri, non si può discutere ispirandosi sempre a sospetti di malafede; si tratta di nostri colleghi!

Costa Andrea. Onorevole presidente, se le domande di congedo, che la Camera concede, non facessero diminuire il numero legale, non avremmo nessuna difficoltà da opporre. Gli onorevoli deputati, che sono malati, stiano

in casa; non hanno bisogno di domandare un congedo.

Radice. È il regolamento che lo impone!

Costa Andrea. Noi manteniamo la domanda di votazione nominale indistintamente per tutti i congedi.

Presidente. Allora darò corso un altro giorno a queste domande di congedo. (*Benissimo!*)

Comunicazioni della Presidenza.

Presidente. Onorevoli colleghi, in esecuzione del gradito incarico ricevuto ieri dalla Camera, mi sono dato premura di indirizzare un telegramma a Sua Altezza Reale il duca degli Abruzzi, esprimendo gli augurî e i voti della Camera, e contemporaneamente ho avuto l'onore di partecipare a Sua Maestà il Re questa dimostrazione della Camera.

Comunico ora che, insieme ad un telegramma di ringraziamento all'Assemblea Nazionale di Sua Altezza Reale il duca degli Abruzzi, è pervenuto alla Presidenza il seguente telegramma di Sua Maestà il Re, del quale do lettura:

« Presidente della Camera dei Deputati.

« Ringrazio con animo riconoscente la Camera dei deputati per la prova di simpatia data al mio amato nipote, che nel saluto dei rappresentanti della Nazione sentirà la voce della Patria bene augurante alla sua impresa. » (*Vivissime approvazioni*).

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha trasmesso alla Presidenza un rapporto del Procuratore generale del Re presso la Corte di appello di Casale concernente lo stato del processo per corruzione elettorale nel collegio di Nizza Monferrato (elezione del 21 marzo 1897), pel quale sono rinviati l'onorevole Gavotti ed altri 82 imputati al giudizio del tribunale di Acqui, dichiarando non luogo a procedere contro altri 30 imputati.

Do atto di questa comunicazione al ministro di grazia e giustizia.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Frola al ministro delle finanze « sui provvedimenti atti a porre in esecuzione il Regio Decreto 9 maggio 1895 col quale è istituito un corso

annuale d'istruzione teorico-pratica per gli impiegati doganali. »

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Carmine, ministro delle finanze. I provvedimenti in facoltà del ministro delle finanze, ai quali accenna l'onorevole Frola nella sua interrogazione, non possono essere che questi: destinare i fondi necessari perchè sia eseguito un corso di istruzione tecnico-pratica per gli impiegati doganali presso il Museo industriale di Torino: mandare un certo numero di ufficiali doganali a frequentare il corso stesso.

Il primo provvedimento non può incontrare difficoltà perchè i fondi necessari sono disponibili; molte e serie ne incontra, invece, il secondo, perchè anche di recente, poco più di un mese e mezzo fa, il Ministero alle sollecitazioni del sindaco di Torino, il quale insisteva perchè nel presente anno fosse attuato il corso in parola, rispondeva che le esigenze del servizio rendevano assolutamente impossibile il destinare, anche in numero esiguo, ufficiali doganali a seguire questo corso.

Io però, dopo la interrogazione dell'onorevole Frola, ho ordinato nuove indagini presso i singoli direttori di dogana, perchè vedessero se non fosse possibile di lasciar libero un numero di ufficiali doganali, sia pure anche più ristretto di quello degli anni scorsi, il quale potesse frequentare quel corso.

Attendo fra brevissimi giorni risposta alla mia domanda, e mi auguro che essa sia affermativa. In questo caso è mia intenzione di istituire il corso entro brevissimo tempo, possibilmente per i primi giorni del mese venturo, perchè ad autunno inoltrato sarebbe molto più difficile per i nostri uffici di dogana rimanere privi dei funzionari.

Appena avuta la risposta che attendo, spero di poter subito interessare la Direzione del Regio Museo Industriale di Torino perchè dia i provvedimenti necessari affinchè il corso stesso possa incominciare senza ritardo.

Confido che queste mie dichiarazioni avranno soddisfatto l'onorevole Frola.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Frola.

Frola. L'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato che si augurava di poter dare esecuzione al Regio decreto, che è accennato nella mia interrogazione. Su questo non posso muovere dubbio alcuno; perchè si tratta di un decreto che è perfettamente in vigore, e che quindi deve avere la sua at-

tuazione. Dunque non è questione di augurio o di fiducia; per me è questione di certezza, come deve essere questione di certezza per l'onorevole ministro delle finanze, che quel decreto debba aver la sua piena attuazione. L'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato poi che questa mia interrogazione comprende due parti; la prima relativa alla iscrizione dei fondi, la seconda relativa al personale. Quanto alla prima non vi può essere difficoltà, perchè i fondi sono regolarmente iscritti; quanto alla seconda vedrà l'onorevole ministro qual numero di ufficiali potrà destinare a questa istruzione teorico-pratica doganale; quindi non rimane che di dare intanto piena esecuzione a quel regio decreto.

Quanto però alla deficienza del personale, mi permetterà l'onorevole ministro che io sollevi qualche dubbio al riguardo; perchè solo recentemente venne accennato dall'amministrazione delle gabelle che facesse difetto il personale per questo corso teorico-pratico doganale.

Si disse pure, da principio, che i fondi richiesti erano andati in economia; poscia si accennò che i fondi mancavano; ma queste erano affermazioni affatto irrilevanti. Quanto poi al personale, ho già detto che l'onorevole ministro delle finanze vedrà qual numero di impiegati o di ufficiali doganali potrà destinarvi. Ma mi permetta l'onorevole ministro delle finanze di aggiungere che questo corso è importante non solo per lo scopo pel quale fu creato, ma anche per l'amministrazione stessa della finanza. In questo momento, in cui le scienze sperimentali hanno il massimo incremento e hanno la massima importanza, anche nelle parti relative alle dogane, bisogna agevolare in ogni modo gli studi che attendono a questa materia. Aspetterò quindi il tempo indicatomi, persuaso che l'onorevole ministro delle finanze, darà piena esecuzione al regio decreto che è oggetto della mia interrogazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carmine, ministro delle finanze. Veramente sperava che l'onorevole Frola si sarebbe accontentato delle mie dichiarazioni. Io mi trovavo di fronte a determinazioni dell'Amministrazione, la quale aveva recentemente deciso che nell'anno corrente il corso non si fosse eseguito, e credevo di aver dimostrato

all'onorevole Frola la massima buona volontà dichiarandogli che avrei riesaminata la questione, per vedere se si potesse venire ad una conclusione diversa. L'onorevole Frola mi dice invece che, essendovi un Regio Decreto, il ministro è obbligato ad eseguirlo; ma allora io gli dovrei rispondere che le dogane devono pur adempiere al fine pel quale furono istituite, e che il ministro non può dispensare gli ufficiali doganali dal loro precipuo ufficio, per destinarli ad un corso teorico-pratico, che migliorerà le loro attitudini in avvenire, ma che porterebbe oggi un detrimento al servizio.

Quanto alla scarsenza di personale, che l'onorevole Frola nega si sia mai lamentata, avevo dimenticato di dire che sono manifestati, in tempo recente, fatti nuovi, dai quali origina appunto quella scarsenza, che in passato non si manifestava. Accennerò, per esempio, alle nuove fabbriche di zucchero indigeno, che si sono istituite recentemente, le quali richiedono l'opera di un certo personale doganale; accennerò all'incremento del commercio nel porto e nella dogana di Genova, che esige un maggior numero di funzionari, di quello, che poteva essere necessario in passato.

Creda l'onorevole Frola che in questo, non difendo la mia amministrazione, ma in genere l'amministrazione della finanza. Lo assicuro ancora che non sono assolutamente destituite di fondamento le affermazioni circa la difficoltà di poter destinare una parte del personale doganale a questo corso, e che io, tutto al più potrò cercare di far sì che un certo numero almeno vi assista. E spero che l'onorevole Frola vorrà riconoscerlo.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Credaro, al ministro delle finanze, « per sapere se intenda ripresentare alla Camera il disegno di legge intorno al matrimonio degli ufficiali del Corpo delle guardie di finanze già presentato dal Governo nella seduta del 3 marzo 1898. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carmine, ministro delle finanze. La condizione degli ufficiali, o, per essere più esatti, dei tenenti e sottotenenti delle guardie doganali, fino a questi ultimi tempi era alquanto diversa da quella degli ufficiali dell'esercito, a favore dei quali fu fatta la legge del 4 agosto 1895. Gli ufficiali dell'esercito già da

lungo tempo non possono contrarre matrimonio, se prima non hanno dimostrato di possedere una determinata rendita. Invece gli ufficiali delle guardie doganali, fino all'emanazione della legge 22 dicembre 1895, potevano essere autorizzati a contrarre matrimonio senza dimostrare il possesso di rendita alcuna. Fu soltanto con quest'ultima legge che anche per gli ufficiali della guardia di finanza si pose il vincolo di una data rendita. Vede quindi l'onorevole Credaro che la disposizione della legge dell'agosto 1895, creerebbe a questi ufficiali una condizione di cose affatto diversa da quella creata agli ufficiali dell'esercito.

Ora, se ci fossero ufficiali doganali, che anteriormente al 22 dicembre 1895, avessero contratto matrimonio col solo rito religioso, questi si sarebbero sottratti con proposito deliberato all'adempimento di un obbligo stabilito per legge, e non ci sarebbe ragione di fare un indulto speciale per essi. Se poi si volesse provvedere a favore di ufficiali in posizione irregolare, nominati dopo quella legge, mi consentirà l'onorevole Credaro che sarebbe un rispettarla troppo poco, se, a così breve scadenza, si volesse concedere un indulto. Se infine si intendesse di accordare l'indulto a favore di ufficiali nominati dopo la legge del 22 dicembre, ma che avessero contratto clandestinamente matrimonio prima della loro nomina, anche qui si farebbe un atto non commendevole. Di ufficiali che si trovavano in questa condizione, non ve ne furono che due, i quali da tempo erano stati destituiti. Se altri ve ne fossero, e si prendesse per essi un provvedimento di favore, sarebbe proprio un fare uno strappo alla disciplina.

Mi rendo ragione dei sentimenti di umanità che hanno ispirato l'onorevole Credaro; ma mi auguro che, dopo di avere appurato come veramente stiano le cose, vorrà riconoscere con me che, allo stato presente, qualunque provvedimento sarebbe inopportuno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Credaro.

Credaro. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze della sua cortese risposta; ma debbo tuttavia rilevare che egli non ha fatto alcun cenno di un disegno di legge presentato alla Camera dal suo antecessore, l'onorevole Branca, il 3 marzo 1898, nel quale si prometteva agli ufficiali del Corpo delle

guardie di dogana, uniti in matrimonio col solo vincolo religioso, una specie di indulto. La lieta notizia giunse ad essi e ne gioirono insieme colle loro famiglie. Il disegno di legge fu esaminato dagli Uffici, la Commissione fu nominata ed anzi fu presentata anche dall'onorevole Brunialti relazione favorevolissima nella seduta del 14 marzo dello stesso anno. Quindi, astrazione fatta da tutte le considerazioni svolte qui dall'onorevole ministro, delle quali riconosco la esattezza e la gravità, ispirandomi a questo precedente parlamentare ed alle speranze che si sono suscitate in parecchie famiglie, e considerando che questi ufficiali meritano riguardo, io ritengo, non solo opportuno, ma che sia un atto di umanità ed equità, il riprendere allo stato di relazione quel disegno di legge, che, in fin dei conti, non viene a danneggiare l'erario, nè ad offendere interessi di terzi. Sarebbe un atto di umanità che costerebbe ben poco. Il giornale delle guardie di finanza, più volte ha richiamato l'attenzione della Camera su questo fatto, ed io ne ebbi contezza appunto da questo giornale nel numero del 17 maggio scorso.

Per questo precedente parlamentare credo che la Camera non vorrà smentirsi a così breve distanza, e confido che l'onorevole ministro vorrà ripresentare il disegno di legge altra volta presentato dall'onorevole Branca per dare agli ufficiali di finanza parità di trattamento con quelli dell'esercito e della marina. La giustizia e l'umanità lo consigliano. Il Governo, data una promessa a una classe di funzionari, la dovrebbe sempre mantenere.

Carmine, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Carmine, ministro delle finanze. Io non avevo parlato esplicitamente del disegno di legge Branca, ma avevo implicitamente dichiarato che esso non aveva applicazione se non a quegli ufficiali, tenenti e sottotenenti, i quali, nel tempo, nel quale non trovavano nella legge alcun ostacolo, avevano contratto matrimonio soltanto religioso. Invero tale disegno di legge concedeva l'indulto solamente agli ufficiali delle guardie di finanza, che avevano contratto matrimonio anteriormente alla legge 22 dicembre 1895, ossia prima di quella legge, che impose ad essi, come condizione, l'obbligo

di dimostrare il possesso di una determinata rendita.

In sostanza con l'applicazione di questa legge non si sarebbe fatto vantaggio se non a quegli ufficiali che, pur non trovando nelle leggi alcun ostacolo a contrarre matrimonio col rito civile, lo avevano di deliberato proposito contratto solamente col rito religioso: si erano, cioè, formati, scienti e coscienti, una famiglia illegittima.

Ora non mi pare giustificato un provvedimento a favore di costoro; e credo che chi ha proposto quel disegno di legge, formulandolo, deve aver creduto che potesse avere un'applicazione più estesa.

Presidente. Viene ora un'interrogazione dell'onorevole Di Scalea al ministro guardasigilli « per sapere se, come e quando intenda risolvere la questione delle decime agrigentine che tanto interessa la economia di varie Provincie della Sicilia e che ha dato luogo a solenni legittime manifestazioni di protesta. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Falconi, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Questa delle decime così dette agrigentine è una questione affatto speciale, che non ha nulla a che fare con la questione delle altre decime, per le quali esiste un disegno di legge, presentato dall'onorevole Zanardelli, ripresentato poi dall'onorevole Finocchiaro-Aprile e ripreso allo stato di relazione.

Queste decime agrigentine, che rimontano ad epoca molto remota, costituivano la dotazione della mensa vescovile e del capitolo della cattedrale di Girgenti. Una parte di esse è ora devoluta al Demanio per la quota di concorso del 30 per cento stabilita dalla legge 15 agosto 1867; un'altra parte è devoluta al Fondo pel culto a beneficio dei canonici capitolari, il numero dei quali fu ridotto ai termini della legge stessa.

Fu agitata dinanzi ai tribunali la questione di qual natura fossero queste decime, e fu ritenuto che fossero decime dominicali e non sacramentali. Dopo siffatta decisione non si poteva provvedere che per legge; ed infatti un disegno di legge fu presentato una prima volta nel 1892 dall'onorevole Chimirri, poi nuovamente nel 1894, e poi ancora un'altra volta nel 1896; inoltre è stata presentata per ben due volte una proposta di iniziativa parlamentare dall'onorevole Gallo.

Questo è lo stato delle cose: bisogna ora riassumere tutti questi studi. Per parte mia non posso fare altro che promettere che sarà presentato al più presto un disegno di legge informato alla maggiore equità e benevolenza, specialmente per coloro che pagano le quote minime.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Scalea.

Di Scalea. Non posso dichiararmi interamente soddisfatto, ed attendo solo che sia mantenuta la promessa, che mi fa l'onorevole sotto-segretario di Stato. Spero, del resto, che egli non condivida quel convincimento, che trasse i magistrati a giudicare dominicali quelle decime, che erano state ritenute sacramentali fino al 1887, finchè, cioè, il demanio non intervenne colla sua autorità imponendo la sua opinione. Ciò è tanto vero, che, quando il prodittatore con decreto 4 ottobre 1860 dichiarò abolite le decime sacramentali e personali, nelle provincie di Girgenti e Caltanissetta, quelle decime non furono più esatte e anzi fu lungo il dibattito amministrativo allora e fu risoluto in favore della tesi da noi sostenuta. Intervenne però il demanio colla sua autorità, la quale talora offusca (sia detto senza intenzione di offendere) la coscienza dei magistrati, ed il risultato fu che quelle decime, le quali dalla sentenza della Gran Corte civile del 1844, da quella del tribunale civile di Caltanissetta del 1859, e dagli stessi vescovi di Girgenti erano state riconosciute sacramentali, si convertirono in dominicali.

Io invoco oggi l'intervento del legislatore, salvo di discutere in altra occasione il merito della questione; dimostrerò allora anche la falsità dell'asserzione, contenuta in alcuni giudicati, che si tratti di oneri patrimoniali. Non ho mai capito come un onere patrimoniale possa derivare da un rescritto regio: imperocchè è evidente che esso può provenire solo da un contratto bilaterale. Poichè le decime agrigentine provengono dal rescritto di Ruggiero del 1093, si tratta di un vero tributo; ed allora è legittimo l'intervento del legislatore, il quale in materia di tributi è sovrano.

Invocavo oggi una risposta dal Governo anche per una questione di ordine pubblico, alla quale brevemente accennerò. Molti di questi giudicati sono ora nello stadio di esecuzione; ma io son certo che il potere esecutivo non vorrà mai, e farà bene, venire fino

alla terribile conseguenza di espropriare quasi tutte le proprietà di due intere Provincie. Il magistrato ha deciso infatti che debbano essere pagati tutti gli arretrati degli ultimi 22 o 23 anni. Desidero quindi che l'onorevole sotto-segretario di Stato, nell'esaminare la questione, voglia studiare anche questo fatto, e voglia anche esaminare la questione relativa alle spese giudiziali, che sono veramente enormi.

Cito un solo fatto: per un debito di lire 37, la parcella delle spese giudiziali salì a lire 470! Se lo Stato volesse eseguire alla lettera il giudicato, dovrebbe espropriare, come ho detto, quasi tutte le proprietà delle provincie di Girgenti e Caltanissetta, il che sarebbe cosa assurda ed ingiusta, che reclama l'intervento del legislatore. E, parimenti, assurdo ed ingiusto, mi pare, che, coll'uniformità dei nostri tributi, in due provincie del Regno d'Italia ci sia un tributo speciale, e che questa nostra terza Italia vada a trovare i tormenti fiscali nei Musei d'archeologia.

Per queste ragioni prego l'onorevole sotto-segretario di Stato di considerare con serietà di intenti questo problema, che tocca l'economia di quelle Provincie, ove ormai la proprietà è divenuta una merce senza valore, poichè la sua commerciabilità è diminuita dal momento che su di essa pende la spada di Damocle di questi giudizi. Spero che si verrà alla desiderata soluzione per guisa che questi proprietari di Caltanissetta e di Girgenti non siano gl'iloti fra i contribuenti d'Italia. Spero che il Governo d'Italia abolirà finalmente ..

Presidente. Onorevole Di Scalea, veda di abbreviare il suo dire!

Di Scalea. ... questa specie d'imposta, che una volta potè vivere a furia di anatemi, ma che fu corrisposta sempre con le bestemmie; tanto che, in otto secoli, dal 1093 al 1893, i cittadini siciliani ripetute volte si rifiutarono di pagare le decime al Capitolo di Girgenti. E per oggi ho finito.

Falconi, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Falconi, sotto segretario di Stato per la grazia e giustizia. Anzitutto debbo protestare contro l'affermazione dell'onorevole Di Scalea, che, cioè, l'intervento del Demanio in questa controversia abbia offuscato la mente dei magistrati, che su di essa hanno pronunciato.

L'onorevole Di Scalea ritiene che io sia convinto che tali decime siano sacramentali, invece che dominicali. Ora io non debbo nè posso esprimere il mio giudizio in proposito. C'è un giudicato, e tutti dobbiamo inchinarci ad esso.

Quanto alle esazioni delle parcelle per le spese giudiziali, il Ministero di grazia e giustizia non c'entra; perchè quelle esazioni sono di competenza del Demanio.

Dopo questo non ho altro a dire.

Presidente. L'onorevole Mazza ha interrogato il ministro dell'interno, presidente del Consiglio, « sulle ragioni per le quali il prefetto di Alessandria ha voluto impedire che l'inaugurazione del monumento a Felice Cavallotti, in quella città, e la sua commemorazione, seguissero il primo giugno, giorno del *Corpus Domini*. »

Onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno, ha facoltà di parlare.

Bertolini, sotto-segretario di Stato per l'interno. Mentre il prefetto di Alessandria dichiarava di non avere alcuna ragione per vietare la pubblica inaugurazione del busto di Felice Cavallotti, avvertì che non poteva permettere che questa inaugurazione seguisse nel primo di giugno. In quel giorno, infatti, ricorreva la festa del *Corpus Domini*, che, per una antichissima consuetudine, viene celebrata dalla grande maggioranza della popolazione di Alessandria, con una solenne processione. Da parte loro, i promotori della commemorazione di Cavallotti avevano invitato a prendervi parte una grandissima quantità di società operaie e politiche della Lombardia, del Piemonte e della Liguria, fra i membri delle quali, come pure fra i promotori della commemorazione di Cavallotti, non erano pochi gli aderenti ai partiti socialista e repubblicano. In tale condizione di cose, il prefetto temette, e a ragione, che il contemporaneo aggirarsi per le strade di quella città di due numerosi corteggi, di carattere così diverso, potesse dar luogo ad incidenti spiacevoli, e fors'anche a qualche grave perturbamento dell'ordine pubblico. Così essendo, il Governo crede che non sia in alcun modo censurabile l'operato del prefetto di Alessandria.

Presidente. Onorevole Mazza, ha facoltà di parlare.

Mazza. L'onorevole Bertolini comprenderà facilmente che le sue dichiarazioni non mi

hanno punto sodisfatto precisamente perchè son tali che non danno luogo ad equivoci. Trattavasi, già da tempo, di inaugurare un busto a Felice Cavallotti in Alessandria; la data di questa inaugurazione era stata già stabilita di concerto col prefetto. All'ultimo momento il prefetto, ripensando al fatto che il primo di giugno vi sarebbe stata una processione in Alessandria, diede la preferenza alla festa religiosa anzi che a questa festa patriottica e civile, che illustrava e commemorava una delle più splendide figure della democrazia e del Parlamento italiano, e credette di ordinare che l'inaugurazione del monumento a Cavallotti fosse rimessa ad altro giorno.

Non so se il nuovo Ministero abbia, nei suoi consigli, deliberata la via da seguire nella politica ecclesiastica; certo è che *ab ungue leonem*; certo è che questi prodromi non possono acquietare coloro, che sedono su questi banchi (*di sinistra*). E, poichè io deploro questi provvedimenti, di cui si rende solidale col prefetto di Alessandria il ministro dell'interno, mi consenta la Camera di deplorare anche come da qualche tempo si sia tornati all'antico costume di consentire nelle pubbliche vie e piazze delle città (parlo specialmente di Roma) di fare processioni, le quali, sotto veste e sotto colore di essere dimostrazioni e commemorazioni religiose, assumono la forma e il significato di vere e proprie dimostrazioni politiche.

In Roma, ogni settimana, non vi è quartiere, ove non si consentano processioni religiose.

Io voglio libertà assoluta per ogni cittadino italiano; ma in fatto di religione intendo la libertà nell'interno delle chiese, non ammetto che la chiesa invada la piazza, ed ecciti per tal modo il popolo a possibili disordini, dei quali mostra darsi tanto pensiero l'onorevole rappresentante del Governo.

Per queste ragioni dichiaro di non essere sodisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario.

Presidente. Viene ora un'altra interrogazione dell'onorevole Mazza al ministro dell'interno « perchè dica quali provvedimenti abbia egli preso in favore degli scalpellini spediti dal Governo ad Assuan, a forma di quanto egli ebbe già a promettere alla Camera per mezzo dell'onorevole sotto-segretario di Stato Marsengo-Bastia. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Bertolini, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Mazza sa che gli operai scalpellini, dei quali tratta la sua interrogazione, furono avvertiti a suo tempo che si recavano in Egitto ad esclusivo loro rischio e pericolo, e che non fu dato loro nessun affidamento nemmeno circa la gratuità del rimpatrio. Non dirò delle questioni che sorsero in Egitto fra gli operai scalpellini di Roma e l'impresa dei lavori di Assuan: la conseguenza fu che una parte di questi operai, mi pare ventisei, preferirono ritornare in patria. Il Governo, per mezzo del console del Cairo, fece le maggiori premure perchè l'impresa pagasse agli operai una seconda quindicina alla quale essi credevano di aver diritto, e le fece replicatamente, e le rinnovò ancora pochi giorni or sono. Il Governo inoltre provvide al rimpatrio gratuito di tutti questi operai, ai quali, qui giunti, fece dare dalla questura un modesto sussidio. Furono poi fatte pratiche presso il Ministero dei lavori pubblici e presso il prefetto di Roma per aiutare codesti operai a trovare il lavoro: il Ministero dei lavori pubblici dichiarò recentemente che nei lavori in corso sotto la sua dipendenza non vi è alcun bisogno di nuovi scalpellini; il prefetto di Roma si riservò di riferire sulle pratiche che sta ancora facendo.

Così stando le cose, crede il Governo che siano stati, nei limiti del possibile, adempiuti gli affidamenti, che all'onorevole Mazza diede il mio predecessore nella seduta del 28 aprile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazza.

Mazza. Mi consenta l'onorevole Bertolini che anzitutto io richiami alla sua memoria le parole pronunciate dal suo onorevole predecessore.

Un giorno, trovandosi in Roma qualche centinaio di scalpellini disoccupati, la questura ne mandò a chiamare una cinquantina, ed offrì loro di andare a lavorare ad Assuan sulle rive del Nilo per l'arginatura di quel fiume. Condizioni del contratto erano le seguenti: dieci franchi al giorno, pagamento del viaggio di andata, pagamento del viaggio di ritorno, ove avessero ivi lavorato per due anni.

Arrivati sul luogo, la Compagnia inglese assuntrice di quei lavori, deludendo intera-

mente i patti stabiliti per iscritto, diceva loro: se a voi conviene lavorare a cottimo, rimanete; in caso diverso tornate alle vostre case. E faceva conto sul sacrificio già fatto da questi operai, sugli indugi del lavoro, sulla traversata già compiuta, e sulla necessità, nella quale essi si sarebbero trovati di accettare il lavoro.

Il cottimo voleva dire quattro lire e mezza, o cinque, di guadagno al giorno.

La maggior parte di costoro resistettero a questa prepotenza della Società e tornarono indietro.

L'onorevole Marsengo-Bastia, col quale io ebbi rapporti personali per la liquidazione di questa vertenza, rispondendo ad una interrogazione dell'onorevole De Felice-Giuffrida, pronunziava queste parole: « Il Governo pensò subito a farli rimpatriare e poichè questi operai al loro ritorno in Italia hanno spiegato i motivi del licenziamento ed hanno domandato protezione al Governo; posso dire che il Governo stesso accorderà la necessaria protezione a questi operai, dei quali, aggiungo anzi, ho ricevuto una Commissione presentata dall'onorevole Mazza, ecc. »

Adunque il Governo diede affidamento che ad essi si sarebbe provveduto. E badate che questi operai erano sprovvisti degli strumenti del mestiere, che avevano dovuto vendere per partire; erano inoltre sprovvisti di lavoro ed anche di quel denaro, a cui puè avrebbero avuto diritto: del salario, cioè corrispondente a quei quindici giorni, che per consuetudine universale si debbono consentire agli operai licenziati ingiustamente. Quindi il Governo diceva di preoccuparsi della situazione di costoro.

Ebbene, onorevoli colleghi, sapete come il Governo ha provveduto? Ha distribuito loro dieci lire per ognuno, pretendendo con queste che fossero indennizzati del mese di tempo perduto, della quindicina cui avevano diritto, ed avessero con queste dieci lire la possibilità di comperare gli strumenti del lavoro.

Ora l'onorevole Bertolini dice: Per mezzo del ministro degli affari esteri abbiamo chiesto alla Compagnia se voleva pagare questi operai. Era naturale che la Compagnia rispondesse che non aveva intenzione di pagarli.

Ed l'onorevole ministro dell'interno avrebbe

dovuto quindi preoccuparsi della condizione di questi infelici, ed in un modo o nell'altro provvedere comprando loro gli strumenti del mestiere e a mano a mano trovando loro del lavoro. Ma questi operai hanno torto e sapete perchè? Perchè sono soltanto ventisei. Se fossero 200 o 300, verrebbero a rappresentare un pericolo, anche lontano, di disordine pubblico e l'onorevole Bertolini ed il ministro Lacava troverebbero la maniera di farli lavorare. Siccome sono pochi, è naturale che rimangano nella condizione miserabile in cui si trovano.

Quindi neppure questa volta posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole Bertolini.

De Felice-Giuffrida. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Accenni il suo fatto personale.

De Felice-Giuffrida. L'onorevole Mazza ha citato il mio nome ed ha detto che la risposta data dall'onorevole Marsengo-Bastia si riferiva ad una mia interrogazione, la quale aveva dato luogo alle dichiarazioni esplicite e formali che sono state confermate dall'onorevole Bertolini. Infatti l'onorevole Bertolini ha detto oggi di avere il ministro dell'interno avvertito gli scalpellini, che, recandosi ad Assuan, vi sarebbero andati a loro rischio e pericolo.

Mazza. No! no!

De Felice-Giuffrida. Io la prego di osservare che dalla risposta medesima dell'onorevole Marsengo-Bastia risulta che gli scalpellini, che si recarono laggiù, vi andarono dietro invito del Governo.

Presidente. Onorevole De Felice, questo non è fatto personale.

De Felice-Giuffrida. Anzi voglio ricordare questo fatto, che il questore di Roma chiamò questi operai perchè si recassero laggiù a lavorare. Furono quindi stabilite le condizioni...

Presidente. Ma non è fatto personale!

De Felice-Giuffrida. Ho finito!

Presidente. Non doveva nemmeno cominciare! (*Si ride*).

De Felice Giuffrida. C'era la responsabilità del Governo e questa, come fu intesa dall'onorevole Marsengo-Bastia, credo debba essere intesa anche dall'onorevole Bertolini.

Seguito della discussione in seconda lettura del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge di pubblica sicurezza ed all'Editto sulla stampa.

Presidente. Essendo trascorsi i quaranta minuti assegnati per le interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca il seguito della discussione in seconda lettura del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge di pubblica sicurezza ed all'Editto sulla stampa.

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Ferri che ha un articolo aggiuntivo ed alcuni emendamenti.

Ferri. Io intendo di dedicarmi allo svolgimento dell'articolo aggiuntivo, che ho proposto prima dell'articolo 1 *bis* della Commissione, perchè, per quanto riguarda gli altri emendamenti, da me presentati sopra i tre primi articoli della Commissione e sopra la misura dell'ammenda per i contravventori, mi riservo di dirne le ragioni particolari quando verrà la loro volta.

Presidente. Onorevole Ferri, Ella sa che non si può parlare che una sola volta sopra il medesimo oggetto, che nel caso presente è precisamente l'articolo 1 e 1 *bis* della proposta della Commissione. Quando il proponente modificazioni o articoli aggiuntivi ha la facoltà di parlare, svolge naturalmente tutt'insieme gli emendamenti, altrimenti, Ella lo comprenderà, si andrebbe proprio all'infinito. (*Si ride*). Se un deputato sopra un articolo presenta 10, 15, 20, 30 emendamenti (*Si ride*) riserbantosi per ognuno di parlare, si va all'infinito! Io le dò piena larghezza di parola, ma torno a farle presente che la sede per lo svolgimento dei suoi emendamenti è precisamente questa.

Ferri. Sono ossequente al suo invito, signor presidente, soltanto le faccio notare che la sua interpretazione mi obbligherà ad essere meno breve. Io volevo dedicarmi alle ragioni dell'articolo, che riguarda le riunioni private; Ella mi invita a svolgere le ragioni, che riguardano anche le riunioni pubbliche, ed io quindi mi troverò costretto ad aggiungere al programma mio, anche la parte, che riguarda queste riunioni.

Presidente. Ebbene la aggiunga!

Ferri. Il progetto della Commissione riguarda nel suo articolo 1 le riunioni pub-

bliche e gli assembramenti nei luoghi pubblici; vale a dire che in questo articolo 1 si parla realmente e precisamente del diritto di riunione, che per solito invece si confonde col diritto di associazione. Io intendo limitarmi a fare osservazioni, relativamente brevi, data la immensa vastità dell'argomento, sul diritto vero e proprio di riunione, riservandomi di parlare in altra occasione del diritto di associazione, sul quale argomento non ho ancora avuto occasione di presentare emendamenti. (*Si ride*).

L'associazione infatti è la riunione permanente di un numero più o meno grande di cittadini, che si propongono di raggiungere uno scopo, associazione legale, legittima, lecita, se lo scopo, che si prefiggono questi cittadini nell'associarsi, è di rispetto alle leggi; associazione criminosa, se lo scopo è contrario alle leggi stesse. La riunione invece è l'adunanza di parecchi o molti cittadini per discutere e deliberare sopra un determinato argomento. L'assembramento è la riunione momentanea e fortuita di più (poche o molte) persone, in luogo pubblico.

Nella nostra legislazione il diritto di riunione e di assembramento è regolato da due testi di legge, l'articolo 32 dello Statuto fondamentale e l'articolo 1 della legge di pubblica sicurezza, a cui ora la Commissione propone appunto di aggiungere l'articolo 1 *bis*.

Quanto alle associazioni o riunioni criminose, esse sono già elencate nella nostra legislazione positiva. Il Codice penale, che io sappia, ha quattro disposizioni sulle associazioni e riunioni criminose illegali. Vi è, da prima, l'associazione di malfattori, articolo 248 del Codice penale, che riguarda appunto quelle associazioni che si propongono, come dice la relazione ministeriale, di far il mestiere di delinquenti, commettere, cioè, veri e propri delitti contro le persone, contro la proprietà, contro la famiglia, contro l'ordine pubblico, ecc.

L'articolo 131 del Codice penale riguarda le bande armate che sieno costituite per portare le armi in guerra civile per sottoporre allo straniero una parte del territorio nazionale, ecc.

L'articolo 189 del Codice penale ha portato una innovazione dalla legislazione precedente ed ha costituito la figura di un reato speciale che più si attiene al diritto di riu-

nione. L'articolo 189 si riferisce al precedente articolo 188, il quale dice: « Alle stesse pene dell'articolo precedente soggiace chiunque usa violenza o minaccia per impedire o turbare le adunanze o l'esercizio delle funzioni di Corpi giudiziari, politici o amministrativi, o delle loro rappresentanze o di altre Autorità, di uffici o di istituti pubblici, ovvero per influire sulle loro deliberazioni. »

Queste è il caso di un individuo. L'articolo 189 crea il reato speciale che prima del primo gennaio 1890 non esisteva in Italia, il reato di radunata sediziosa: « Chiunque fa parte di una radunata di dieci o più persone, la quale, mediante violenza o minaccia, tende a commettere il fatto preveduto nell'articolo precedente, è punito, ecc. » Oltre queste tre forme di reato, esiste la figura dell'associazione cosiddetta sovversiva, punita dall'articolo 251 del Codice penale. Ma questo articolo riguarda soprattutto l'associazione e quindi non riflette il vero e proprio diritto di riunione al quale io intendo e debbo limitarmi nell'esame dell'articolo 1 *bis* proposto dalla Commissione e dell'articolo aggiuntivo, che io propongo lo debba precedere.

Fuori di queste quattro disposizioni del Codice penale, noi non potremmo trovare se non la disposizione generica del libro primo relativa al concorso di più persone nella perpetrazione di un reato, articolo 63 e seguenti (figura della compartecipazione criminosa) e che evidentemente si applica tanto al diritto di associazione se la complicità è preparata e premeditata, quanto al diritto di riunione se la complicità sorge improvvisa come fenomeno di psicologia collettiva in una folla che si sia raccolta e riscaldata, grado a grado.

Questo è lo stato attuale della nostra legislazione e si tratta di vedere quali siano le ragioni, secondo cui il legislatore italiano dovrebbe aggiungere la disposizione contenuta nell'articolo 1 *bis* proposta dalla Commissione.

I colleghi sanno che l'applicazione soprattutto delle due leggi fondamentali relative al diritto di riunione (articolo 32 dello Statuto e articolo 1 della legge sulla pubblica sicurezza) ha dato luogo a constatazioni sia in Parlamento, sulla estensione dei poteri del Governo in fatto di riunioni, sia nell'aula dei tribunali per le interpretazioni giurisprudenziali delle due leggi suddette. Per

raccogliere le nostre idee sull'applicazione di queste due disposizioni fondamentali di legge dobbiamo partire da questo punto di fatto: che l'assembramento è sempre essenzialmente pubblico. Non vi può essere un assembramento privato che dia luogo a disposizioni di pubblica sicurezza: vi sarebbe contraddizione nei termini e quindi io credo che di tutti gli emendamenti che ho presentato, sulla sorte dei quali non mi faccio soverchie illusioni, uno almeno, che non è stato neanche formulato, vorrà essere accolto dall'egregio relatore che ha mente sottile ed acuta di giurista perchè egli voglia tornare alla dizione dell'articolo 1 *bis* secondo gli emendamenti presentati dall'ex guardasigilli Finocchiaro-Aprile. Si tratta di un aggettivo, ma in questa questione dove appunto l'aggettivo *pubblico* o *privato* incardina tutta la materia discutibile sul rispetto ai diritti dei cittadini, esservi o non esservi un aggettivo può avere grande importanza. Ora l'articolo 1 *bis*, come era proposto negli emendamenti presentati dall'onorevole Finocchiaro-Aprile alla Commissione, e che l'onorevole Palberti con lodevole diligenza ha fatto pubblicare come documento allegato al volume primo degli emendamenti presentati dagli onorevoli deputati, questo articolo 1 dell'ex ministro Finocchiaro-Aprile era identico all'articolo 1 *bis* proposto dall'attuale Commissione, meno un aggettivo.

L'articolo 1 *bis* Finocchiaro-Aprile dice: « L'autorità di pubblica sicurezza può vietare, per ragione di ordine pubblico, le riunioni o assembramenti all'aperto ed i contravventori saranno puniti a termine dell'articolo 434 del Codice penale. »

L'articolo 1-*bis*, quale ci viene proposto dall'attuale Commissione, dice: « L'autorità di pubblica sicurezza può vietare per ragione di ordine pubblico le riunioni o assembramenti *pubblici* all'aperto. » Se permette l'onorevole relatore, questa è una sovrabbondanza di espressioni legislative che rende meno preciso il concetto e la materia disciplinare; perchè assembramenti privati non esistono. L'assembramento si distingue dalla riunione in questo, che la riunione può essere pubblica o privata secondo il luogo e le circostanze in cui si tiene; l'assembramento, è sempre essenzialmente pubblico, perchè non può verificarsi se non in luogo pubblico.

strade o piazze all'aperto. Quindi l'articolo 1-*bis* nella nostra Commissione, che viene a dire che si possono proibire gli assembramenti pubblici all'aperto, porta un elemento di confusione, sia alle autorità di polizia, sia al magistrato giudicante, in una interpretazione futura di questo articolo, se, per nostra disgrazia, dovesse diventare legge positiva dello Stato, in quanto che farebbe supporre la possibile esistenza giuridica di assembramenti privati, ed ingarbuglierebbe, anche più di quello che non sia, la matassa del diritto di riunione. Per cui se io non mi faccio soverchia illusione sull'accoglienza da parte dell'onorevole Commissione per gli altri miei emendamenti che furono stampati, voglio augurarmi che questo, verbalmente esposto, e non presentato 24 ore prima nei termini parlamentari, voglia essere accolto, e se la Camera approverà l'articolo 1 *bis* proposto dalla Commissione, vorrà togliere l'aggettivo *pubblico* alla parola *assembramenti*. (*Movimenti dell'onorevole relatore*). Le risposte mimiche che mi vengono date dall'egregio presidente e relatore della Commissione, mi fanno sperare che la mia proposta sarà accolta, e ciò mi incoraggia a proseguire nelle serie di osservazioni che intendo di presentare sopra questo articolo.

È dunque questione di stabilire il diritto di riunione e disciplinarlo, perchè il diritto di assembramento dà luogo a poche contestazioni. L'assembramento è impreveduto, fortuito, momentaneo. È il diritto di riunione che esplica una volontà collettiva coordinata, ed è qui che lo sguardo del legislatore si deve acuire. Ma qui appunto viene la difficoltà, nella distinzione fra le riunioni pubbliche e le private. L'attuale progetto, tanto del Ministero, quanta della Commissione, non parla di riunioni private, e contiene quindi a proposito di queste, quel silenzio legislativo che già esiste nell'articolo 32 dello Statuto, e nell'articolo 1 della legge di pubblica sicurezza. Ma, secondo me, questo silenzio, una volta che si voglia entrare nella disciplina legale del diritto di riunione, è inopportuno e, se posso dire così, gravido di pericolose applicazioni nella pratica del potere esecutivo, e nell'interpretazione giudiziaria, appunto perchè la riunione e il diritto che in essa si esplica, può essere privata o pubblica secondo determinate circostanze, che il legislatore, appunto se vuole disciplinare

questo diritto pubblico, deve determinare nell'espressione della legge.

Ecco perchè in linea generale io ho proposto fra i miei emendamenti un articolo aggiuntivo che dice appunto: « Le riunioni per invito personale in luogo non aperto al pubblico, sono libere, qualunque sia il loro oggetto ed il numero degli intervenuti. »

Quali sono le riunioni pubbliche? Mi si risponde: prima di tutto quelle tenute in luogo pubblico. L'articolo 32 dello Statuto a questo riguardo è decisivo: « È riconosciuto il diritto di adunarsi senza armi uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. » Qui non si parla di riunioni pubbliche nè private, ma il secondo capoverso dice: « Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia. »

Abbiamo dunque qui la prima distinzione: *luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico*: luoghi pubblici le piazze, le strade e via dicendo: luoghi aperti al pubblico i teatri, le chiese, le sale, ecc. che possono essere di proprietà privata, ma che giuridicamente si chiamano aperti al pubblico, quando un atto del proprietario non intervenga preventivamente ad impedire al pubblico l'accesso in quel locale.

L'Aula dei deputati si potrebbe chiamare un luogo aperto al pubblico? È una sottile questione giuridica che io sottopongo all'attenzione dell'egregio guardasigilli e dell'onorevole relatore, perchè la legge dice che le nostre deliberazioni, salvo casi eccezionali, devono essere pubbliche; parrebbe dunque che l'Aula dei deputati dovesse essere un luogo pubblico, ed infatti v'è la tribuna della stampa ed altre tribune, una o due almeno, dove può accedere il pubblico senza restrizione alcuna: ma l'Aula dei deputati, mentre è un luogo pubblico, è d'essa un luogo aperto al pubblico? No, perchè un articolo del nostro regolamento dice che nell'Aula dei deputati per nessun pretesto possono entrare coloro che non sono attualmente investiti del mandato di rappresentante della nazione.

Nell'Aula dei deputati si possono commettere atti contro legge, per esempio contro le persone, interessanti la giurisdizione giudiziaria, tra i membri dell'Assemblea per rapporti loro privati; allora verrebbe la que-

stione, dato anche che il deputato è ufficiale pubblico e per esempio l'ingiuria personale potrebbe anche diventare reato di azione pubblica ed interessare quindi l'azione del procuratore del Re, allora verrebbe la questione se questo reato è avvenuto in pubblico od in luogo aperto al pubblico: non è facile risolvere la questione, perchè l'Aula dei deputati in parte è luogo pubblico ed in parte non è luogo aperto al pubblico: è luogo pubblico la parte superiore di quest'Aula, ma il pianterreno non è aperto al pubblico.

Da ciò vede la Camera quanto sia difficile regolare legislativamente le riunioni pubbliche e private, se dal luogo dove si tengono le riunioni dipende in gran parte il carattere di riunione pubblica o di riunione privata.

Se noi studiamo la nostra legislazione analoga in argomenti consimili, non troviamo maggior luce, perchè ad esempio la legge di pubblica sicurezza non fa che ripetere la solita distinzione dello Statuto: luoghi pubblici ed aperti al pubblico. Il Codice penale ha delle altre espressioni che però non ci giovano molto nella soluzione del quesito. Il Codice penale parla di luoghi pubblici e all'articolo 142, per esempio, relativo a guasti, devastazione di oggetti di culto, parla di luogo pubblico; parla di luogo pubblico anche all'articolo 488, dove ha istituito il nuovo reato che legislativamente non esisteva prima del gennaio 1890: il reato di ubbriachezza pubblica molesta e scandalosa. Infatti l'articolo 488 dice:

« Chiunque in luogo pubblico è raccolto in stato di manifesta ubbriachezza molesta e ripugnante è punito, ecc. »

Ora noi abbiamo uno dei più intelligenti nostri magistrati della Procura generale di Roma che ha fatto una monografia solo per interpretare questa espressione « luogo pubblico » dell'articolo 488 del Codice penale e da essa appare evidente che questo luogo pubblico si deve interpretare restrittivamente nell'applicazione della legge penale, come è del resto voluto dalle stesse disposizioni preliminari del Codice civile.

Se uno fosse trovato in istato di ubbriachezza molesta e ripugnante, poniamo caso nell'Aula dei deputati, sarebbe esso un luogo pubblico, o un luogo aperto al pubblico? Ecco la questione.

Il Codice penale parla anche di luogo

esposto al pubblico all'articolo 338, per esempio, dove è detto: « Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, offende il pudore e il buon costume con atti commessi in luogo pubblico o esposto al pubblico, è punito, ecc. »

Vale a dire che qui viene fuori un'altra espressione: luogo pubblico od esposto a pubblico. Non solo: ma il Codice penale all'articolo 490 ha un'altra disposizione in cui parla non più del luogo esposto al pubblico, ma dice semplicemente « in pubblico. »

« Chiunque, in pubblico, mostra nudità invereconde, ecc. »

Dunque « in pubblico, » che è un'espressione diversa da quelle « in luogo pubblico » od « in luogo esposto al pubblico » od « in luogo aperto in pubblico. »

Ed in fine gli articoli 122, 247, 458 del Codice penale contengono l'avverbio « pubblicamente. » Se l'offesa s'è fatta pubblicamente, ecc.; chiunque pubblicamente fa l'apologia, ecc.; chiunque pubblicamente offende la bandiera; chiunque pubblicamente molesta taluno o ne turba la quiete, ecc. Ed allora se noi da tutto questo vogliamo distillare il succo giuridico per istabilire quando è che una riunione è pubblica e quando è che è privata, noi possiamo intanto dire con certezza essere pubblica la riunione che si tiene in luogo pubblico od in luogo aperto al pubblico, od in luogo esposto al pubblico, o che si tiene in pubblico, o che si tiene pubblicamente. Sono tutte frasi desunte da testi di legge e che io raccolgo per la interpretazione della pubblicità della riunione.

Ma io ho lo scopo non solo di definire quando si tratti di riunione pubblica; a me preme anche di definire per converso quando si tratti di riunione privata. Un qualunque Bertoldino o Cacasenno degli studi giuridici argomenterebbe di sciogliere il problema dicendo che è privata la riunione che non è pubblica, e probabilmente il buon senso gli darebbe ragione; ma la giurisprudenza francese sotto il Secondo Impero (perchè adesso dopo la legge del 1881 in Francia queste quisquillie sul diritto di riunione pubblica o privata non si agitano più, perchè la libertà di riunione vi è completamente ammessa e riconosciuta, all'infuori dell'assembramento riottoso che è un reato come qualunque altro e che nel nostro Codice è anche disciplinato) ha stabilito varie circostanze in

cui una riunione non pubblica (ed è strano il constatare quanto sia abile l'ingegno dei giuristi per fabbricare castelli in aria) può tuttavia non essere privata.

La giurisprudenza italiana, venuta dopo il 1890, in applicazione dell'articolo primo della legge di pubblica sicurezza, a cui si tratta di aggiungere ora l'articolo 1 *bis*, ha superato in questo l'agilità dello spirito giuridico francese ed ha trovato delle circostanze ed ha date delle disposizioni che la giurisprudenza francese non era arrivata a mettere nelle sentenze della sua famosa Cassazione di Parigi.

Infatti, è capitato a me una volta, di essere invitato da alcuni elettori del mio collegio, ad un frugale banchetto... (*Interruzioni a bassa voce vicino all'oratore*). Era di 75 centesimi a testa, erano contadini che mi davano un banchetto, unicamente per provocarmi a commettere un discorso; ed esercitavano il loro diritto e, secondo me, un loro dovere. Io accettai; ma quando siamo stati per riunirci nella sala da pranzo, dove mi pare fossimo 150 o 160 invitati, abbiamo trovato un delegato di pubblica sicurezza, venuto da Mantova con grande rinforzo di carabinieri, che ci ha proibito di andare a pranzo, perchè diceva che quella non era una riunione privata, ma pubblica. Io dissi: ma no, perchè per andare a questa riunione bisogna aver pagato 75 centesimi, la quota del pranzo. Non solo, ma più di quel numero non c'entra, ed il cuoco ha preparato per 165 persone, e più non ne potrebbero venire.

Allora egli mi mostrò un telegramma del prefetto di Mantova, il quale diceva che, per ragioni di ordine pubblico, e appoggiandosi ad una recente sentenza della Corte di Cassazione, interpretava come pubblica quella riunione, quantunque non fosse tenuta nè in luogo pubblico, nè aperto al pubblico, nè esposto al pubblico, nè pubblicamente.

Infatti la giurisprudenza francese riasunse così i suoi dettami, per distinguere la riunione pubblica dalla privata; ed in alcuni di questi, io confesso subito che sono d'accordo colla Cassazione francese, ed anche colla Cassazione italiana, quando, per certe riunioni che si dicono private, vuol riconoscere il carattere di pubbliche.

La Corte di Cassazione francese, con sentenza del 4 febbraio 1865, ha stabilito che la riunione è pubblica, anche se dichiarata

privata dai suoi promotori, quando l'invito vien fatto pubblicamente e l'accesso al locale viene aperto a tutti, senza distinzione.

È evidente allora: la riunione è in luogo aperto al pubblico.

Con sentenza 7 gennaio 1869, la Cassazione francese ha stabilito che la riunione è pubblica, se tenuta in locale affittato, colle porte aperte; anche se sono stati mandati dei biglietti d'invito, quando però nella sala si possa entrare senza biglietto. È evidente anche qui; il biglietto darebbe il carattere di riunione privata, ma se ci si può andare senza biglietto, rientriamo nel concetto della riunione pubblica, che consiste in questo: che il pubblico può prender parte alla riunione come pubblico, senza che vi sia una condizione di scelta personale. L'accesso del pubblico può essere incondizionato, e può anche essere condizionato, purchè però la condizione non sia una eccezione personale. Infatti la riunione pubblica può essere gratuita, ed allora tutto il pubblico vi può prender parte incondizionatamente. La riunione pubblica può essere sottoposta ad un biglietto d'ingresso, come in teatro o in un comizio di beneficenza, e il pubblico è ammesso condizionatamente al pagamento di un biglietto, ma non vi sono eccezioni personali, perchè chiunque paga il biglietto ha diritto di entrare. La riunione invece è privata quando la condizione per cui si esclude il pubblico, è una condizione personale o individuale. Noi vogliamo far entrare Tizio, Caio e sempronio; noi gli diamo il biglietto, sul quale scriviamo il nome; e allora il pubblico non è più ammesso alla riunione come pubblico, ma vi sono ammessi pochi, molti o moltissimi individui, in quanto sono individui personalmente designati. Questo parrebbe più che ortodosso dal punto di vista della legge, e difatti la Cassazione francese non è andata più in là di questo, e con la sentenza ora citata, del 7 gennaio 1869, stabiliva che vi era riunione pubblica, perchè sebbene si fossero diramati dei biglietti di invito personali, il pubblico però poteva entrare anche senza biglietto; ed era entrato infatti senza biglietto. Sentenza 7 gennaio 1869: la riunione è pubblica quando gli inviti sono fatti in bianco e tutti possono averne senza difficoltà. Qui cominciamo ad entrare un poco nella casuistica, e pure io ho tanto coraggio cerebrale e giuridico da

ammettere l'ortodossia di questa sentenza. Quindici giorni fa, a Milano, io dovevo tenere una conferenza di beneficenza per i reclusi poveri, sull'arte di allevare gli uomini; tema evidentemente non sovversivo, anzi favorevole all'ordine pubblico.

Eppure il questore di Milano proibì quella conferenza una prima volta come pubblica; poi la proibì perchè trovò che alcuni biglietti d'invito erano stati distribuiti in bianco. I promotori della conferenza mi telegrafarono il fatto da Milano, ed io risposi: « Giusto di questi giorni sto preparandomi a svolgere il mio emendamento sull'articolo 1bis, ed avendo compulsato la giurisprudenza francese, sono in grado di dirvi che voi avete torto e che la polizia di Milano, per questa volta, ha ragione, poichè quando gli inviti sono diramati in bianco, la riunione è una finta riunione privata, ma in sostanza è riunione pubblica. La nostra forza è di metterci dalla parte della ragione, e di protestare quando i nostri diritti sono violati contrariamente alle ragioni della legge e del buon senso; ma quando la ragione non è dalla parte nostra, bisogna sottomettersi. » E si sottomisero.

La conferenza fu rinviata di una settimana, e nel frattempo si stamparono altri biglietti, e si ebbe cura di darli a ciascuno secondo il suo nome; ed allora potei tenere la mia conferenza, privata, e che era evidentemente privata anche secondo la Cassazione francese, poichè i biglietti erano personali.

Nè varrebbe, e questa è l'ultima citazione della Cassazione francese, come essa deliberò il 9 gennaio 1866, nè varrebbe, dico, il sotterfugio come quello del presidente di una riunione il quale, per mettersi in regola con la legge, dopo che tutti entrarono a porte aperte, solo dopo, dichiarò che tutti gli intervenuti si consideravano come invitati personalmente e quindi la riunione era privata.

La Cassazione francese dice: Il sotterfugio qui è cucito col filo bianco, voi avete dopo cercato di dare un effetto postumo e retroattivo; la riunione era pubblica, poichè le porte erano aperte.

Come vede la Camera, il problema della distinzione fra riunione pubblica e riunione privata non è agevole. La giurisprudenza italiana ha ripetuto nei suoi pronunciati le sentenze della Cassazione francese, ma ne

ha aggiunti degli altri, perchè l'ingegno sottile degli italiani, è arrivato a mettere delle condizioni alle riunioni private, condizioni che provano soltanto la fecondità della fantasia giuridica delle nostre autorità giudiziarie.

Si è venuti, per esempio, a stabilire che il numero degli intervenuti può differenziare una riunione. Si disse che riunioni private si debbono intendere quelle che si tengono da un certo numero di intervenuti. Da un certo numero; ma quale? Ci vorrebbe una cifra aritmetica perchè la legge avesse una applicazione sicura, come nelle leggi di alcuni paesi; ed io in alcune notizie di legislazione comparata che dirò fra poco, dimostrerò che ci sono delle leggi speciali che stabiliscono il numero delle persone oltre il quale la riunione s'intende pubblica. Se non vi è una legge che stabilisca questa cifra, come si fa a dire: fino a 49 una riunione è privata, da 50 in là è pubblica? Non si può.

Allora sono venute altre sentenze ed hanno detto: mancando la cifra aritmetica bisogna dare un criterio proporzionale all'ambiente. Questa teoria dell'ambiente che ha preso tanto dominio nel pensiero contemporaneo, si è infiltrata anche nelle dottrine giuridiche della Cassazione: bisogna giudicare in rapporto all'ambiente se il numero delle persone costituisce pubblicità, o se la riunione resta privata. Per esempio, in un piccolo villaggio la riunione di 200 persone, anche se fatta in una casa privata, si può ritenere pubblica, perchè 200 persone in un piccolo villaggio sono molte, mentre sarebbero scarsissime a Torino e a Milano, dove il numero sarà molto maggiore. Torna però anche qui la difficoltà. Quale è l'autorità, quale è il criterio per dare questa proporzione? Se fosse, per esempio, la pubblica sicurezza che potesse stabilire questa specie di scala mobile, e dire, per esempio, che in un villaggio di 2000 anime le riunioni saranno private fino ai 99 individui, e pubbliche dai 100 in su, che in una grande città... e via dicendo, ciò sarebbe non solo arbitrario, ma anche empirico e non risolverebbe niente: bisognerebbe cambiare la legge di pubblica sicurezza ad ogni decennio, perchè, fatto il censimento e variato il numero degli abitanti, si dovrebbe variare la cifra proporzionale degli individui che potrebbero prender parte ad una riunione avente carattere privato: anzi lo si dovrebbe cambiare ogni anno

per il movimento periodico delle nascite, delle morti e delle immigrazioni!

In una sentenza delle più recenti, la nostra Cassazione ha dato un parere che, secondo me, è eccellente per sincerità di confessione, ma è antigiuridico per le applicazioni cui può dar luogo. Ne cito due periodi testualmente, perchè riassumono questa prima parte delle mie osservazioni sulla distinzione tra riunioni pubbliche e riunioni private. Tale sentenza, del 18 dicembre 1897, dice:

« Il legislatore, intento alla tutela dell'ordine pubblico, volle, con l'articolo primo della legge di pubblica sicurezza, provvedere a che l'autorità di pubblica sicurezza fosse preventivamente avvisata di ogni pubblica riunione, per esser in grado di scongiurarne i possibili pericoli ed inconvenienti, mercè opportune misure di prevenzione e di vigilanza; però nel detto articolo non fu definita la riunione pubblica con una massima generale, nè venne fatta alcuna specificazione di luoghi pubblici o aperti al pubblico, da cui solamente avesse potuto attingersi l'elemento della pubblicità. Il vedere, quindi, se debba considerarsi pubblica riunione l'unirsi di più persone in un luogo che è reso pubblico per raccogliervi ad esprimere delle volontà collettive, è un giudizio abbandonato al sano criterio del magistrato. »

Questa è, bisogna riconoscerlo, una confessione sincera; la sentenza, ridotta in buon volgare, dice: le riunioni sono pubbliche o private, secondo che pubbliche o private sembrano al sano criterio del magistrato; ma se il magistrato non avesse, in caso speciale, un sano criterio? Come può e deve un cittadino sottoporre l'esercizio del diritto costituzionale di riunione, a quello che si chiama il sano criterio del magistrato, quando la legge non gli dà i limiti e le guarentigie dell'esercizio di questo pubblico diritto, per conciliare le conquiste liberali del cittadino del secolo XIX colle necessità dell'ordine pubblico e della pace pubblica, che sono pure una necessità del consorzio civile? Ecco perchè ritengo che, se il Governo e la Camera entrano nel concetto di legiferare sul diritto di riunione, non debbano lasciarsi sfuggire l'occasione di portare una parola chiara e precisa in questo argomento. Il Governo e la Camera decideranno male? Non importa; ma ritengo che, in fatto di pubbliche libertà, valga meglio una chiara decisione della legge,

anche se sbagliata, della mancanza di qualsiasi disposizione legislativa che lasci all'arbitrio, sia pure prudente, della polizia, al criterio, sia pure sano, del magistrato, l'esercizio effettivo di questo diritto. Ecco perchè io ritengo che noi dovremmo mettere un articolo aggiuntivo in cui si dicesse che le riunioni private sono perfettamente libere. Riconosco tuttavia che non è facile legiferare su questa questione. (*Movimento dell'onorevole relatore*).

Una obiezione mimica dell'onorevole relatore mi farebbe supporre che, secondo lui, siano riunioni private quelle che non sono riunioni pubbliche. Ma io ho già detto che questo concetto è di buon senso: perchè, se si dicesse, che sono riunioni private tutte quelle che non sono riunioni pubbliche, forse, per associazione di idee, noi ricorderemo il marchese Colombi, di buona memoria, in uno dei gioielli della drammatica contemporanea; ma, in ogni modo, avremmo definito qualche cosa.

Una definizione della riunione privata: questo è quello a cui io miro. Perchè, se tutti sono concordi nel ritenere che l'articolo 32 dello Statuto sancisce la libertà delle riunioni private, noi vediamo però che, nella pratica, prima furono impedito le riunioni pubbliche, e poi, quando noi ci contentammo delle riunioni private, le autorità sono venute ad offenderci anche nel nostro diritto di tenere riunioni private.

E, senza voler citare casi eccezionali, come quelli di certi questori e prefetti che, per esempio, ritengono che la riunione sia privata, se vi si mangia e vi si beve insieme, non sia più privata, se vi si beve soltanto, e diventi pubblica se soltanto vi si discorre; è evidente che, sul piano inclinato del sano criterio e del prudente arbitrio, in rapporto al quale si deve stabilire se la riunione sia privata o pubblica, noi non sappiamo più come regolarci, ed i cittadini, in pratica, si vedono spogliati del loro diritto costituzionale di riunione. Ora noi vogliamo che il Governo ci garantisca un *minimum* di questo diritto.

Noi abbiamo tanta fiducia nella bontà delle nostre riunioni e nella loro efficacia di propaganda, che, qualunque sia il *minimum* che voi ci lascerete, noi vi ci adatteremo, finchè queste leggi restrittive durino. Ma, almeno, un *minimum* fissatecelo per legge, e non lasciatelo al prudente arbitrio come so-

pra, ed al sano criterio come sopra: perchè, altrimenti, tutto si riduce, nella pratica, a togliere assolutamente questo diritto; a riconoscerlo platonicamente; ma, nella pratica, a toglierlo, a sopprimerlo, specialmente nei cittadini eterodossi. Perchè, pei cittadini ortodossi, il diritto di riunione è sempre garantito quando non sia promosso dal Governo.

È legge naturale, che gli ortodossi, appartenendo alla maggioranza, si contentino dello *statu quo*; le maggioranze, in tutti i tempi e in tutti i luoghi, sono meno attive ed energiche delle minoranze; perchè esse hanno già conquistato e le minoranze hanno da conquistare. Quando per conseguenza i cittadini ortodossi non si muovono e non si permettono neanche di fare un leggero assembramento, per dimostrare una gioia spontanea e premeditata, allora il Governo eccita alla pubblica riunione, all'assembramento, ed allora il diritto di riunione e di assembramento è garantito, ed allora l'articolo 32 dello Statuto funziona regolarmente, vista la qualità politica dei cittadini che si sono riuniti od assebrati. Basta invece che la riunione o l'assembramento sia promosso o composto anche in parte soltanto da cittadini politicamente eterodossi, perchè il prudente arbitrio ed il sano criterio vengano a falciare ed a sopprimere il diritto di riunione garantito dall'articolo 32 dello Statuto e dall'articolo 1° della legge di pubblica sicurezza per il Regno d'Italia... esclusa però la Colonia Eritrea.

Perchè nella Colonia Eritrea il diritto di riunione è disciplinato in un modo diverso da quello che è nei confini dello Stato nostro. Anzi io riconosco che l'egregio relatore, che ha dato prova di così varia erudizione, è stato modesto nel non citare a noi sovversivi come esempio autorevole e come precedente legislativo il Decreto 8 dicembre 1892, che alla Colonia Eritrea ha già applicato l'articolo 1 *bis*, che noi ora discutiamo se si debba applicare ai cittadini che vivono entro i confini della terraferma italiana e delle isole che non fanno parte della Colonia Eritrea.

Infatti l'articolo primo di quel Decreto sull'ordinamento della pubblica sicurezza nella Colonia Eritrea comincia così: « I cittadini italiani della Colonia e gli stranieri in essa residenti possono riunirsi pacificamente e

senz'armi, ma i promotori di qualsiasi riunione in luogo pubblico devono 3 giorni innanzi darne avviso al governatore, il quale può, per motivi di ordine pubblico, proibirla.»

Ci sono tre variazioni evidenti tra questa legislazione italiano-eritrea e la legislazione puramente italiana di terra ferma, che è consolidata nell'articolo 1° della legge di pubblica sicurezza e nell'articolo 32 dello Statuto.

L'articolo 32 dello Statuto riconosce il diritto di adunarsi; il Decreto 3 dicembre 1892 concede che i cittadini e gli stranieri possano radunarsi: è una differenza di espressione che ha il suo valore, perchè altro è dire: i cittadini e gli stranieri possono radunarsi, il che implica una concessione; altro è dire: i cittadini hanno il diritto, solo perchè cittadini, di radunarsi, il che implica un diritto nascente con la vita di chi appartiene ad un civile consorzio del secolo XIX.

Altra differenza: nell'Eritrea i promotori di una riunione pubblica debbono darne il preavviso tre giorni prima, in Italia basta uno, come tutti sanno.

Non so se l'egregio relatore, il quale l'altro giorno ha avuto un lampo geniale nel sostenere una magra tesi contro la proposta pregiudiziale dell'amico Barzilai, vorrà darmi una risposta corrispondente a quella.

Quando l'onorevole Gallo propose che si tornasse alla discussione generale degli articoli, perchè il progetto era realmente innovato da quello su cui la Camera aveva deliberato il passaggio alla seconda lettura, l'onorevole Grippo, solleticando tutto il mio diletterantismo antropologico, disse che il sistema delle tre letture si era dimostrato inadatto alla nostra razza e fece una geniale applicazione delle diversità di razza ai sistemi delle procedure parlamentari negli uffici e nelle tre letture. Egli affermò succintamente che, mentre il sistema delle tre letture si mostra opportuno, utile e fecondo nelle razze nordiche, pare invece che, secondo lui, nelle razze meridionali il procedimento degli uffici sia incontestabilmente superiore e gravido di migliori effetti.

Non so se l'egregio relatore vorrà giustificare questa differenza di legislazione, che esiste tra gli italiani, attribuendola alla diversità di razza fra gli stranieri residenti nella Colonia e gli italiani che sono regnicoli in terra ferma e nelle nostre isole.

Ad ogni modo ho voluto accennare questa questione, e non mi permetto di risolverla, perchè già il sorriso paterno dell'onorevole nostro presidente mi ha avvertito che egli vorrebbe forse applicarmi l'articolo 77 del regolamento.

Presidente. E anche nel suo interesse, perchè Ella ha dichiarato che aveva una gran tela da svolgere e, se va avanti con queste digressioni, non so quando potrà finire. (*Si ride*).

Ferri. Onorevole presidente, Ella sa che l'associazione delle idee è uno dei fenomeni più irresistibili del cervello umano. E contro l'associazione delle idee non vale neanche l'articolo 77 del regolamento. (*ilarità*).

Presidente. Cerchi di non fare digressioni inutili.

Ferri. Dunque l'essenziale è che il decreto dell'8 dicembre 1892 per la Colonia Eritrea ha già accordato al Governo di essa il diritto di proibizione preventiva delle riunioni pubbliche, che l'articolo primo della legge di pubblica sicurezza non accorda ancora all'autorità di polizia del Regno. Ed io credo che uno dei motivi che abbia determinato il Governo a proporre e la Commissione ad accettare questo articolo aggiuntivo, sia questa specie di inferiorità dei cittadini italiani nei confini dello Stato, di fronte ai nostricoloni eritrei, per i quali un Decreto Reale, ha già realizzato un progresso legislativo, che ora la Commissione si affanna di voler regalare alle popolazioni meno civili nei confini dello Stato, per metterle all'altezza degli abitanti della Colonia Eritrea (*Approvazioni all'estrema sinistra*). Ma, se questo è stato uno dei motivi determinanti, le ragioni vere per cui la Commissione approva l'articolo primo *bis* aggiuntivo, proposto dal Governo, sono succintamente svolte nella relazione dell'onorevole Grippo al paragrafo primo, che ha l'intestazione: « Delle riunioni e delle associazioni. »

Siccome noi sosteniamo che questo articolo primo *bis* non si deve aggiungere alla legge di pubblica sicurezza, così abbiamo l'obbligo, per ciò che riguarda le riunioni pubbliche, di dirne le ragioni, di motivare la nostra opposizione a questa aggiunta, e quindi abbiamo l'obbligo di esaminare le ragioni giuridiche e politiche, alle quali l'egregio relatore affida il patrocinio della proposta fatta dalla nostra Commissione. Io

potrei leggere le tre colonne della relazione che si riferiscono all'articolo primo *bis*, anche perchè, all'infuori delle finzioni parlamentari (non voglio qui fare altre allusioni alla questione di razza), noi sappiamo che le relazioni parlamentari per solito non si leggono, se non da quelli che hanno un personale interesse di studio o di lavoro parlamentare, e la maggioranza di noi non legge che le relazioni di quei disegni di legge, che più direttamente ci interessano. Potrei quindi trovare opportuno di leggere il testo della relazione della Commissione, perchè suppongo che pochi dei nostri colleghi abbiano letto queste tre colonne, giustificatrici dell'aggiunta dell'articolo 1° *bis*, ma preferisco di riassumere le tre argomentazioni fondamentali, con le quali l'egregio relatore giustifica la proposta dell'articolo 1° *bis*, cioè la restrizione fatta al diritto statutario di riunione coll'accordare al potere esecutivo il diritto di vietare preventivamente una riunione per ragioni d'ordine pubblico.

Se non che, a proposito di queste ragioni d'ordine pubblico, sorge anzitutto spontanea una osservazione: quando le riunioni pubbliche o private sono, come dicevo, nelle dighe della ortodossia, è naturale che la polizia ed il potere esecutivo non se ne preoccupino, ma è anche naturale che allora la legge, disciplinatrice del diritto di riunione, è perfettamente inutile.

La funzione di una legge, disciplinatrice di diritti statutari, in tanto si fa sentire praticamente, in quanto si tratti appunto di casi difficili di applicazione e di esercizio di questo diritto di riunione. Ora quando nell'articolo 1° *bis* la Commissione ed il Governo credono di fare una grande concessione alla libertà dei cittadini dicendo: « Badate, noi diamo il diritto di divieto preventivo delle pubbliche riunioni, ma non lo diamo così a casaccio, vogliamo che ci siano ragioni d'ordine pubblico per proibire le riunioni »; pare che essi mettano una restrizione al potere arbitrario della polizia, ma in realtà non ne mettono alcuno, perchè, lo ripeto ancora una volta, la polizia non si varrà di questo diritto di divieto, sancito dall'articolo 1° *bis* se non precisamente quando essa potrà prendere il pretesto dell'ordine pubblico.

Ci sono due circostanze, in cui le pub-

bliche riunioni possono interessare l'ordine pubblico: c'è la circostanza, diremo così, storica, del momento in cui la si tiene; ed in un momento di agitazione pubblica, o in cui la coscienza collettiva sia perturbata o infiammata, la polizia ed il Governo dicono: « in questa atmosfera incandescente noi non vogliamo riunioni, che potrebbero provocare un incendio ». E questa è ancora la condizione in cui si presenta meno arbitraria la proibizione da parte del Governo.

Ma il numero maggiore delle proibizioni non avviene in questi momenti di eccitamento pubblico, perchè questi momenti si contano sulle dita non in un anno, ma in un decennio.

Esaminiamo la storia d'Italia nell'ultimo decennio. Quante volte ci sarà stato tale eccitamento pubblico da rendere per sé solo pericolosa una pubblica riunione? I fatti del 1894 in Sicilia, siamo d'accordo; il maggio dell'anno scorso a Milano ed in altre parti, siamo d'accordo; quando vi furono le dimostrazioni per i fatti di Aigues-Mortes in Francia, che furono provocate allora e favorite dalle autorità politiche e governative, per certe ragioni transitorie di politica.

Ebbene, io capisco che in quei momenti vi sia un Governo che dica: io ora non credo di poter permettere riunioni pubbliche. Ma in dieci anni questo è avvenuto quattro o cinque volte. Fate la statistica, invece, delle riunioni proibite e voi vedrete che sono centinaia e centinaia: quando l'ambiente sociale e politico è profondamente tranquillo, ma promotori della riunione sono degli eterodossi in politica o fra i partiti sociali economici, allora il Governo chiama ragione di ordine pubblico quella che non è tale. Perchè questa ragione di ordine pubblico evidentemente si attaglia in un modo giustificato alla prima serie delle proibizioni quando l'atmosfera nazionale e popolare è allo stato di incandescenza, ed allora realmente l'ordine pubblico, la pace pubblica, la pubblica tranquillità possono essere messe in pericolo da una pubblica riunione per i suoi effetti non preveduti né voluti dagli stessi promotori della riunione; ma quando invece il Governo proibisce una riunione mentre il paese è tranquillo, quando, per esempio, impedisce al deputato socialista di andare a parlare ai suoi elettori socialisti, impedisce al deputato repubblicano di andare a parlare ai suoi elettori repubblicani,

allora la ragione di ordine pubblico non è giustificata nè giustificabile perchè la conquista del diritto di riunione si è verificata appunto a difesa degli eterodossi; gli ortodossi avendo sempre avuto il diritto di riunione, così nell'antico Oriente come nell'antica Roma, nel medio evo come nel secolo decimonono.

Quelli che hanno conquistato il diritto di riunione sono gli eterodossi della politica ed è per quelli che noi vogliamo appunto garantito l'esercizio pratico del diritto di riunione.

Ma siccome credo che uno sguardo di legislazione comparata possa aiutare a risolvere il problema che mi sono proposto sulle riunioni private e pubbliche, così permettetemi un rapido cenno comparativo. Citando le costituzioni dei paesi civili contemporanei, le quali sanciscono il diritto di riunione, noi non facciamo che ricordare titoli di onore e di gloria per la classe borghese, la quale ha conquistato il diritto di riunione in Inghilterra storicamente, a poco a poco, durante due o tre secoli, in Francia con la rivoluzione dell'89 e negli altri paesi con le Costituzioni o gli Statuti fondamentali di ciascuno Stato. La classe borghese nel medio evo, in Olanda nel secolo decimosesto, in Inghilterra nel secolo decimosettimo, conquistava il diritto di riunione appunto perchè, contro la nobiltà ed il clero, era la classe degli eterodossi politicamente e socialmente.

Gli aristocratici e gli ecclesiastici, che nel medio-evo erano le due classi dominanti politicamente ed economicamente, non avevano bisogno di conquistare il diritto di riunione perchè essi, avendo il monopolio del potere politico, si riunivano quando volevano e facevano quello che volevano. La conquista del diritto di riunione è avvenuta per parte della borghesia quando cominciò ad arricchirsi, mediante i commerci, gli studi e il lavoro, quando la scoperta dell'America portò una modificazione così radicale nelle condizioni economiche e politiche del vecchio continente. La classe borghese conquistò il diritto di riunione, ma lo conquistò appunto per gli eterodossi, per quelli che lavoravano contro i Governi costituiti di allora. L'aristocrazia ed il clero si opposero a concedere ed a riconoscere il diritto di riunione perchè dicevano: ma voi borghigiani (borghesi), voi, che brulicate nel formicaio laborioso del

villaggio che sta ai piedi del castello feudale e della parrocchia ecclesiastica, voi borghigiani volete il diritto di riunione per scalzare le basi della nostra società e del nostro stato; perciò questo diritto vi neghiamo. Ma la borghesia aveva per sé la ragione della storia, la forza del lavoro, degli studi, del commercio e diventò la signora del mondo in tutte le costituzioni dei paesi così dell'Europa, come dell'America fino all'Australia, all'Africa, all'Asia; e nelle sue costituzioni è garantito il diritto di riunione che dunque è storicamente destinato a tutela delle minoranze contro la maggioranza che le domina e governa, poichè il diritto di riunione a favore delle maggioranze è un non senso, è un assurdo.

La maggioranza fa quel che vuole perchè ha il monopolio politico nelle mani: è a difesa delle minoranze che l'articolo 32 dello Statuto riconosce il diritto di riunione perchè questa è appunto la differenza tra il regime dispotico assoluto e il regime libero costituzionale che in Italia si attuava collo Statuto del '48. Infatti prima chi concedeva o negava il diritto di riunione era il despota, fosse pure un uomo intelligente. E giacchè un despota intelligente è una fortuna che può capitare ad un popolo, noi riteniamo per esempio che, se si inventasse una macchina per fabbricare i despoti intelligenti ed onesti, potrebbe anche in qualche parte accettarsi la teoria di coloro che dicono preferibile un dittatore o un despota ad una maggioranza parlamentare; ma poichè questa macchina non è stata inventata, non possiamo che attenerci al regime dello Statuto del '48 che consiste nella libertà garantita agli eterodossi, perchè fuori della libertà agli eterodossi non c'è regime costituzionale.

Così il Governo non può più dire adesso che permette si stampino soltanto i libri che sostengano opinioni ortodosse; ormai è riconosciuto che la scienza progredisce appunto per la libertà che il regime costituzionale accorda al pensiero, ossia per la libertà di poter stampare le opinioni le più eterodosse che si possano immaginare.

Ora, si dice, ma chi vi nega il diritto di pensare? Sta bene: ma quello che vale per la libertà di pensare vale per la libertà di riunione, e, a suo tempo vedremo, come per la libertà di associazione, che sono i mezzi che

la civiltà ha sviluppati per la diffusione del libero pensiero.

Atteniamoci ora al diritto di riunione e confermiamo che se noi invochiamo il diritto di riunione, lo invochiamo appunto nei casi in cui l'eterodossia delle opinioni sostenute, propugnate, propagandate darebbero alla polizia il pretesto di negare le riunioni che sono la conquista storica del regime libero costituzionale.

Ed io non lo voglio dire con le mie parole soltanto, ma ho trovato negli *Atti Parlamentari* nostri un documento di una autorità incontestabile, ed è la relazione Boncompagni dell'8 luglio 1862 sul progetto presentato allora sulle associazioni, ma che vale perfettamente anche per le riunioni.

Di quella Commissione parlamentare facevano parte, per dire dei sommi, il Mancini e lo Spaventa, e fu relatore il Boncompagni, ortodosso se ce ne fu, il quale nella sua relazione così parlava dell'articolo 1 del progetto presentato dal Ministero :

« In terzo luogo l'articolo 1 del progetto, dà il carattere di reato alla diffusione di principii contrari allo Statuto. »

Quindi, dice e sostiene il Boncompagni, questo articolo non si deve approvare.

« La legge sulla stampa punisce coloro che abbiano manifestato voti e minacce di distruzione dell'ordine monarchico costituzionale. Il Codice penale punisce la provocazione a commettere reati, come ogni scritto o fatto che sia di natura tale da eccitare lo sprezzo contro le istituzioni costituzionali. La punizione inflitta alla diffusione di principii contrari allo Statuto procederebbe assai più oltre. Una così fatta disposizione colpirebbe ogni discussione che approvasse un sistema diverso da quello che si trova consacrato in un articolo qualsiasi dello Statuto, e così opporrebbe un ostacolo insuperabile a quel pacifico svolgimento di opinioni per cui migliorare grado grado l'ordinamento politico degli Stati. »

Ora, quando vediamo un uomo dell'ortodossia politica del Boncompagni che, a nome del Mancini e dello Spaventa, dice che è anticostituzionale un articolo di legge che voglia colpire la diffusione di principii contrari allo Statuto, ditemi voi chi è il sovvertitore di ogni diritto pubblico costituzionale italiano, quando, a chi interroga da questo settore della Camera, protestando con-

tro un'impedita riunione repubblicana o socialista, il sotto-segretario di Stato per l'interno si limita a rispondere che il Governo ha sciolto la riunione, o l'ha vietata perchè tendeva alla diffusione di principii contrari allo Statuto. Ma allora perchè ci dovrebbe essere lo Statuto, se non avessimo conquistato la libertà di discutere se lo Statuto è utile o no agli interessi del Paese, se si possa o no modificare o completare, se la legislazione debba o no rispondere meglio alle condizioni del Paese dopo un mezzo secolo dalla nostra rivoluzione storico-civile? Ma allora dunque voi volete portare la China in Italia, oltre che portare l'Italia in China, se volete che qui l'ordinamento sociale e politico resti mummificato così come i nostri padri lo videro nel 1848, e negate alle generazioni future il diritto che la storia loro dà, mediante la critica delle generazioni presenti, di rilevare le magagne, gli errori, i difetti dell'ordinamento attuale per arrivare a quello che il Boncompagni chiamava il miglioramento graduale dell'ordinamento politico dello Stato.

Ed ecco allora perchè tutto quello che si va dicendo in questi giorni da certuni contro l'ostruzionismo portato dall'estrema sinistra in difesa del diritto di riunione, di associazione e di stampa, non ha punto ragione di essere come accusa contro di noi. L'estrema sinistra in questo caso compie un atto doveroso di legittima difesa.

Presidente. Questo lo dicono loro.

Ferri. Altri diranno diversamente, ma noi diciamo questo. Noi facciamo un atto di legittima difesa del diritto di riunione per tutti gli eterodossi, e l'ostruzionismo non è una tattica parlamentare da condannarsi e da sprezzarsi, se la nostra antichità classica e romana ce ne dà un esempio solo, è vero, ma eccellente, e che riuscì a salvare e ad ottenere il rispetto della legge. E se nelle nostre scuole s'insegna l'ammirazione per Marco Porcio Catone, il personificatore della virtù romana. (*Ooh! ooh!*)

Si, ho detto: Marco Porcio Catone. E noi siamo orgogliosi di ricordare alla Camera questo episodio di ostruzionismo nella grande Repubblica romana, al quale l'estrema sinistra s'ispira oggi nella sua difesa ad armi legali del diritto di riunione, di associazione e di stampa.

Correva l'anno 60 avanti Cristo. (Ooh! ooh! a destra).

Presidente. Onorevole Ferri, non le basta fare l'ostruzionismo, che Ella e i suoi amici hanno inaugurato con grave danno dei lavori parlamentari, vuole anche farne l'apologia? (*Bene! — Ilarità.*)

Ferri. Permetta, onorevole presidente.,.

Presidente. (*Con forza.*) Ma non faccia l'apologia dell'ostruzionismo!

Ferri. ... è un ricordo classico storico; e come Lei ha permesso di citare la relazione Boncompagni, così...

Presidente. Ma quella aveva riferimento al diritto di riunione che si discute oggi, non all'ostruzionismo!

Ferri. Del resto, per le osservazioni tecniche che dovrò fare sulla legge, dovrò annoiare i colleghi ad ascoltarmi anche più di quello che non abbiano fatto finora. Ed allora perchè non vuol darci il sollievo di questo ricordo classico storico che importa un minuto solo di tempo?

Presidente. È tanto vasta la tela del suo discorso che mi pare non occorra fare altre digressioni!

Ferri. Giulio Cesare, il famoso capitano della antica Roma, dopo avere domata l'insurrezione della Spagna, tornava frettolosamente in patria sperando di essere eletto console dai suoi concittadini nelle imminenti elezioni; giacchè la legge che regolava le norme pel conferimento di questa suprema carica dello Stato stabiliva che l'aspirante al consolato dovesse trovarsi presente in Roma parecchi giorni prima della votazione, e comparire in pubblico tutto vestito di bianco (da cui la parola *candidato*). Ma il Senato romano, avuta notizia del ritorno di Giulio Cesare vincitore della Spagna, gli mandò incontro ambasciatori per annunziargli che gli concedeva l'onore di un solenne trionfo: per ottenere il quale, sempre secondo le leggi di Roma, il generale vincitore doveva arrestarsi fuori delle mura della città, tenere l'esercito sotto le armi e conservare il vestito militare, attendendo che il Senato romano gli fissasse il giorno per l'ingresso solenne. Cosicchè, nel nostro caso, Cesare era nell'alternativa di rinunciare alla speranza di ottenere il consolato, o di rinunciare all'onore del trionfo; e l'illustre capitano, non sapendo per quale decidersi, mandò a pregare il Senato di dispensarlo dall'ob-

bligo di rimanere fuori dalle mura della città.

Il Senato repubblicano, orgoglioso del suo concittadino, vincitore di tante battaglie, stava già per concedere a Cesare quello che egli chiedeva, violando così la legge: allorchè Marco Porcio Catone, l'uomo più integro e più rigido di quei tempi, considerando quanto fosse pericoloso in una repubblica costituire dei privilegi per un cittadino a danno delle leggi, sorse in piedi dichiarando innanzi al Senato romano che non avrebbe cessato di parlare finchè non si fosse risposto negativamente alla domanda di Cesare. Parlò infatti senza interruzione per tutto quel giorno fino al calare del sole; e, venuta la sera, i senatori romani, vinti dalla costanza dell'impareggiabile cittadino repubblicano, che col l'ostruzionismo aveva salvata la santità della legge, rimandarono gli ambasciatori a Giulio Cesare rifiutandogli quanto egli aveva domandato. E Cesare ubbidì al decreto del Senato romano....

Presidente. Onorevole Ferri, ma lasci andare; si proponga di emulare Catone nelle virtù non nell'ostruzionismo! (*Ilarità — Approvazioni.*)

Ferri. « ... rinunciò al trionfo, depose le armi ed entrò nella città acclamato dai cittadini che lo elessero console; ma la legge così era stata salvata. » (*Bravo! Bene! — Applausi all'estrema sinistra.*)

Prima di venire all'esame delle tre ragioni fondamentali, secondo cui l'onorevole relatore giustifica la proposta dell'articolo 1 *bis*, ritengo necessario fare, in un tempo relativamente breve, due esami, il primo dei precedenti parlamentari nella Camera nostra per ciò che riguarda il diritto di riunione, il secondo, uno sguardo alla legislazione comparata (*Oh! oh!*) per vedere se non vi sia una legge speciale, che io indicherò alla Camera, la quale abbia già in un modo, secondo noi degno di imitazione, sancito il diritto pubblico e privato di riunione a traverso le tempeste più pericolose della storia contemporanea.

Il diritto di riunione nella Camera italiana! Ma credete voi che la nostra opposizione, così vivace, alle proposte del Governo sia senza precedenti nella Camera italiana? Se la nostra opposizione fosse il frutto cervelotico del capriccio di una o di altra parte di questo settore, essa non avrebbe seguito

non solo nella sua applicazione, ma nemmeno nella pubblica opinione. Se noi domani ci opponessimo alla discussione di una legge portante qualche riforma tributaria, economica od amministrativa, io sono sicuro che le proteste vere e sostanziali del Paese verrebbero contro di noi; ma ora contro di noi non vi sono che giornali che fingono di fare delle proteste, ma che fanno perfettamenteamente che il paese almeno dorme tranquillo e dice: finchè dura l'ostruzionismo dell'estrema sinistra, la Camera non farà nè leggi di nuove spese, nè leggi di nuove imposte, e questo è tanto di guadagnato. (*Oooh! oooh! — Rumori*).

Presidente. Ma Ella interpreta a modo suo la volontà del paese!

Una voce a destra. Il paese è rappresentato dalla maggioranza.

Ferri. Se i miei avversari volessero interrompere ad alta voce, sarebbe per me una specie di riposo.

Presidente. Se ha bisogno di riposare, riposi.

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Rubini a venire alla tribuna per presentare una relazione.

Rubini. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sullo stato di previsione per la spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Presidente. Invito anche l'onorevole Morandi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Morandi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge relativo agli stipendi degli insegnanti delle scuole tecniche e degli istituti tecnici.

Presidente. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge di pubblica sicurezza.

Presidente. L'onorevole Ferri ha facoltà di continuare il suo discorso.

Ferri. Nella seduta del 30 aprile 1869 il deputato Macchi presentò e svolse una inter-

pellanza per la proibizione di pubbliche adunanze indette a favore della Polonia; ma quel dibattito parlamentare si risolse quasi in una specie di soliloquio da parte dell'interpellante, e non diede luogo ad un vero e proprio precedente parlamentare che noi possiamo invocare.

Occasione più solenne e concludente fu quella offerta dall'interpellanza Cairoli, nella seduta dell'11 febbraio 1867. Le popolazioni del Veneto, che da un anno soltanto erano state ricongiunte alla patria libera, avevano preso sul serio le garanzie statutarie sul diritto di riunione e, nei primi del 1867, avevano indetto Comizi pubblici, per discutere il disegno di legge sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Il Governo d'allora proibì tutte quelle riunioni, e l'onorevole Cairoli ne mosse interpellanza al ministro dell'interno, Bettino Ricasoli. A proposito di quella proibizione vennero in campo le due opinioni, l'opinione restrittiva del Governo, l'opinione liberale dell'interpellante, alla quale si unì fortunatamente quella della Camera.

L'onorevole Cairoli disse: « Ma perchè il Governo ha proibito preventivamente le riunioni, che le popolazioni del Veneto avevano indetto, per discutere il progetto dell'Asse ecclesiastico? Quella legge che poi gettava nel baratro dei bilanci italiani, più di mezzo miliardo di patrimonio di beni ecclesiastici, che è sfumato, senza che il paese ne abbia avuto un sensibile e duraturo miglioramento; mentre, se bene amministrati, quei 6 o 700 milioni avrebbero potuto realmente redimere economicamente il nostro paese, invece che sparire nelle anfrattuosità della burocrazia e delle spese inutili! L'onorevole Cairoli si sentì dire dall'onorevole Ricasoli questo: « che in Italia non vi è una legge speciale, che regoli il diritto di riunione, » e che « quando non c'è legge speciale che regoli un diritto statutario, questo è sottoposto alla discrezione del Governo. » Questa era la teorica cruda del ministro dell'interno, il quale affermava più sinceramente che non si sia fatto dopo: io non voglio avere a mia disposizione i diritti statutarî, se non esiste una legge speciale che li disciplini. Insorse allora l'onorevole Mancini, e sostenne che questa era una eresia contro il regime costituzionale; e nella seduta dell'11 febbraio 1867 diceva l'onorevole Mancini: « Tutte le

volte che le leggi non regolano e non limitano l'esercizio di un diritto, non rimane che intera e inviolabile la libertà.

« La differenza sola che passa, fra un Governo costituzionale ed un Governo assoluto e arbitrario, se io non fallo, in ciò è riposta, che in un reggimento costituzionale non appartiene alla volontà dei ministri, ma al solo potere legislativo con l'emanazione delle leggi, determinare il limite all'esercizio della libertà dei cittadini, e dopo che è limitata allora segna, precisamente, l'estrema linea, oltre la quale comincia il pericolo riconosciuto per l'ordine sociale; mentre invece nel Governo assoluto (fosse anche talvolta di un principe onesto) dipende unicamente dal criterio personale e dalla personale estimazione, ravvisare in qualunque caso, e nell'esercizio più innocuo di un diritto, la minaccia di un pericolo per la società, e determinare con un apprezzamento discrezionale, dove debba arrestarsi l'uso lecito della libertà dei cittadini.

« Quindi, se quella proposizione del ministro Ricasoli potesse essere accettata docilmente dalla Camera, noi avremmo ad un tratto ridotta la libertà una vana parola, e cancellata ogni sostanziale differenza fra due forme di Governo, una delle quali rappresenta inevitabilmente la negazione di ogni pubblica guarentigia. »

E l'onorevole Mancini proponeva allora un ordine del giorno concepito in questi termini:

« La Camera, considerando che il Governo farà cessare gli impedimenti che si oppongono al libero esercizio del diritto costituzionale di pubblica riunione dei cittadini, finchè non trasmodi in offesa alle leggi e colpevoli disordini, passa all'ordine del giorno. »

Quest'ordine del giorno dell'onorevole Mancini fu approvato dalla Camera con 136 voti contro 104, contro le dichiarazioni del ministro dell'interno onorevole Ricasoli.

Non è esatta, dunque, come, ieri, ricordava a proposito l'onorevole Marescalchi, non è esatta l'affermazione dell'onorevole Grippo nella sua relazione, quando dice che, nella Camera italiana, sempre, l'Assemblea nazionale ha ratificato le restrizioni al diritto di riunione compiute dal Governo. Non sempre, onorevole relatore, e per esso, poichè non lo vedo al banco della Commissione, non sem-

pre, onorevole presidente della nostra Commissione. Non sempre, perchè l'onorevole Mancini presentò quell'ordine del giorno che fu approvato l'11 febbraio 1867, ed è questo un atto solenne della nostra Camera che disapprova, invece, le restrizioni governative al diritto di riunione ed al suo libero esercizio. Certo, vi furono altre occasioni in cui la maggioranza della Camera approvò, invece, la politica restrittiva dei ministri dell'interno; così tutti ricordano, nel 1878 e nel 1880, le discussioni a proposito dello scioglimento dei circoli repubblicani Barsanti; tutti ricordano, nel 1879, dopo l'attentato Passanante, la discussione avvenuta in questa Camera e sostenuta dall'onorevole Depretis, come ministro dell'interno.

Ma se ci sono precedenti nella Camera nostra, vi è, però, un precedente anche più importante di quelli, e più solenne, ed è la stessa legge di pubblica sicurezza che voi, ora, volete modificare.

La legge di pubblica sicurezza, proposta dal Ministero Crispi nel 1889, portò, come innovazione, l'articolo 1º, il quale non fa altro che dire: « I promotori di una pubblica riunione hanno l'obbligo del preavviso », ma non riconosce nell'autorità di polizia il diritto di proibire preventivamente una riunione sotto il pretesto dell'ordine pubblico. E quando da questi banchi della Camera i deputati dell'Estrema si opposero alla stessa necessità del preavviso, il ministro dell'interno di allora disse: « Ma noi non domandiamo nulla che sia contrario alle leggi statutarie del nostro Paese, perchè lo Statuto d'Italia condanna il regime preventivo e noi di regime preventivo non ne stabiliamo con questo articolo. Il preavviso non è che una misura di guarentigia dell'ordine pubblico, perchè l'autorità di polizia reprimerà, se la necessità dei fatti lo imporrà; non potrà mai compiere preventivamente la proibizione, in conflitto ed in offesa del diritto dei cittadini di liberamente riunirsi. »

Queste dichiarazioni del ministro dell'interno del 1889, soddisfecero la Camera, la quale, nella sua maggioranza, approvò l'articolo primo della legge di pubblica sicurezza, la quale legge continua, adunque, nel sistema della repressione per tutti i disordini, delitti e tentativi di delitti, che si compiono in una riunione o in occasione di una riunione, ma non ha voluto sancire la restrizione preven-

tiva che il Decreto del dicembre 1892 portava nella Colonia Eritrea, e che l'articolo in discussione vorrebbe portare entro i confini d'Italia.

Nel 1891, in Roma, si tenne un Comizio pel primo di maggio, nella piazza di Santa Croce in Gerusalemme, e tutti ricordano che ne nacquero gravi inconvenienti. In seguito a questi, l'onorevole Bonghi propose un articolo aggiuntivo all'articolo 1 della legge di pubblica sicurezza, il quale articolo aggiuntivo può dirsi il padre diretto dell'articolo 1 bis proposto dal Ministero. Esso suonava così: « Il Governo in caso di contravvenzione (cioè di mancato preavviso) o di pericolo per la pace pubblica, può impedire che la riunione abbia effetto. »

Ebbene, questa proposta dell'onorevole Bonghi si è risolta in un precedente favorevole per noi.

Essa affidava e solo al Governo il diritto di proibire una pubblica riunione, ossia implicitamente imponeva almeno uno scambio di istruzioni fra agenti e funzionari subalterni e provinciali e i membri del Governo residenti nella capitale, e quindi una necessità di motivazioni e di deliberazioni non tumultuarie, ma riflesse: nonostante ciò, il ministro dell'interno Nicotera, che era un uomo il quale, nella sua vita politica, aveva dimostrato di non avere soverchi scrupoli verso il diritto di riunione e di associazione, nonostante la sua indole politica, ritenne contraria alle guarentigie statutarie la proposta Bonghi, e dal banco dei ministri si oppose non solo alla sua approvazione, ma perfino alla presa in considerazione, a quella presa in considerazione che si dice non essere altro che un atto di galateo parlamentare.

Ci sentiamo ogni tanto dire, per persuaderci a non fare un'opposizione energica ai nostri avversari ed a proposte che crediamo lesive dei diritti popolari, che dovremmo almeno rispettare il galateo, le convenienze e tanti altri inciampi, che il ministro Nicotera non volle rispettare, quando si trattava per lui di respingere una proposta che feriva in pieno cuore le guarentigie costituzionali del nostro paese.

Il galateo è necessario nei rapporti personali, ma quando si tratta di collettività, di maggioranza e minoranza, che combattono l'una per i suoi interessi e privilegi, e l'altra per

gli interessi delle classi che rappresenta, il galateo significa o una transazione di coscienza, o una debolezza di energia difensiva. (*Approvazioni*).

Il Nicotera violò il galateo parlamentare contro un uomo della potenza d'ingegno di Ruggero Bonghi, e si oppose persino alla presa in considerazione. Sicchè l'onorevole Bonghi ritirò la sua proposta.

Nella seduta del 21 maggio 1891, contro la proposta del Bonghi, prima del ministro dell'interno, aveva tuonato la voce eloquente di Felice Cavallotti, ed io sono orgoglioso di ripeterne qui alcuni periodi, che riassumono col fuoco della sua eloquenza gli argomenti più potenti in favore del diritto di riunione, e delle minoranze, delle quali appunto è guarentigia di libero sviluppo politico e civile. Diceva l'onorevole Cavallotti: « Ai Governi, finchè saranno Governi, e sapranno disimpegnare le loro funzioni elementari, basterà aver sempre a propria disposizione, e senza farne inutile e provocante sfoggio, abbastanza forza pubblica per far sì che le riunioni pubbliche non si snaturino, non escano dal loro ambito pacifico, e non erompano a guerra civile. Fino a quando vi saranno delle leggi che contemplino e puniscano i reati che nelle riunioni pubbliche si possono commettere, fino a che un Governo camminerà con l'opinione pubblica, ascolterà i bisogni del paese, e saprà andare d'accordo con le grandi correnti della coscienza nazionale, esso non avrà mai a temere da riunioni pubbliche più di quello che esso abbia a temere da qualunque altro accidente della pubblica vita, in un regime di libertà. » Queste parole di Felice Cavallotti, seguite da altre, mi fanno, come intermezzo, rammentare le grandi parole di Cesare Beccaria, quando egli, nel rapporto delle leggi punitive, sosteneva il diritto delle pubbliche libertà. Egli diceva: non si può sopprimere l'acqua e il fuoco, perchè l'acqua qualche volta annega, e il fuoco qualche volta incendia. Ebbene, diceva Cavallotti, non potete proibire tutte le riunioni, perchè qualche volta le riunioni possono dar luogo ad escandescenze ed anche a reati, per la repressione dei quali vi sono il Codice penale e le leggi speciali. Gli è che, quando un Governo sa di andar contro i bisogni del paese, contro le grandi correnti della coscienza nazionale, allora, il Governo, qualunque esso sia, quale che sia l'uomo che

o dirige, ed il nome che ha sulla bandiera, allora il Governo sente molesta la voce delle pubbliche riunioni; allora, sotto il pretesto dell'ordine pubblico, vuole, preventivamente, avere il diritto di proibirle, per imbavagliare il paese, affinchè questo non abbia neanche il diritto, il conforto, il sostegno di far sentire la propria libera voce, per manifestare i propri bisogni, per far riparare i torti del Governo. (*Approvazioni a sinistra*).

Quando un Governo è in accordo con la coscienza pubblica del Paese, le pubbliche riunioni non costituiscono un pericolo per esso. Dica, dunque, il Governo che, con queste proposte, vuol soffocare ogni diritto di manifestazione nel Paese, e sia pure anche nella minoranza (e noi sosteniamo che si tratta della vera maggioranza del Paese sopra cui si è imposta una oligarchia imperante e dominante) sia pure anche nella minoranza; ma come potete voi impedire, oggi, per la spedizione in China, domani, per la legge sul domicilio coatto, posdomani, per una amnistia, e via via pei grandi problemi della vita politica nazionale, come potete voi impedire, sotto il pretesto dell'ordine pubblico, che, in un Comizio, oratori di parte popolare, di qualunque partito politico siano, dal clericale a qualunque altro il più conservatore, come volete voi impedire che essi esprimano liberamente le varie correnti dell'opinione nazionale? E come può il Governo non desiderare di conoscere la bussola di queste varie correnti dell'opinione nazionale, anzichè rinchiusersi nell'esagerazione dei propri poteri, di potere esecutivo irresponsabile, il quale, tutto al più, farà la commedia parlamentare di venire a domandare un *bill* d'indennità, dopo che le guarentigie statutarie saranno state da esso assolutamente violate e compresse nel popolo? (*Bene! Bravo! a sinistra*).

Ora noi sosteniamo che i precedenti della Camera italiana dimostrano il nostro buon diritto d'opporci a qualunque provvedimento legislativo che dia potere di proibizione preventiva al Governo. E questa nostra opinione, che può sembrare eterodossa e sovversiva, è stata, invece, suffragata dall'autorità di un altro grande uomo parlamentare del nostro Paese, dell'onorevole Spaventa, il quale, nella sua famosa monografia sulla *Giustizia nella amministrazione*, sostenne una teorica sul diritto di riunione e di associazione, che noi potremmo trovare assolutamente degna di es-

sere esposta da un deputato di questo estremo settore.

L'onorevole Spaventa, il quale non badava ai piccoli, transitori opportunismi della vita politica, in quel lavoro magistrale che apriva veramente nel nostro Paese una vena legislativa di ordinamento libero e civile, portando nel ramo amministrativo il regno della giustizia, sia pure con imperfezioni che meritano di essere corrette, ma che segnano certo uno dei pochi progressi nella legislazione civile del nostro Paese; l'onorevole Spaventa, parlando del diritto di riunione e di associazione, diceva: « Bisogna distinguere gli atti esecutivi dagli atti preparatori. Quanto agli atti esecutivi il Governo ha il diritto di reprimerli, perchè essi costituiscono un tentativo di reato, un tentativo di offesa alla legge; e il Governo, appena l'esecuzione materiale comincia, assume il diritto e il dovere di reprimerli, senza aspettare che essi arrivino alla consumazione del delitto. Ma quanto agli atti preparatori, egli diceva, la loro immediata repressione non è nè corretta, nè legale, ma è l'arbitrio sostituito alla legge. »

Orbene, se questo diceva l'onorevole Spaventa, a proposito degli atti preparatori, che sono, poi, atti materiali di estrinsecazione del pensiero criminoso, che sono quelli che i tecnici chiamano il conato remoto, non prosimo alla consumazione del reato, che cosa diremo noi delle riunioni, dove non c'è che la manifestazione di opinioni, le quali, evidentemente, qualunque sia il loro contenuto, quando non siano una provocazione diretta e precisa a commettere un determinato delitto, sono anche meno degli atti preparatori? e possiamo noi ammettere che siano soggette alla prevenzione o alla repressione dell'autorità governativa? L'arbitrio sostituito alla legge, diceva Spaventa, sarebbe la repressione degli atti preparatori; ed allora quale frase dovremmo adoperare noi per la repressione preventiva, poichè questa che si chiama prevenzione di polizia non è che una forma di repressione preventiva? L'autorità del Governo, della polizia, quando proibisce una pubblica riunione, la reprime preventivamente, vale a dire che essa comincia la sua funzione anticostituzionale, contraria alle libertà civiche, prima ancora che vi sia la manifestazione di un atto preparatorio, prima ancora che vi sia la manifestazione di un pensiero. Sul solo carattere politico dei pro-

motori della riunione l'autorità di polizia si basa per dire: chi propone questa riunione è un deputato o un propagandista repubblicano o socialista o clericale, io perciò la proibisco, perchè, sapendo come questa gente la pensa, non voglio che nella riunione pubblica le loro opinioni siano manifestate.

Evidentemente più in là di così non si può andare nella tirannide contro le libertà popolari, perchè si viene a punire, a proibire, a reprimere, non solo l'atto esecutivo, come di diritto, non solo l'atto preparatorio, e neppure la manifestazione di un'opinione, ma la previsione, l'aspettativa della manifestazione di un'opinione, dato il carattere politico dei promotori di una riunione. (Bene! Bravo! *all'estrema sinistra*).

Ma allora di questo passo, se volete risalire l'albero genealogico, dovete impedire ad ogni uomo che non sia bollato di ortodossia politica e sociale, ogni manifestazione della sua vita civile: se è un professore gli impedirete di fare lezione. E quante volte non si è udito dire da certuni che i professori non debbono avere il diritto di professare dottrine eterodosse dalle cattedre pagate dallo Stato! Prima di tutto, pagate dallo Stato vuol dire pagate da tutti i contribuenti di tutti i partiti politici, perchè se le leggi delle imposte dicessero: solo gli ortodossi in politica pagano le tasse, e con le tasse pagheremo lo stipendio ai professori, capisco che il ragionamento sia buono.

Non sarebbe leale che i professori adoperassero gli stipendi pagati dai contribuenti ortodossi per fare propaganda di idee scientifiche eterodosse; ma poichè le tasse vengono pagate anche dai socialisti, dai clericali, dai repubblicani, e l'agente delle imposte è l'unico funzionario pubblico in Italia che non si preoccupi del colore politico di colui che capita sotto la sua attività fenomenale (*Ilarità*), evidentemente, se i danari di tutti i partiti politici entrano nelle casse dello Stato, allora i professori dalla cattedra, anche se siano professori ufficiali, hanno diritto di manifestare tutte le opinioni scientifiche, per quanto eterodosse, appunto, perchè la scienza moderna è progredita, quando la borghesia ha dato al mondo civile l'atmosfera del libero pensiero.

E voi non potreste, con un'altra restrizione mentale dire: sta bene, concediamo al professore che faccia la propaganda etero-

dossa nell'ambito sereno dell'Università, ma fuori dell'Università, no!

Allora il professore non può andare nei *restaurants*, nelle osterie, come fu fatto per un professore socialista di una città lombarda, al quale si fece rimprovero di far propaganda anche nelle osterie; uomo che onora la scienza storica italiana e pel quale si ebbero anche riparazioni ufficiali, ma contro il quale si trovarono funzionari i quali dissero che il professore poteva spiegare la storia, come egli credeva, dalla sua cattedra ufficiale, ma non poteva andare in un comizio o in una riunione popolare a propagare quello che è riservato soltanto alle intelligenze privilegiate di coloro che possono arrivare all'Università.

E allora si capisce che, una volta incamminati su questa strada, non si sa dove si arriverà nelle restrizioni.

Non so fin dove si arriverà, appunto, perchè il mondo moderno (e con questa osservazione chiudo questo sguardo retrospettivo dato ai nostri precedenti parlamentari) (*Si ride*), il mondo moderno, col regime rappresentativo, non soltanto come fu sancito negli articoli della carta costituzionale, ma soprattutto come si svolse e fu esercitata liberamente per il progresso civile della nazione italiana dal 1848 ad oggi, bisogna con franchezza riconoscerlo, ha dato forza rivoluzionaria ad una manifestazione dell'attività umana, che certo nessuno avrebbe immaginato potesse avere la potenza e l'energia progressiva che essa ha conseguito sin ora.

Voglio accennare alla forza delle chiacchiere.

Io credo che le chiacchiere siano la forza più rivoluzionaria che esista nel mondo moderno.

Una voce al centro. Purtroppo è vero!

Ferri. Molte volte dire gli avversari, che non conoscono la psicologia del popolo e che non sanno come la pensano i contadini e gli operai nelle loro gazzette e anche nei loro discorsi dicono così: voi agli operai non date che chiacchiere.

Con ciò i nostri avversari s'illudono prima di tutto di diminuire la nostra dignità intellettuale, chiamandoci dei chiacchieroni; in secondo luogo, s'illudono di aprire gli occhi agli operai ed ai contadini dicendo loro: guardate che la propaganda socialista non vi fa aumentare di un soldo il vostro salario giornaliero, anzi vi esporrà ad essere

licenziati dai padroni e ai pericoli degli scioperi. I propagandisti non vi danno che chiacchiere, sono tanti chiacchieroni. È vero: noi non diamo che chiacchiere.

Presidente. Pare che io voglia dimostrare anche troppo qui dentro. (*Viva ilarità*).

Ferri. La sua osservazione, onorevole presidente, è genialmente vera.

Presidente. Non creda che io voglia fare parzialità; se dico una cosa, si è perchè la sento.

Ferri. Anch'io.

Presidente. E perchè, ripeto, mi affligge vedere prolungata la discussione in questo modo. Non c'è maniera di applicare il regolamento, perchè sono ribelli a qualunque esortazione.

Ferri. Ma, onorevole presidente, io posso esporre le mie idee in una forma più o meno lieta, però sono convinto che nel contenuto del mio pensiero c'è una serietà che non offende nessuno e che può stare almeno alla pari di quella di qualunque mio collega. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Presidente. Onorevole Ferri, non cerchi di alterare il senso delle mie parole: io non ho voluto toccare la sostanza del suo discorso, ho fatto allusione alle digressioni interminabili da Lei fatte, all'uscire dal tema, al prefiggersi di andare per le lunghe, perchè, in fondo, questo è il suo pensiero e contro questo io protesto. (*Bravo! — Approvazioni a destra*)

Ferri. Io credo che Ella interpreti inesattamente il mio pensiero quando dice che esso esce dall'argomento.

Quando io dico che le chiacchiere sono una forza rivoluzionaria sono nell'argomento, perchè, quando voi proibite una riunione, che cosa proibite se non il diritto di chiacchierare? Voi, che ci dite che noi non siamo che chiacchieroni, che le chiacchiere non concludono nulla; perchè, dunque, avete tanta paura delle nostre chiacchiere, che ci impedisce di andare nei comizi pubblici a chiacchierare?

Io sostengo che noi dobbiamo avere il coraggio di dire che nel mondo moderno la parola, che altri per disprezzo di avversario chiama chiacchiera, la parola è la grande forza rivoluzionaria del mondo moderno. Noi, che vogliamo adoperare i diritti civici per lo scopo, a cui accennava l'onorevole Boncompagni nella sua famosa relazione, di arrivare, cioè, al miglioramento degli ordina-

menti politici e sociali dello Stato, noi ci proponiamo questo metodo, di svolgere la coscienza nel popolo, di infondere opinioni chiare e precise nella sua testa; e, per mettere opinioni chiare e precise nelle teste dei cittadini italiani, il diritto di riunione è una delle forme più efficaci, è una delle conquiste più intangibili del mondo moderno.

Nei paesi anglo-sassoni il diritto di riunione segna la storia del progresso politico e civile, perchè i *meetings* in Inghilterra, e tanto più nei popoli anglo-sassoni del Nord d'America, non sono un diritto, riconosciuto paternamente dal Governo, ma le stesse costituzioni li ammettono come organi della pubblica coscienza politica e sociale e freno al Governo, e allo stesso potere legislativo.

La stampa è uno di questi mezzi e di ciò parleremo quando verrà in discussione l'articolo riguardante la stampa.

L'associazione è un altro di questi mezzi e ne parleremo a suo tempo. Oggi parlo del diritto di riunione. Perchè i nostri avversari non vanno anch'essi a chiacchierare in pubbliche riunioni?

Noi siamo felici, o signori, quando possiamo registrare nei nostri giornali tutte le riunioni, che i partiti conservatori più avanzati e liberali dell'alta Italia tengono di tanto in tanto per dibattere, appunto, i problemi della politica nazionale! Ma se ad ogni modo coloro, che appartengono alla maggioranza politica dominante, non intendono far uso del diritto di riunione, perchè si godono l'*uti possidetis*, debbono riconoscere nella minoranza il diritto di parlare liberamente al popolo, di spiegare i dietro-scena, le ragioni, i motivi di questa o di quella proposta di legge, il significato di questo o di quello episodio della vita politica, dell'indirizzo governativo. Il Governo, che s'illuda di assicurare la propria vita e la vita delle istituzioni in genere comprimendo queste manifestazioni della vita libera contemporanea, secondo me, fa male i suoi conti, perchè oramai, dopo mezzo secolo di pratica, sia pure incompleta, anche nel nostro Paese, non c'è forza, nè genio d'uomo, che possa far tornare indietro il fiume della civiltà dalla foce verso le sue sorgenti. (*Bravo! all'estrema sinistra*).

Un grande titano della reazione europea, il principe di Bismarck, si è spezzato di fronte al diritto di riunione e di associazione, che

la grande corrente popolare nel suo paese portava innanzi come necessità della storia; perchè la storia questo vuole e la storia passa ad ogni costo! (Bravo! *all'estrema sinistra*).

Questo che io dico è forse artificio di avvocato politico per una tesi sovversiva? No, posso citare un'altra autorità più che ortodossa, vivente questa, il presidente del Consiglio di Stato. Il senatore Saredo, in una sua monografia sulle adunanze pubbliche, così riassume il suo concetto a proposito del diritto della pubblica opinione di manifestarsi nelle riunioni pubbliche:

« Il Governo libero non si estrinseca solo nelle discussioni del Parlamento e in quelle della stampa. Esso si esplica altresì in tutte le manifestazioni della pubblica opinione. Quando un progetto di legge tocca un grande interesse nazionale, le discussioni preliminari che si fanno nel paese intorno ad esso sono una preziosa cooperazione all'opera legislativa.

« Ideale di un Governo libero sarebbe perciò questo, che ogni risoluzione importante fosse prima maturata nella pubblica coscienza mediante la discussione nella stampa e nelle riunioni, sicchè il Governo ed il Parlamento ne ricevessero guida e consiglio.

« Non è già che sia da desiderarsi vedere Governo e Parlamento deliberare sotto la pressione delle adunanze popolari, chè non vi sarebbe pericolo maggiore per le pubbliche libertà; ma è sapienza politica per un Governo e per un Parlamento studiare i bisogni dello Stato ed attuare le riforme man mano che ne apparisce la necessità secondo le manifestazioni della pubblica opinione. »

Ora se il Governo dicesse: io non impedisco che il paese manifesti la sua opinione sopra questo o quel disegno di legge, noi potremmo rispondere che, nella pratica del nostro paese, è avvenuto che il Governo ha sempre permesso le riunioni pubbliche quando esso sapeva che quelle riunioni pubbliche erano indette per approvare un disegno di legge. Ma quando si sapeva che la riunione pubblica avrebbe censurato il disegno di legge allora gli agenti subalterni e il Governo centrale hanno sempre proibito le pubbliche riunioni. E siamo arrivati a questo punto, che dalle autorità di polizia furono portate dinanzi ai Tribunali (i quali per fortuna hanno assolto) furono portate innanzi ai Tribunali, come rei di vi-

lipendio alla legge, i promotori, per esempio delle riunioni contro il disegno di legge sul domicilio coatto.

Ma come? È un disegno di legge che non è ancora legge, noi vogliamo discuterlo in riunione pubblica, accordando libertà di parola a chiunque, facendo il nostro ordine del giorno, lieti se partiti di altro colore faranno anch'essi una libera riunione, esponendo una opinione diversa e voi ci accusate di vilipendio alla legge dello Stato sol perchè censuriamo il disegno di legge che il Ministero A o il Ministero B viene proponendo dinanzi al paese?

La verità, dunque, è questa che, in Italia, il Governo, profittando della condizione di depressione economica e quindi morale e politica del paese, trova più comodo di non sentire lo svegliarino quotidiano della pubblica coscienza e segna con croce nera le città dove lo sviluppo della coscienza politica è più forte e dove la cittadinanza si è tanto imposta, oramai, che là gli stessi vostri prefetti devono riconoscere il diritto di riunione. Viceversa, in altre provincie del nostro paese, dove il popolo dorme accasciato nella ignoranza e nella depressione economica, i prefetti possono violarlo impunemente, anche perchè i rappresentanti politici di quelle provincie italiane sono ben lieti che i loro elettori dormano sempre la grossa e non domandino mai conto nè al deputato, nè al Governo dell'esercizio pratico del mandato nazionale, ma si trasmettono le elezioni dei deputati come una specie di diritto fidecommissario, come avveniva nel medio evo per i maggioraschi dell'aristocrazia detronizzata.

Nei paesi civili, invece, la riunione, il pubblico comizio è una manifestazione che risponde, del resto, alla ragione intima della società civile. Perchè io ritengo che, contro l'articolo 1 bis proposto dalla nostra Commissione, la ragione fondamentale di opposizione nostra si riassume nel concetto che il diritto di riunione è l'anima della società civile. Ma se voi immaginate che gli uomini, invece di essere animati dallo spirito della unione solidale, siano animati dallo spirito della misantropia eccentrica, evidentemente, la società civile non si forma nell'orda primitiva dell'umanità selvaggia, non progredisce nelle grandi monarchie orientali e medioevali nè negli Stati nazionali del mondo moderno.

Chi ferisce, dunque, il diritto di riunione ferisce l'anima stessa dell'associazione civile; difatti gli uomini che formano una Società politica, delegano il diritto di riunione ai loro rappresentanti nei Parlamenti e per essi ai governanti; ma in loro rimane la sorgente della sovranità sociale e del diritto di riunione, che è l'anima del consorzio civile. (Bene! Bravo! *all'estrema sinistra*).

Ora noi non neghiamo, come ha ammesso l'onorevole relatore, che si tratti in questo caso di disciplinare le relazioni tra il diritto individuale dei cittadini a riunirsi per scopi politici e il diritto della collettività o dello Stato di tenere l'esercizio di questo diritto di riunione nei limiti che garantiscano il rispetto della legge.

Noi siamo d'accordo in questo punto col relatore, ma arriviamo a conclusioni opposte, anche perchè egli non ha voluto ricordare l'evoluzione storica di questi due principii, dell'individuo e della collettività, che, a proposito del diritto di riunione, ha avuto manifestazioni così evidenti nell'antichità classica, nel medio evo e nel mondo civile contemporaneo.

Il relatore può insegnarmi che nelle repubbliche della Grecia classica coincideva il diritto di riunione coll'esercizio diretto della sovranità popolare. L'*agora* era la riunione popolare deliberante e legislativa; e accanto ad essa v'erano le riunioni straordinarie dei cittadini per cose estranee all'esercizio diretto del potere legislativo, così come Roma repubblicana aveva introdotto nel nostro paese i *comitia*. Oltre i *comitia ordinaria*, esercizio diretto della sovranità popolare, v'erano i *comitia extraordinaria*, quelli che si chiamavano *conciones* e che corrispondono agli odierni *meetings* o comizi popolari. Erav' allora il principio che la collettività prevaleva sull'individuo: la collettività esercitava il diritto di riunione come fonte primigenia della sovranità sociale; si è conservato, come sopravvivenza di questa sovranità popolare, in alcuni microscopici cantoni della Svizzera l'uso degli *allmendev*, ove il popolo si riunisce direttamente in assemblea legislativa.

Nel Medio Evo il diritto di riunione quasi scompare per ceder posto ad uno sviluppo più ampio del diritto di associazione. Le corporazioni medioevali segnano, infatti, il colmo del diritto di associazione, mentre il diritto

di riunione aveva, soltanto, manifestazioni precarie, e tuttavia più complete di quelle che le costituzioni moderne non abbiano.

Infatti in ogni costituzione moderna, e nell'articolo 32 del nostro Statuto è detto che i cittadini hanno diritto di radunarsi senz'armi. Nel medio evo, invece, il diritto di radunarsi era implicitamente e necessariamente legato all'uso delle armi. Ragione storica del fatto può essere che allora la qualità delle armi era meno pericolosa che oggi, e vi era una minore abbondanza di ricchezze mobiliari, onde la proprietà della terra, avendo un'enorme prevalenza nella società politica medioevale, le riunioni dei cittadini erano meno pericolose.

Nel secolo decimonono il diritto di riunione si riafferma in ogni costituzione dei paesi liberi e civili. Appunto l'ultima serie di considerazioni che dovrò sottoporre all'attenzione dell'egregio relatore e dei colleghi, riguarda il modo con il quale le legislazioni politiche dei popoli civili moderni disciplinarono il diritto di riunione. Noi vedremo come ogni costituzione civile abbia premura di sancire il diritto di riunione, e di paese in paese vi siano leggi speciali che disciplinino questo diritto. Vediamole, dunque, queste leggi speciali, e se qualcuna arriva all'audacia reazionaria dell'articolo 1 *bis*.

L'egregio relatore ha giuocato di abilità nella sua relazione, ed ha citato autori e libri, perchè gli autori e i libri si possono scegliere secondo le opinioni che sono più confacenti alla nostra tesi. Egli, però, non ha citato leggi, statuti e costituzioni di paesi stranieri, perchè ivi non avrebbe trovato esempi e precedenti che lo autorizzassero a sostenere il suo articolo 1 *bis*. Ora le costituzioni e le leggi non si cambiano per opinioni personali, ma sono quello che sono: sono il portato della storia e del diritto di conquista civile del paese, ed a questa fonte di erudizione l'egregio relatore ha voluto dare un ostracismo, che, se non rispondesse ad un abile concetto, sarebbe, assolutamente, indegno dell'altezza dell'argomento da lui trattato.

Io riparerò al suo abile silenzio, perchè ho interesse di citare alla Camera italiana le costituzioni e le leggi dei paesi civili, per vedere come esse abbiano disciplinato, e disciplinino ora che parliamo, il diritto di riunione. Vedremo, allora, non per ragioni più

o meno autorevoli, ma per precedenti parlamentari, ma per atti solenni di costituzione politica e di legislazione disciplinatrice quale sia l'anima della civiltà contemporanea, e se il vostro articolo 1 *bis* non segni una macchia nera nell'orizzonte brillante della civiltà europea alla fine del secolo decimonono.

Io riconosco, del resto, nel confronto fra la costituzione italiana, che dà la disciplina fondamentale del diritto di riunione, ed a cui si riferisce l'articolo 1 della legge di pubblica sicurezza e l'articolo 1 *bis* proposto dalla Commissione, il momento storico di transazione politica in cui le nostre libertà statutarie ebbero sanzione. In fatti la nostra Carta costituzionale si prestava per alcuni lati a tutte le mutilazioni ed agli oblii prudenti, che poi i Governi successivi vennero applicando nel nostro paese, perchè se volessi perdere altro tempo potrei fare un elenco degli articoli del nostro Statuto costituzionale che sono ormai caduti in disusuetudine, che sono come foglie secche nel nostro albero costituzionale e nella nostra pratica legislazione politica; foglie distaccate dall'albero legislativo, perchè i Governi sempre hanno favorito l'inclinazione neghittosa della vita politica italiana a dimenticare la ginnastica dei diritti che lo Statuto ci accordava.

E la ragione sta in ciò, che lo Statuto del 1848 segna un passo intermedio, una zona grigia nell'evoluzione politica dei paesi civili.

Il Medio-evo fondava la sovranità politica sulla delegazione divina; erano gli unti del Signore che esercitavano, per divina delegazione, la sovranità sul gregge dei popoli! Ora i popoli civili più avanzati hanno sostituito al fondamento divino il fondamento popolare, la volontà del popolo e della nazione, che, per esempio, negli Stati Uniti d'America costituisce il fondamento della sovranità esercitata dai poteri dello Stato, qualunque sia la forma politica di questo Stato medesimo.

In Italia noi siamo in una fase intermedia, perchè la suprema sovranità dello Stato, nella stessa intestazione delle nostre leggi, è fondata metà sulla grazia di Dio e metà sulla volontà della nazione e, quindi, per la prima parte tiene del regime assolutistico medioevale, per l'altra parte, del regime libero dei popoli civili. Si capisce

quindi che, nella nostra costituzione non si possa trovare una manifestazione così decisa, un riconoscimento così esplicito della sovranità del popolo, come unica ed assoluta sorgente della sovranità politica di tutti i poteri dello Stato.

Naturalmente il relatore della nostra Commissione non poteva disfare le ragioni storiche del nostro Statuto costituzionale ed egli non poteva non seguire questo indirizzo di transazione che segna l'origine ed il concetto della nostra sovranità politica. Ma quello che, per noi, costituisce un errore ed una illusione è questa: che, nelle proposte che la Commissione ci presenta noi vediamo uno studio accurato di rinforzare il principio della sovranità fondato sulla grazia divina, per indebolire la sovranità fondata sulla volontà popolare, mentre se voi volevate mettervi in accordo col concetto della civiltà e della vita politica contemporanea, dovevate ridurre al minimo quella sopravvivenza della grazia divina e dare, sia pure gradualmente, un sempre più energico sviluppo alla volontà popolare, come sorgente della sovranità politica. Ecco perchè, nello studio di legislazione comparata, il relatore non poteva trovare precedenti legislativi che potessero far prevalere il suo concetto a ritroso della vita politica contemporanea.

Egli non può trovare nella costituzione dei popoli moderni articoli che rappresentino un ritorno al principio medioevale degli unti del Signore; egli vedrà intorno a sé una foresta di esempi costituzionali e legislativi tutti concordi nell'affermare, invece, che il principio della sovranità risiede nella volontà collettiva del popolo, e la volontà collettiva del popolo si esplica, non soltanto con la delegazione ai poteri dello Stato costituito, ma col ritenere la sovranità anche per sé nel diritto di pubblica riunione, per le manifestazioni delle varie correnti politiche e sociali della pubblica coscienza.

Il Paese che, sotto un punto di vista, ha una tal quale analogia col nostro nello sviluppo storico e legislativo del diritto di riunione è certamente la Francia. La Francia, relativamente al diritto di riunione, è passata attraverso le più differenti ed opposte fasi nel riconoscimento del diritto stesso. Prima della rivoluzione borghese del 1789 il diritto di riunione era taciuto nel pensiero e nelle disposizioni legislative ed erano sol-

tanto proibite le riunioni a scopo religioso; vale a dire che nell'*Ancien Regime* di Francia il diritto di riunione era regolato in modo assolutamente contrario a quello con cui è regolato ora, per esempio, nella costituzione spagnuola e nella giurisprudenza italiana, le quali mettono restrizioni a tutte le manifestazioni del diritto di riunione e fanno eccezione soltanto per le riunioni a scopo religioso che esse intendono lasciare perfettamente libere.

Nell'*Ancien Regime* erano proibite le riunioni a scopo religioso per il grande fermento della rivoluzione economica che aveva preso il colore della protesta religiosa. Fu la dichiarazione dei diritti dell'uomo che, nel 1789, proclamava fra i diritti naturali il diritto di riunione. Senonchè questo diritto, proclamato in un modo così generico, soffrì ben presto restrizioni durante il periodo tempestoso dell'ultima fase della rivoluzione francese. Dal 1791 fino alla Costituzione dell'anno ottavo l'Assemblea legislativa diede ed emanò continue limitazioni al diritto di riunione, finchè il Codice penale Napoleonico del 1810 arrivò al massimo della reazione col diritto di prevenzione proibitiva delle riunioni pubbliche. Vale a dire che l'articolo 1 *bis*, proposto ora dalla nostra Commissione, rimetterebbe l'Italia nelle medesime condizioni politiche in cui si trovava la Francia nel 1810 sotto l'impero della tirannide napoleonica. Questo regime di restrizioni proibitive e preventive durò fino alla legge 10 aprile 1834 che regolò gli assembramenti sulle vie pubbliche. La proibizione dei banchetti politici segnò i prodromi della rivoluzione del 1848 per le proteste che la proibizione stessa sollevava nelle popolazioni delle più grandi città della Francia; dimodochè la Costituzione del 4 novembre 1848 dovette riconoscere libero il diritto di riunione, salve le esigenze della sicurezza pubblica, per le quali la giurisprudenza, soltanto, arrivò a ripristinare talune delle restrizioni che il Codice penale Napoleonico del 1810 aveva disciplinate. Il Secondo Impero, dopo il colpo di Stato del 2 dicembre, mentre lasciò apparente larghezza agli altri diritti politici, restrinse a poco a poco, più che potè, il diritto di riunione popolare.

La legge del 25 marzo 1852 sottometteva ogni riunione pubblica al permesso preventivo dell'autorità. Soltanto, nella legge del

10 giugno 1868, quando Napoleone III sentiva avvicinarsi i prodromi della rivoluzione che poi lo avrebbe detronizzato, largheggiò un poco sul diritto di riunione pubblica ordinando, però, che si tenessero in luoghi chiusi e con l'obbligo del preavviso; ma togliendo alla polizia il diritto della proibizione preventiva. Queste concessioni fatte ai diritti popolari del Secondo Impero agonizzante, non salvarono, naturalmente, l'Impero, sorto con quello che Victor Hugo chiamava: « Il delitto del 2 dicembre. »

Non lo salvava dalla rovina, che la storia fatalmente gli imponeva. Ma frattanto noi possiamo vedere anche di qui, come la storia del diritto di riunione in Francia avverta i Governi, che la compressione dei diritti naturali, e le tardive concessioni, quando la tempesta della coscienza pubblica si avvicina, non giovano ad impedire il formarsi di una coscienza rivoluzionaria, non servono poi a deprecare il destino politico di uno Stato, che sia andato contro i bisogni fondamentali del paese e della civiltà.

La Francia, anche col regime repubblicano, restò fino al 1881 con la legge napoleonica del 1863, perchè la pratica venne ad allargare i termini della legge; e infatti, tutte quelle sentenze della Cassazione francese, che io ho citato nel principio delle mie osservazioni, a proposito della distinzione fra riunioni pubbliche e private, quelle sentenze della Cassazione francese (lo avranno notato i colleghi dalla loro data), risultano essere tutte anteriori al 1868, cioè emanate durante il periodo di reazione politica, personificata nell'impero di Napoleone III.

Soltanto con la legge del 30 giugno 1881, ora vigente, la Francia ha disciplinato il diritto di riunione del suo popolo; e la Francia in questa legge del 1881, non mette al diritto di riunione pubblica che queste due restrizioni: che esse non si possano protrarre oltre le ore 11 di sera; in secondo luogo, che ci sia l'obbligo del preavviso.

Delle riunioni private, la legge del 1881 non parla affatto, sicchè anche qui, e nella pratica di esse, in Francia, le riunioni private sono assolutamente e completamente libere; non v'è più quell'esercizio di ginnastica giurisprudenziale e di casistica giuridica, per cui si va a vedere se la riunione privata di 80 o di 100 persone, debba dirsi

pubblica, relativamente alla popolazione del villaggio in cui si tiene la riunione.

Le riunioni private sono perfettamente libere, la polizia non le sorveglia, se non come essa sorveglia tutti i cittadini, o le Associazioni di cittadini che possono dar luogo a minacce di perpetrazione di reato; le riunioni sono sottratte ad ogni arbitrio e ad ogni potere della polizia.

Le riunioni pubbliche hanno l'obbligo soltanto del preavviso, senza che la polizia possa proibirle preventivamente, e non possono protrarsi oltre le 11 di sera.

Per parlare delle altre nazioni latine, con le quali l'Italia ha analogia di origine, o almeno di razza (giacchè questo argomento ha una certa importanza nella psicologia politica del nostro egregio relatore), la Spagna nella sua Costituzione (che i colleghi sanno essere del 30 giugno 1876), nella sua Costituzione, all'articolo 13, ha una espressione che grammaticalmente si presta forse a qualche commento, ma che nella sostanza è alla pari degli altri paesi civili. L'articolo dice: ogni spagnuolo, ha il diritto di riunirsi pacificamente.

Una voce. Solo? Come fa? (*Si ride — Commenti*).

Ferri. Ma la Spagna ha una legge speciale sul diritto di riunione, che svolge l'embrione contenuto nell'articolo 13; legge per la quale il diritto di ogni spagnuolo può comunicarsi cogli altri. Questa è la legge del 15 luglio 1880, sul diritto di riunione. In essa per le riunioni private non vi sono parole, dunque, regime di libertà. Per le riunioni pubbliche vuole il preavviso ventiquattr'ore prima, se sono tenute in luogo aperto al pubblico; se sono tenute all'aperto, ci vuole il permesso della polizia. Dunque, solo per le riunioni tenute all'aperto occorre il permesso preventivo della polizia; e l'articolo 2 della legge definisce che cosa è la riunione pubblica. Pertanto noi, da questa rapsodia di legislazione comparata, cominciamo già a raccogliere qualche elemento per gli emendamenti all'articolo 1 *bis* che si volessero presentare. Ad esempio, l'articolo 2 della legge spagnuola del 1880, dice: « Per riunione pubblica nel senso della legge, si intende quella che deve comprendere più di venti persone e deve tenersi in luogo dove gli organizzatori non hanno il loro domicilio abituale. »

Io non credo, che questa formula legislativa sia perfetta, sia per la limitazione del

numero di venti, che mi pare esigua (perchè ammettere che le riunioni di diciannove sono private e di ventuno pubbliche per una grande nazione, come del resto è anche la Spagna, poichè conta 18 o 19 milioni di abitanti e non è un piccolo paese come il Lussemburgo e la Serbia, dove il numero venti potrebbe essere secondo la giurisprudenza italiana più in rapporto con l'ambiente e la popolazione del Regno) sia, e soprattutto poi, per la restrizione dove dice che la riunione pubblica si tiene da organizzatori nei luoghi dove non hanno il loro domicilio abituale.

Ciò significa che il diritto di riunione nella Spagna potrà essere esercitato liberamente solo dai proprietari di edifici che abbiano dei grandi saloni, dove appunto, essendo essi nei loro domicili, potrebbero far convenire anche 200, 500, 1000 persone, se essi nella loro casa hanno una sala così ampia da potervi albergare volontariamente più di 20 persone.

È un tentativo che il legislatore spagnolo ha fatto; forse non è riuscito completamente, ma intanto noi vediamo che qui il legislatore si sforza di definire cosa è riunione pubblica, per venire a quelle distinzioni a e quelle guarentigie assolute del diritto di riunione privata, che è poi lo scopo ultimo di queste mie considerazioni; perchè io mi preoccupo, ora, soprattutto del diritto di riunione privata, che almeno ci sia garantito, quando anche il Governo voglia falciare e mutilare il diritto di riunione pubblica.

Nella legge del 1880, la Spagna si fa premura di dire che queste restrizioni non si applicano alle riunioni del culto cattolico e degli altri culti tollerati.

Sicchè, nella Spagna contemporanea, noi abbiamo il regime legislativo, in fatto di diritto di riunione, diametralmente opposto a quello della Francia prima della rivoluzione dell'89, dove invece le sole riunioni proibite erano quelle sotto il pretesto religioso.

In Italia si è pure agitata nella giurisprudenza pratica la questione del diritto di riunione nelle chiese.

La Commissione e la Camera mi insegnano, che la legge di pubblica sicurezza all'articolo 7 fa obbligo ai sacerdoti di un culto, o ai promotori di una pubblica riunione a scopo religioso, di dare preavviso all'autorità di pubblica sicurezza solo quando la funzione

religiosa debba farsi fuori dei luoghi destinati ordinariamente al culto.

Ci furono dunque di quelli che dissero: « Quando i sacerdoti indicano una riunione nel tempio, questa deve essere libera da ogni obbligo di preavviso, qualunque sia il suo scopo ». Ci furono delle sentenze della nostra Cassazione che espressero pareri opposti. Alcune dissero: « L'articolo 7 della legge di pubblica sicurezza esclude il preavviso per le riunioni in chiesa, e noi non possiamo distinguere dove la legge non ha distinto. Qualunque sia lo scopo di una riunione in chiesa, l'obbligo del preavviso non esiste. » Altre sentenze invece hanno stabilito, che quando si tratta di una riunione in chiesa avente però uno scopo laico o politico e non religioso, esiste l'obbligo del preavviso, ed i promotori che non lo danno 24 ore prima cadono in contravvenzione. Così la sentenza del 4 luglio 1894 ha stabilito: « Le riunioni dei fedeli nelle chiese non sono soggette all'obbligo del preavviso, neppure se in occasione di essa un laico tiene un discorso sul tema del riposo festivo. »

La giurisprudenza però divenne oscillante in appresso, e con la sentenza del 18 dicembre 1897, e con una del 1898, la nostra Cassazione ha stabilito invece, che quando lo scopo della riunione in chiesa è estraneo al culto religioso, l'obbligo del preavviso esiste.

Io mi permetto di dire, che sono contrario a questa giurisprudenza restrittiva: noi crediamo che almeno in chiesa i preti ed i fedeli abbiano diritto di fare tutto quello che non offende le leggi; siamo contro le restrizioni di queste manifestazioni del pensiero o religioso, o scientifico, o politico. E quando vediamo le chiese trasformate in assemblee per congressi cattolici politici, noi assistiamo sereni ad una manifestazione della libertà e del progresso contemporaneo, e non ci scandalizziamo, perchè crediamo più leali e sincere le manifestazioni di questo pensiero politico nei cittadini che abbiano coscienza di credenti nella religione o di clericali nella politica, e liberamente la manifestino nelle loro riunioni. Quello che domandiamo è di venire anche noi trattati alla pari dei cattolici o dei protestanti, di potere anche noi tenere le nostre riunioni, nelle quali del resto non ci siamo mai opposti all'intervento della polizia, perchè non abbiamo niente da nascondere.

Io sono sicuro, che se l'egregio relatore e molti dei nostri avversari avessero avuto la possibilità di assistere a tutte le riunioni, che i propagandisti del socialismo in Italia hanno tenuto o nelle stalle dei villaggi, o nelle piazze, o nei teatri pubblici, avrebbero un'impressione molto diversa da quella che si sono fatta con i racconti interessati di certi giornali, che hanno la tattica di spaventare i loro abbonati e lettori, col pericolo dell'internazionale rossa o dell'internazionale rossa e nera, perchè l'abbonato che è spaventato ha bisogno del giornale come conforto, e rinnova l'abbonamento (*Si ride*). Egli sente che il suo giornale, invocando leggi restrittive, almeno una volta lo solleva e lo aiuta nel timore che esso sente fremere nelle sue vene, e, come invoca dal Governo e dalla polizia provvedimenti restrittivi, applaude alle articolesse di fondo più o meno forcaiuole delle sue gazzette provinciali (*Bene!* — *Si ride*).

In Danimarca... (*ilarità*)

Voci. C'è del putrido.

Ferri. No... a proposito di riunioni, c'è una legge che dimostra la cura che quei legislatori hanno di disciplinare, non con la prepotenza dell'arbitrio, ma con la ragione della legge, ogni manifestazione del diritto di riunione popolare.

La legge del 7 aprile del 1876, in Danimarca, relativa alla tranquillità delle chiese, stabilisce che « nei giorni di festa per le chiese, è vietato di radunarsi in riunioni pubbliche, prima che la funzione della città o della parrocchia sia finita. Se il servizio divino ha luogo dopo le 4 ore pomeridiane, questo non potrà impedire che si tengano contemporaneamente riunioni pubbliche; occorre però che le riunioni abbiano luogo ad una tale distanza dalla chiesa o dall'oratorio, che la funzione non ne possa venire turbata. » Ho citata questa legge danese, perchè essa, nella sua tranquilla serenità, è un esempio del come si possa liberalmente conciliare l'esercizio dei vari diritti di riunione popolare: da una parte, la riunione dei fedeli non deve essere disturbata; dall'altra è permessa la riunione pubblica in esplicazione coordinata di questo diritto popolare.

Ciò che, senza una legge, avviene nel nostro paese, quando, per esempio, il mio amico Prampolini va a tenere una conferenza nel solo luogo aperto che ci sia nei villaggi,

e che è appunto la piazza vicina alla chiesa. In Italia, però, non essendovi una legge come quella danese, avviene che molte volte si commette un reato che rimane impunito, perchè noi naturalmente vogliamo procedere piuttosto con la persuasione degli animi, anzi che ricorrere alla persecuzione penale dei nostri avversari.

L'articolo 457 del Codice penale dice infatti che « chiunque mediante abuso di campane, disturba le occupazioni dei cittadini od i ritrovi pubblici, è punito con l'amenda, ecc. ».

Il reato d'abuso di campane (*Si ride*), che è una innovazione del nostro Codice penale, si riscontrerebbe appunto in quei casi in cui, molte volte, le nostre riunioni pubbliche vengono disturbate dallo scampanio insistente, quando è già finito il servizio divino, unicamente perchè lo strumento bronzeo inventato da San Paolino da Nola è più forte di quello vocale del propagandista del socialismo. Noi, però, non intendiamo per questo d'invocare leggi restrittive; e crediamo che, contro l'abuso delle campane, basti il monumento legislativo dell'articolo 457. Però la legge danese del 1876 può darci un buon elemento, quando la Commissione voglia realmente disciplinare l'esercizio contemporaneo del diritto di riunione da parte di diversi partiti politici, da parte di diversi rappresentanti di fedi religiose o civili. Perchè questa è appunto la conquista della civiltà: l'esercizio libero e contemporaneo di tutte le attività civili; la manifestazione contemporanea e reciprocamente rispettosa di tutte le opinioni. La maggioranza che vuole imporre le sue opinioni alla minoranza, compie atto di tirannide, e non assoda il fondamento del suo potere politico. È la libera discussione soltanto, che può darvi modo di dimostrare il lato criticabile delle opinioni religiose, scientifiche e politiche; ma, per criticare le opinioni, bisogna pur lasciare ad esse il diritto di difesa; e quando l'opinione è politica, vi sono le riunioni pubbliche, che danno un mezzo appunto per illuminare il paese sul pro o sul contro di una determinata tesi politica o sociale.

Nella monarchia portoghese la costituzione del 29 aprile 1826, garantisce soltanto in via personale l'inviolabilità dei diritti civili e politici dei cittadini; ivi adunque il diritto di riunione non ha sanzione specifica,

ma noi crediamo che questo non sia da imitare, e siamo lieti che in questo proposito la legislazione costituzionale nostra abbia segnato un progresso su quella del Portogallo.

Il quale però con un Decreto del 29 marzo 1890 ha dovuto disciplinare l'esercizio pratico del diritto di riunione, ma non ha che stabilito l'obbligo del preavviso per le riunioni pubbliche, che oramai sappiamo essere trattate con questa specie di massimo comun denominatore del preavviso, dalle varie legislazioni sul diritto di riunione.

Massimo comun denominatore, perchè non v'è costituzione di popolo civile che dia diritto di proibizione preventiva: il massimo cui si è arrivati è l'obbligo del preavviso.

Solo per l'assembramento all'aperto vi è qualche paese che dà diritto alla autorità di concedere il permesso, ma per le riunioni pubbliche in luogo aperto al pubblico ma non all'aperto, non vi è paese che dia diritto di proibizione preventiva. E la ragione è ovvia ed evidente, perchè se la riunione tumultuaria nelle strade o piazze può diventare pericolosa, quando la riunione avviene in un luogo chiuso, sia pure aperto al pubblico, la polizia coi suoi agenti molto più facilmente può dominare la riunione. E si capisce che predomini il principio della tutela repressiva dell'ordine pubblico sulla necessità del permesso o della proibizione preventiva.

La Svezia e Norvegia rimette unicamente al Codice penale l'esercizio del diritto di riunione; abbiamo qui dunque uno degli esempi più preclari nella vecchia Europa di regime liberale. La Svezia e Norvegia dice: o le riunioni sono la manifestazione di una opinione, e non ce ne dobbiamo occupare: oppure trascinano alla perpetrazione di un delitto, ed allora c'è il Codice penale; d'altro non dobbiamo occuparci.

Così si dica della Costituzione danese promulgata il 5 giugno 1849 e riveduta il 17 novembre 1865, la quale stabilisce, che i cittadini hanno diritto di riunirsi senz'armi; la polizia ha poi il diritto di assistere alle riunioni pubbliche, le quali, se siano tenute in luogo pubblico, possono essere vietate quando arrivano ad essere pericolose per la pace pubblica. Pace pubblica, che nel nostro paese l'autorità di polizia e la giurisprudenza arrivano troppe volte a confondere con altre due espressioni legislative che le somigliano,

ma che non sono quello che è la pace pubblica per la Costituzione danese e, come fra poco vedremo, per la Costituzione dei paesi anglo-sassoni.

Il nostro Codice penale ha, come dissi, l'articolo 457, che riguarda la protezione contro il disturbo della quiete pubblica e privata; disturbo che costituisce contravvenzione. L'articolo 247 non parla più di quiete pubblica, ma parla di pubblica tranquillità. Ora queste sono le tre espressioni che pur troppo nei nostri processi, iniziati dalla polizia e decisi dalla magistratura, vediamo molte volte confondere. La pace pubblica, la quiete pubblica, la pubblica tranquillità, che sono tre cose somiglianti, ma di cui il contenuto è diverso.

La Costituzione danese parla di pace pubblica. Le leggi inglesi ed americane parlano di pace pubblica. La pace pubblica non si deve confondere con la quiete pubblica, vale a dire: quante volte non abbiamo noi sentito nei processi il partito socialista o repubblicano essere accusato di avere turbato la pace pubblica, perchè in realtà venne a smuovere la quiete pubblica? Questa è la definizione più precisa.

È certo, che se in una cittadina interna od in un villaggio non vi sono contrasti di opinioni politiche, ma la sola opinione politica dominante è quella ortodossa di 5 o 6 grandi elettori, amici del deputato e nel resto della popolazione vi è la più assoluta incoscienza e la più grande ignoranza, questa apatia politica assicura la quiete pubblica dei grandi elettori e del deputato. Se invece viene la costituzione di un circolo eterodosso, politicamente e socialmente, la quiete è disturbata, ma si potrà ammettere per questo che sia turbata la pace pubblica, se i promotori di quel Comizio, o gli organizzatori di quel circolo eterodosso si astengono dall'eccitare a violenze contro le persone e contro la proprietà? Evidentemente no.

La violazione della pace pubblica consiste, o negli atti di consumazione, o negli atti di esecuzione prossima, di tentativi per la perpetrazione dei reati contro le persone e le cose. Allora la pace pubblica è perturbata; ma non lo è, se un oratore viene a sostenere un candidato avversario o ad istituire un circolo socialista o repubblicano. Dormiranno sonni poco tranquilli gli antichi dominatori del potere elettorale, ma non

per questo si potrà dire, che la pace pubblica è violata, nel senso delle leggi danese ed anglo-sassoni.

Così si dica della pubblica tranquillità a proposito dell'articolo 247 del Codice penale. L'eccitamento all'odio fra le classi sociali, che il nostro Codice penale portava nell'articolo 247, e che va a violare il diritto di riunione, (perchè i comizi ed i congressi socialisti vengono proibiti appunto perchè si dice, che essi intendono alla perpetrazione del reato previsto dall'articolo 247: eccitamento all'odio fra le classi sociali in modo pericoloso alla pubblica tranquillità) è un'altra espressione che sta fra la quiete pubblica e la pace pubblica. Eppure siamo arrivati al punto, che vi sono delle sentenze di pretori, di tribunali, di Corti d'appello ed anche di Cassazione, che hanno condannato, applicando quell'articolo 247, che riguarda il perturbamento della pubblica tranquillità, coloro che abbiano cantato l'inno dei lavoratori di notte ed in una strada deserta!

Ora noi domandiamo: di notte ed in una strada deserta come si può violare la pubblica tranquillità, cantando un inno che voi chiamate sedizioso? Evidentemente qui si è esagerato nell'applicazione della legge, ed il principio della tranquillità pubblica è arrivato alla sua propria degenerazione, perchè qui non solo si tratta della non violazione della pace pubblica, della non violazione della pubblica tranquillità, ma neanche della pubblica quiete, dal momento che l'inno fu cantato di notte ed in un luogo deserto, per cui non poteva nemmeno essere colpito per contravvenzione di schiamazzi notturni.

La ragione è che le nostre leggi non distinguono il contenuto del diritto di riunione, vale a dire: il diritto di riunione che costituisce la manifestazione civile di un dibattito di opinioni e proposte, e quello che costituisce un abuso od una minaccia alla pace pubblica. In questo solo caso noi ammettiamo, come ammette la Costituzione danese, che il Governo e la polizia abbiano l'obbligo di sorvegliare (non di proibire) le riunioni, che possano compromettere la pace pubblica, e di reprimere gli atti che costituiscono offesa alle leggi, e che sono veri e propri delitti commessi in occasione e dopo le suddette riunioni.

Per ritornare però verso l'Europa meridionale, noi ci incontriamo negli Stati orien-

tali, che da poco assursero al regime di civiltà e di libertà politica, con degli esempi notevolissimi di legislazioni costituzionali e di leggi speciali, riguardanti il diritto di riunione.

La Costituzione greca del 18 novembre 1864 riconosce nei Greci il diritto di riunirsi pacificamente senza armi. La polizia non può assistere che agli assembramenti pubblici, i quali possono essere proibiti se minaccino la pubblica sicurezza, vale a dire che l'articolo 10 della Costituzione greca arriva alla distinzione, che io feci dapprincipio, fra riunione ed assembramento. Per la riunione non ammette restrizioni, perchè la riunione può avvenire in luogo chiuso, aperto al pubblico; ammette solo la sorveglianza e l'intervento della polizia negli assembramenti, cioè nelle riunioni tenute all'aperto, improvvisamente.

La costituzione rumena del 30 giugno 1866, modificata nel 1878 e nel 1884, all'articolo 26 dice: « I rumeni hanno diritto di riunirsi pacificamente senz'armi, uniformandosi alle leggi, che regolano l'esercizio di questo diritto per trattare questioni di ogni natura. »

La costituzione rumena adunque dà il riconoscimento a quella espressione, che io ho citato, della relazione del Boncompagni. La costituzione rumena ammette nei cittadini il diritto di riunirsi per trattare questioni di ogni natura, vale a dire questioni, che possono contenere anche principii contrari alla costituzione stessa. Questa disposizione non si applica agli assembramenti in luogo pubblico, che sono sottoposti alla legge di polizia.

Secondo me, però, nell'Europa meridionale è la legge serba che noi potremo copiare come modello di legislazione liberale. È strano e dà occasione ad osservazioni malinconiche il pensare che l'Italia, paese di tanta civiltà, almeno nei secoli trascorsi, debba ora sentirsi dire che il suo popolo sarebbe felice se le leggi italiane imitassero o copiassero le garanzie delle pubbliche libertà di uno statello, ultimo venuto, come la Serbia!

L'articolo 24 di questa costituzione, dà le solite disposizioni generali; ma una legge del 31 marzo 1891 ha distinto le riunioni pubbliche dalle private. La legge serba dice: « Le riunioni pubbliche sono quelle accessibili ad ognuno, od a certe classi di cittadini, all'uopo convocate; le private sono quelle,

che si tengono mediante la convocazione personale ed alle quali non possono assistere che le persone specialmente invitate. » Io credo che questa differenza fra le riunioni pubbliche e private risponda esattamente alla realtà delle condizioni, in cui si svolge e si esercita il diritto di riunione nei popoli moderni. La legge poi soggiunge: « Per conseguenza una riunione privata suppone sempre un locale chiuso. »

Per le riunioni pubbliche la legge del 31 marzo 1891 in Serbia impone l'obbligo del preavviso. « Le riunioni private, dice la legge, sono sottratte ad ogni ingerenza della polizia, ma esse si convocano sotto la responsabilità dei promotori, per il mantenimento dell'ordine. »

Ecco un esempio di vera e seria sapienza legislativa. La legge serba dice: « Le riunioni private sono sottratte alla ingerenza della polizia, ma i suoi promotori sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico nelle pubbliche riunioni ». Ed io credo realmente che se nella legge italiana vi fosse uno spiraglio di luce per il quale il Governo e i suoi agenti subalterni si affidassero, per il mantenimento dell'ordine pubblico nelle pubbliche riunioni, alla responsabilità dei promotori, l'ordine pubblico sarebbe mantenuto sul serio, molto più di quello che si creda, perchè nelle riunioni pubbliche degli ortodossi i promotori hanno interesse di far vedere che non tollerano sia disturbato l'ordine pubblico, e nelle riunioni pubbliche degli eterodossi i promotori hanno interesse a far vedere che essi avranno delle opinioni contrarie al Governo, ma, però, l'ordine pubblico non è minacciato dalla loro attività ed il loro interesse di garantirsi l'esercizio quotidiano del diritto di pubblica riunione è il poliziotto più fecondo, più utile, più civile per il mantenimento dell'ordine. E voi ne avete avuta la prova qui in Roma. Io ricordo che quando si volle fare una grande dimostrazione pubblica per la uccisione di Romeo Frezzi, assassinato nelle carceri dalla questura di Roma, il ministro dell'interno di allora, l'onorevole Di Rudini, non voleva accordare il permesso della pubblica riunione. Ed io ricordo che quando l'onorevole Andrea Costa con l'onorevole Imbriani (al quale, giacchè se ne presenta l'occasione, colgo il momento per mandare l'augurio del ristabilimento della sua salute, onde egli possa ritornare qui fra

noi commilitone in difesa della libertà contro i nuovi e sempre crescenti attentati contro di essa), quando Imbriani, Costa ed io ci presentammo all'onorevole Di Rudini ed all'onorevole Luzzatti nel corridoio di Montecitorio per domandare che il Governo non mettesse ostacoli alla dimostrazione popolare per la morte di Romeo Frezzi, l'onorevole Di Rudini disse: « Chi ci garantisce dell'ordine pubblico? Con quindici o ventimila persone passeggianti all'aperto per le strade di Roma, chi mi garantisce non si rinnovi l'episodio dell'8 febbraio, quando in Roma si scatenò una turba di individui devastatori delle pubbliche vetrine che costò la carriera amministrativa al povero delegato Battirelli, il quale col suo sacrificio burocratico, salvò la responsabilità del Ministero di allora? » L'onorevole Luzzatti, ricordo, mi fece la sola obiezione che potesse impensierire noi che garantivamo dell'ordine pubblico per la dimostrazione a Frezzi.

L'onorevole Luzzatti si rivolse a me personalmente come dilettante di questi studi, e disse: chi vi garantisce che un pazzo non possa gettare la scintilla dell'incendio in questa riunione popolare? L'argomento pareva grave per impedire quella libera manifestazione popolare, ed io risposi all'onorevole Luzzatti, presente l'onorevole Di Rudini: No, queste scintille divampano quando la coscienza popolare del momento è agitata ed irritata dal malcontento; allora si sprigionano le scintille incendiarie e magari omicide nel cervello squilibrato di un pazzo o di un delinquente; ma quando la coscienza pubblica è soddisfatta del riconoscimento del proprio diritto, e sente in sé la responsabilità dell'esercizio di questo diritto, e a noi confida che l'ordine pubblico sarà mantenuto, l'interesse superiore della pubblica manifestazione mantiene la orientazione ordinata delle coscienze. Allora io dissi all'onorevole Luzzatti: siate tranquillo che la scintilla non si scatena, e se si scatenasse anche, cadrebbe in un'atmosfera che le impedirebbe di incendiare la coscienza collettiva.

Infatti così avvenne. Fu una grande, enorme dimostrazione quella che in Roma si fece per le strade e per le piazze. Non il meno incidente da lamentare, la polizia non aveva fatto sfoggio della propria presenza più o meno provocatrice. (*Interruzione*).

Spiego subito la parola, perchè l'egregio

collega che ha fatta una interruzione non so se ammirativa od altro, non creda che io voglia accusare gratuitamente di mal volere provocatore i funzionari della polizia.

Io dico che troppo spesso, da noi, la presenza della polizia diviene provocatrice di disordini, non per l'intenzione preordinata degli agenti, ma soprattutto per la loro mancanza di sangue freddo e di serenità nell'esercizio delle loro funzioni, a cui si aggiunge che ci sono certe disposizioni regolamentari che sembrano fatte a posta per irritare i cittadini. Dichiaro che come dilettante di antropologia ho constatato che il personale di pubblica sicurezza in Roma si è veramente migliorato: hanno in nuovi agenti delle fisionomie molto più serene, molto più oneste, molto più tranquille di certi ceffi che si vedevano altra volta passeggiare sotto la divisa della pubblica sicurezza. (*Si ride*).

Questo è già un grande vantaggio, perchè la scelta del personale è la garanzia di una buona applicazione delle leggi. Ma però c'è una disposizione, che paralizza in parte il buon effetto dell'aspetto migliore di questi agenti, ed è la disposizione della rivoltella che per regolamento e circolare contemporanea, sono obbligati a tener bene in vista, come se questa esposizione di armi non dovesse urtare le popolazioni, le quali solo in Italia si vedono insultate dalla presenza delle armi e trattate come se si fosse sempre in istato di guerra o di assedio. (*Commenti*).

Insultate sì, perchè in nessun paese d'Europa ho visto i guardiani della pace pubblica far mostra della rivoltella. Comprendo che debbano averla, ma almeno non la mettano in esposizione; il che appunto per certi cervelli più irritabili o meno equilibrati può diventare una vera e propria provocazione, oltrechè offre agli agenti stessi un'occasione troppo facile di ricorrere a quell'uso delle armi, che dovrebbe essere permesso soltanto nei casi estremi e disperati.

Ritornando alla legge serba del 1891 ripeto, che quando i promotori della riunione sono ritenuti responsabili dell'ordine pubblico, la polizia può dormire tranquilla che l'ordine pubblico sarà realmente conservato, come è largamente provato dalla dimostrazione or ora ricordata per Frezzi e dalla immensa dimostrazione per Cavallotti a Roma ed a Milano.

Senonchè ora dobbiamo avvicinarci ai

paesi classici della libertà di riunione. Nel Belgio, che non appartiene alla razza anglosassone, ma che nel mondo contemporaneo ha dato le più liberali discipline al diritto di riunione, nel Belgio è sancita la massima libertà di riunione.

Nel Belgio infatti non vi sono leggi, che ammettano restrizioni preventive al diritto di riunione.

L'articolo 19 della costituzione proclama la libertà di riunione senza preventivo permesso, stabilendo solo che «le riunioni in luogo pubblico sono sottoposte alle leggi di polizia.» Una specialità della legislazione belga è questa: per un'applicazione cioè diversa di quel medesimo principio, che ha applicato la legge serba, si affida alla responsabilità dei promotori della riunione il mantenimento dell'ordine pubblico. La legge belga si affida alla responsabilità dei sindaci, ossia dei borgomastri, come colà si chiamano, di ciascun Comune, perchè dà al borgomastro, autorità comunale, la funzione principale del mantenimento dell'ordine pubblico.

Nelle pubbliche riunioni essa dà al borgomastro solo il diritto di chiamare le truppe quando avvengono dei tumulti o dei reati, e quello che è più curioso, e più sapiente ad un tempo, la legge belga stabilisce la responsabilità pecuniaria del municipio per i danni arrecati dai tumulti popolari.

Ora siccome la cassa municipale è costituita dalle contribuzioni di tutti gli abitanti, la legge belga ha trovato così un metodo psicologico per il mantenimento dell'ordine pubblico, che vale meglio di tutte le restrizioni poliziesche, perchè la popolazione sa che se oggi rompe le vetrine, devasta i fanali, incendia i casotti, domani il bilancio comunale dovrà pagare i danni, ed allora il borgomastro dovrà mettere una sovrimposta sui terreni, sulle case, sugli oggetti di consumo popolare, e per tal modo la popolazione è indirettamente dalla legge interessata e legata al rispetto dell'ordine pubblico, per un interesse economico che è un gendarme molto più potente dei gendarmi in divisa.

Ecco perchè io, che ho avuto occasione di tenere delle conferenze di propaganda in varie città del Belgio, ho dovuto meravigliarmi di non vedere neppure il kepi di una guardia di polizia. Ho fatto delle conferenze a centinaia, e qualche volta a migliaia di

operai minatori, vale a dire all'elemento proletario più sovversivo che esista nel Belgio, secondo l'opinione dei conservatori di quel paese, e i miei amici, il deputato Van-der-velde ed altri che mi accompagnavano, ai quali domandavo la spiegazione di questo mistero, come in una riunione così numerosa, dove del socialismo si poteva parlare con libertà assoluta di parola, dove si potevano esprimere i voti più eterodossi e più rivoluzionari, io non avessi il bene di vedere, quantunque straniero e quindi più sorvegliato, il kepi di una guardia comunale o di polizia, mi rispondevano: Ma qui i garanti dell'ordine pubblico sono i cittadini stessi, i quali, mentre applaudono la tua propaganda socialista, perchè risponde alla loro coscienza rivoluzionaria, sanno perfettamente che la realizzazione dei loro ideali non si ottiene rompendo i fanali pubblici e le vetrine dei negozi, anzi sanno che, se fanno dei danni, dovranno pagarli domani sulla cassa comunale, e perciò non vi sono agenti in divisa.

Ed io, ancora meravigliato, domandava: ma almeno ci saranno agenti in borghese? E come è, che non mi hanno mai interrotto? Evidentemente, mi dicevano, tu vieni da un altro parallelo geografico e politico, perchè da noi le interruzioni degli impiegati di polizia, quando si manifestano delle opinioni, non si ricordano a memoria d'uomo, e la polizia è fatta dalla cittadinanza stessa.

Probabilmente l'egregio relatore dirà entro sè stesso sorridendo: È questione di razza. Le tre letture, egli disse l'altro giorno, non convengono alla razza meridionale, le riunioni pubbliche non convengono ai popoli meridionali, che sono più accensibili, più eccitabili. Ed io posso anche ammettere, che una certa influenza il temperamento della razza la possa avere. Ma il problema è molto semplice. Come si fa ad abituare al diritto di riunione ed all'esercizio pacifico, ordinato di questo diritto, una popolazione, se il Governo non le dà modo di fare la ginnastica di questo diritto di riunione e di esercitarlo praticamente? Perchè l'argomento, che noi sentiamo da tutti i fautori di questa legge restrittiva, cominciando dall'articolo 1 bis, è questo: eh! quando il popolo italiano si sarà educato ed abituato all'uso pratico delle pubbliche libertà, allora noi toglieremo queste restrizioni poliziesche, ed il popolo potrà

usufruire delle libertà. Il ragionamento ha una certa apparenza di ragione, ma soltanto io vi osservo che uno che vuole imparare a nuotare bisogna pure che si butti in acqua senza conoscere il nuoto, perchè in terra non si può imparare a nuotare.

Sarebbe dunque come se uno dicesse: io ti permetterò di buttarti in acqua, quando avrai imparato a nuotare! Egli risponderà: ma perchè io impari a nuotare, bisogna che tu mi permetta di andare in acqua, anche senza saper nuotare.

Così è dell'uso della libertà; voi dite al popolo italiano: quando ti sarai abituato alle riunioni pubbliche tranquille ed ordinate come quelle dei popoli civili, allora ti permetterò di riuniti; il popolo italiano, o chi per esso, risponderà: come posso io acquistare l'abitudine pratica del diritto di riunione, se voi questo diritto me lo mutilate, me lo sopprimete, me lo comprimete? Bisogna naturalmente che voi abbiate la tranquillità di spirito da permettere che il popolo italiano faccia la propria esperienza: è naturale che il regime di libertà, non è regime di quieto vivere e di apatia politica: è un regime di attrito di opinioni, è un regime di preoccupazione politica, ma questa è una condizione essenziale per avere i benefici della libertà stessa, altrimenti noi ritorniamo piano piano alla morta gora del regime dispotico, dove il popolo tutt'al più frema per qualche tempo, e poi si accascia nelle tenebre dell'incoscienza e della miseria, e solo si desterà con le feste e qualche volta con la farina, che gli fanno da compenso alle forche del regime dispotico. Ma il popolo dei paesi civili deve affrontare da sé l'esercizio delle pubbliche libertà.

In Inghilterra, che è il paese classico della libertà, chi non sa che ogni tanto si sente dire essere avvenuto un tumulto, un conflitto della popolazione con la polizia? Nel Belgio stesso, di cui ora parlo, in questi giorni non è avvenuto che la popolazione essendosi riunita all'aperto per protestare contro il disegno di legge elettorale ha voluto invadere la zona neutra della città di Bruxelles, vale a dire quella parte che sta tra la città piana e la città alta, dove sono i palazzi del Ministero ed il palazzo reale? Zona neutra che per consuetudine dalla polizia belga è stata sempre esclusa dalle riunioni e dagli assembramenti pubblici.

Quattro o cinque giorni or sono una dimostrazione di radicali, di repubblicani e di socialisti riuniti per protestare contro il progetto elettorale, dopo aver fatto la loro grande manifestazione dissero: andiamo al palazzo del ministro che ha proposto questo disegno di legge; la polizia si oppose appunto perchè è consuetudine che la zona neutra non sia invasa da pubblici assembramenti. Ne seguì un conflitto con la polizia; momentaneamente furono arrestati due deputati Vandervelde e Journemont, tutti e due del gruppo socialista, ma furono subito rilasciati. L'indomani alla Camera belga nessuno si è sognato di proporre riforme restrittive al diritto pubblico di riunione; là si sa perfettamente che il popolo belga è abituato allo esercizio del diritto di riunione, anche se qualche volta questo diritto può dar luogo a qualche inconveniente, che, ripeto, è inseparabile dall'attrito delle diverse opinioni nella vita civile contemporanea.

In Italia invece per ogni foglia che si muove s'invoca un paio di carabinieri. Naturalmente finchè si continuerà in questo sistema, il popolo non si abituerà mai all'esercizio equilibrato del diritto di riunione e voi stessi, che credete con questo, illudendovi, di conservare l'ordine pubblico, lo compromettete invece di tutelarlo, perchè appunto il popolo che non ha l'abitudine delle pubbliche riunioni, quando una qualche volta gli riesce di assembrarsi o di riunirsi, acquista come una ebbrezza politica, acquista quella ebbrezza che viene a chi non è abituato all'uso di una bevanda od all'esercizio di un diritto; ed avete allora così, con la compressione, dei danni assai maggiori di quelli che non sarebbero i transitori inconvenienti di un uso disciplinato e continuo delle pubbliche libertà.

Lo stesso si dica dell'Olanda, la quale nella sua costituzione del novembre 1887, all'articolo 9, ha delle disposizioni che somigliano a quelle della costituzione belga.

Gli abitanti hanno il diritto di adunarsi: la legge regola e limita l'esercizio di questo diritto nell'interesse dell'ordine pubblico. Per la legge del 22 aprile 1855, modificata da quella 13 aprile 1886, per le riunioni pubbliche in luogo pubblico occorre il preavviso di cinque giorni. È veramente un preavviso un po' lungo, che supera perfino i tre giorni stabiliti per la nostra colonia Eritrea. Ma

qui l'egregio relatore avrebbe veramente ragione di dirmi che forse questa è questione di razza, perchè ognuno sa che i buoni Fiamminghi sono dei più tranquilli e dei più pacati abitanti della vecchia Europa. Io li ho visti appunto così tardigradi nella onesta civiltà della loro vita nazionale, che non ho udito alcuno a lamentarsi della necessità di questi cinque giorni di preavviso che equivalgono probabilmente alle ventiquattro ore di cervello meridionale abituato a proporre ed a promuovere riunioni a tamburo battente e con elettrica rapidità.

Nella costituzione e nelle leggi speciali olandesi non si parla punto delle riunioni private, come non se ne parla nella costituzione belga; il che adunque torna a ribadire il mio concetto ed a giustificare il mio emendamento come articolo aggiuntivo, affinché le riunioni private debbano essere assolutamente libere.

In fatti, di mano in mano che progrediamo in questo esame comparativo delle legislazioni civili in fatto di diritto di riunione, noi troviamo una nota comune alle leggi dei paesi liberi e civili: ed è la sottrazione assoluta delle riunioni private non dico soltanto alle leggi, perchè si può sostenere che questo accade anche in Italia, ma alle restrizioni della polizia e della giurisprudenza pratica: il che in Italia non esiste. Perchè a noi poco importa che i commentatori dello Statuto dicano che l'articolo 32 non disciplina le riunioni private, e che queste debbono essere completamente libere, quando poi nell'esercizio pratico accade che il primo prefetto o delegato di polizia, o il pretore, o il tribunale ci restringono, con quelle interpretazioni elastiche che ho accennato altre volte e che io qui ricordo appunto perchè costituiscono la mia *delenda Carthago*, questo diritto di libertà; e propongo perciò il mio articolo aggiuntivo affinché sia prescritto che le riunioni private con invito personale e qualunque sia il numero degli intervenuti, debbano essere assolutamente libere.

La Germania è un paese che offre invece accidentalità storiche le più diverse a proposito del diritto di riunione, e tutti sanno che, per dodici anni, dal 1878 al 1890 esso fu abolito per le leggi eccezionali di Bismarck contro i socialisti.

In Germania dopo il 1815, che segnò il culmine della reazione politica in Europa, il

diritto di riunione a scopo politico fu interdetto.

La Dieta federale, nel 1832, sottopose al permesso dell'autorità qualunque riunione a scopo politico. Siccome però il diritto essenziale della vita civile non si può comprimere, in Germania il diritto di riunione a scopo politico fu esercitato, in pratica, dando alle riunioni politiche il carattere di riunioni letterarie. Ciò che d'altronde troviamo anche nella storia del nostro paese, quando nel primo trentennio del secolo, i cospiratori per la libertà e l'indipendenza d'Italia che l'Austria credeva di fiaccare con la compressione poliziesca, esercitavano il loro diritto di riunione sotto la bandiera di circoli letterari, o di letterarie pubblicazioni.

In Germania, le stesse cause produssero gli stessi effetti; ed anche prima del 1848, il diritto di riunione cacciato dalla porta era rientrato per la finestra, sotto la bandiera delle riunioni letterarie, in realtà liberali e patriottiche.

La costituzione imperiale del 1848, al suo articolo 159, proclamava libero il diritto di riunione, ma ne sottoponeva l'esercizio alle leggi di pubblica sicurezza. E così la costituzione prussiana del 31 gennaio 1850, all'articolo 29, relativamente solo alle riunioni pubbliche diceva: « Tutti i prussiani, senza preventiva licenza dell'autorità, hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, in luoghi chiusi. » Vale a dire che la legislazione prussiana, prima della costituzione federale dell'Impero, riconosceva il diritto dei cittadini della Prussia di radunarsi all'infuori di ogni restrizione della polizia, purchè si radunassero in luoghi chiusi. Ecco dunque un altro precedente che per noi stabilisce il fondamento giuridico della libertà assoluta che invociamo per il diritto di riunione privata.

L'ordinanza del 15 maggio 1850, impose il preavviso di 24 ore, e di 48 se la riunione avveniva all'aperto; ed imponeva che non si potessero tenere assembramenti pubblici in un luogo che non fosse a più di due miglia di distanza dalla residenza del Re e delle Camere. Se non che venne la costituzione federale dell'Impero, del 16 aprile 1871, la quale, all'articolo 4 paragrafo settimo, sottopone alla vigilanza del Governo e della legge il diritto di riunione e di associazione; ma nell'Impero germanico non si è poi fatta

alcuna legge speciale intorno al diritto di riunione e di associazione.

Soltanto nel 1878 e fino al 1890, il Reichstag approvò prima, dilazionava poi, le leggi eccezionali contro il partito socialista che Bismarck propose, prendendo, secondo il solito, il pretesto degli attentati di Nobiling ed altri.

La legge eccezionale del 1878, all'articolo 9, così stabilisce: « Le adunanze nelle quali si manifestino aspirazioni aventi per iscopo di rovesciare l'ordine politico e sociale esistente, devono essere sciolte; quelle che possono essere considerate come aventi per iscopo di favorire queste aspirazioni, devono essere interdette. Le feste pubbliche e le processioni, sono assimilate alle adunanze pubbliche. »

L'articolo 10 dispone che la polizia ha diritto di interdire e sciogliere le adunanze. « Contro questa misura non è ammesso altro ricorso che all'autorità superiore di polizia. » Vi è evidentemente tutto il carattere delle leggi eccezionali. Contro le disposizioni della polizia è interdetto l'adito al giudizio del magistrato: ed è evidente che le autorità superiori di polizia non potevano certamente disdire l'operato dei loro agenti subalterni; quindi il paragrafo 10 delle leggi eccezionali aveva tutta l'aria di una disposizione ironica, contro il diritto di riunione.

Malgrado tutto questo (ed ecco il fatto storico che a noi sembra avere una grande eloquenza), malgrado tutto questo, il partito socialista germanico ha continuato la sua marcia ascendente e dilagante nella pubblica coscienza: e il diritto di riunione, il diritto di stampa, quello di associazione che il principe di Bismarck credeva di aver ferito a morte con la legge del 1878, malgrado l'imperversare delle leggi eccezionali durante dodici anni, furono dalla ammirabile tenacia e costanza dei propagandisti del socialismo in Germania, resi trionfanti contro ogni compressione politica. Tutti sanno che il *Vorwärts*, il giornale centrale del partito socialista germanico, durante i dodici anni delle leggi eccezionali, si stampava in Svizzera. La mattina dopo arrivava, per mezzo di uomini di fiducia, in Berlino, ed alla stessa ora venticinquemila copie del giornale socialista erano distribuite privatamente ai socialisti di Berlino, sotto gli occhi della polizia, vigenti le leggi eccezionali.

Questo dimostra che il volersi ostinare nella illusione di impedire ad un popolo che ha respirato le prime aure della libertà e della civiltà, l'esercizio dei suoi diritti fondamentali di riunione, di associazione e di stampa, è, come alcuni giorni fa feci notare alla Camera, una vera e propria utopia reazionaria, perchè essa è destinata ad andar contro alle ragioni fondamentali della vita popolare, che mantengono inestinguibile la aspirazione ad un miglioramento economico, e ad un affrancamento progressivo delle pubbliche libertà.

L'esempio della Germania dovrebbe insegnare qualche cosa ai nostri governanti. Perchè se è certo che l'esperienza degli altri popoli, a chi abbia gli occhi aperti, indica in precedenza l'avvenire del proprio paese che si trovi in un grado arretrato di evoluzione; se questo è vero ed è inevitabile, io domando se non sia più onesto, più leale, più sincero il domandare, come noi facciamo, che voi lasciate liberamente esercitare la propaganda delle nuove idee, le quali, se ridotte come frutto proibito, acquistano nelle zone intermedie della società un'attrattiva che con un regime di libertà non avrebbero. In Italia, infatti, vi è questo carattere sociale e politico incontestabile: che la propaganda socialista ha un terreno di espansione nella piccola e nella media borghesia, che negli altri Stati civili dell'Europa non ha. In Germania si può dire che, all'infuori di pochi studiosi di socialismo, professori di Università, o pubblicisti, la propaganda socialista non esiste se non nelle vere e proprie classi del proletariato lavoratore.

In Italia, invece, voi avete ogni giorno manifestazioni certe che la propaganda socialista ha messo le sue radici non solo nelle popolazioni agricole o nel proletariato industriale, ma va sempre più espandendosi progressivamente nella piccola e media borghesia. Tutto questo dovrebbe indicare ad uomini di Governo che vogliano realmente preoccuparsi della evoluzione graduata e civile del proprio paese, la via da tenere all'infuori di queste facili restrizioni di polizia. Quando avrete disciplinato l'arbitrio poliziesco della proibizione preventiva delle riunioni, voi non avrete tolto nè un millimetro nè un milligramma del malcontento economico e quindi del malcontento politico che serpeggia, e che per capillarità sociale si innalza dalle

classi proletarie alla piccola e media borghesia. Noi dunque, opponendoci a questo articolo 1 *bis* proposto dalla Commissione, siamo determinati dallo studio coscienzioso della legislazione degli altri paesi, e dalle condizioni economiche, morali e politiche del nostro.

Però questo sguardo comparativo alle legislazioni politiche relative al diritto di riunione, rimarrebbe incompleto nella sua parte più caratteristica, che rappresenta davvero l'ideale della libertà contemporanea, se io non dicessi qualche cosa delle disposizioni che i paesi di razza anglo-sassone hanno stabilito a tal proposito nelle loro costituzioni e nelle loro leggi. Prima però debbo rivolgere una domanda all'egregio nostro presidente.

Se Ella, onorevole presidente, crede che io sia indisposto a segno da dover rimandare a domani la continuazione del mio discorso, (*Si ride*) io gliene sarò personalmente grato; se invece Ella non consente a questo differimento, io darò alcuni cenni ulteriori intorno alla legislazione comparativa del diritto di riunione, riservandomi di completarli in occasione dello svolgimento degli altri emendamenti che proporrò.

Presidente. La disposizione del regolamento la quale impedisce che un deputato possa rimandare ad altra seduta il termine del suo discorso, è tassativa e perentoria; ed io non potrei quindi concederle ciò che Ella domanda. Le debbo poi osservare che forse Ella non è stato troppo misurato nelle proporzioni che ha dato al suo discorso, (*Si ride*) perchè sono già quattro ore che parla. È forse per questo motivo che è sorta la sua indisposizione. (*Viva ilarità*) Ella è la sola causa del suo malanno. (*Bene!*)

Ferri. Mi faccio premura di assicurare il signor presidente che la mia indisposizione era puramente parlamentare non fisiologica. (*Si ride*) Io mi sento molto bene: sicchè se Ella mi concede soltanto pochi minuti di riposo, riprenderò il mio discorso e lo condurrò a termine.

(*La seduta è sospesa alle 18.40 e ripresa alle 18.50.*)

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Salandra, ministro di agricoltura e commercio. Mi onoro di presentare alla Camera un di-

segno di legge concernente l'ordinamento dell'istituto agrario sperimentale di Perugia.

Domando che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza, e trasmesso agli Uffici.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito agli onorevoli deputati, e trasmesso agli Uffici.

L'onorevole ministro chiede che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, si intenderà ammessa.

(*L'urgenza è ammessa.*)

Invito l'onorevole Randaccio a venire alla tribuna per presentare una relazione.

Randaccio. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione circa lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1899-900.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Presidente. L'onorevole Ferri ha facoltà di continuare il suo discorso.

Ferri. Per ossequio al regolamento, io riprendo a parlare; ma prima di venire alle leggi dei paesi anglo-sassoni, debbo ricordare due altre legislazioni dell'Europa continentale, pur degne di esame.

In Austria, la legge costituzionale del 25 dicembre 1867, articolo 12, stabilisce che « i cittadini hanno diritto di radunarsi; ma lo esercizio di questo diritto è regolato da legge speciale ». E la legge speciale è quella dello stesso anno 1867, per la quale si distinguono le riunioni pubbliche *in luoghi chiusi* dalle riunioni all'aperto e corsi pubblici.

Vale a dire che le riunioni private in luoghi chiusi non cadono sotto la legge speciale, la quale si limita a stabilire l'obbligo del preavviso per le riunioni pubbliche in luoghi chiusi, mentre esige il permesso per quelle all'aperto, eccettuate le riunioni elettorali: ed aggiunge che, durante le sedute del Reichstag o di una Dieta provinciale, nessuna riunione all'aperto può tenersi entro le cinque miglia dalla residenza di quelle assemblee.

Esempio classico e notorio di rispetto alle popolari libertà è la legislazione della Svizzera dove la costituzione federale, all'articolo 5, « garantisce la libertà e i diritti del popolo, i diritti costituzionali dei cittadini ».

In questi è il diritto di riunione, pel quale l'articolo 56 soggiunge: « le leggi cantonali stabiliscono le misure necessarie contro lo abuso di questo diritto. »

Ma, viceversa, di leggi cantonali restrittive non ne furono fatte: e la più completa pratica della libertà caratterizza la vita politica di quel piccolo paese che tuttavia in Europa, insieme ad altri piccoli paesi come il Belgio e l'Olanda, forma quelli che noi crediamo i veri *grandi paesi*, grandi per la civiltà superiore a cui sono arrivati coll'uso quotidiano delle pubbliche libertà.

Senonchè, come tutti sanno, è nei paesi anglo-sassoni che queste pubbliche libertà, e tra esse principalissimo il diritto di riunione, hanno avuto ed hanno il maggiore sviluppo ed il rispetto più assoluto.

Si può anzi dire che nei paesi anglo-sassoni il riconoscimento legislativo e pratico del diritto di riunione va di pari passo con la storia e lo sviluppo dello Stato. giungendo persino, come nei paesi anglo-sassoni dell'America settentrionale, ed essere anzi, per diritto costituzionale, un potere di controllo esercitato dal popolo sopra gli alti poteri dello Stato, l'esecutivo e il legislativo.

In Inghilterra, dopo il consolidarsi del regime rappresentativo, nel secolo XVIII, nessuna disposizione di legge è venuta a menomare la pratica più assoluta della libertà popolare di riunione, riservando alla polizia il solo diritto comune di sciogliere gli assembramenti, quando ciò sia necessario alla tutela dell'ordine pubblico, effettivamente turbato.

Ci furono leggi eccezionali contro il diritto di riunione, per esempio nel 1795 per iniziativa di Pitt e poi nel 1817, sotto il regno di Giorgio III: ma quelle leggi, se proibirono le riunioni superiori a cinquanta persone, rimasero veramente eccezionali e transitorie, e l'esercizio popolare delle pubbliche riunioni (perchè delle private riunioni non sono neppure concepibili in Inghilterra le restrizioni escogitate dalla nostra polizia e giurisprudenza) divenne pratica quotidiana, rispettata sempre malgrado gli episodi di transitorie repressioni di atti materiali e violenze. E tuttavia ognuno ricorda le grandi e prolungate agitazioni popolari che nel nostro secolo si ripeterono in Inghilterra nel 1829 per l'emancipazione dei cattolici, nel 1832 per la prima riforma elettorale, nel 1846 per

la legge sui cereali, nel 1848 per il movimento carlista, nel 1867 per la seconda riforma elettorale, alcuni anni fa per la terza riforma elettorale e via dicendo.

Esempio grandioso ed eloquente di un grande paese dove Governo e cittadini svolgono energicamente la loro attività politica, senza che in quello si senta la necessità di restringere le pubbliche libertà, e da questi la tentazione di abusarne.

E se in qualche pubblica riunione o assembramento torbidi o tumulti si verificano, chè anche l'uso più corretto della libertà non può eliminare ogni e qualsiasi possibilità di momentanei disordini, allora è il giudice di pace che può applicare il *Riot act*, di cui l'ultimo e ora vigente è quello del 1715, promulgato sotto il regno di Giorgio I. Ai termini di questa legge, se dodici o più persone illegalmente riunite persistono a restare insieme *un'ora* dopo l'intimazione del giudice di pace (vedete quanta differenza dalla precipitazione irritante della nostra polizia nello sciogliere gli assembramenti e spesso per anti-giuridica condiscendenza della giurisprudenza, anche senza le formalità volute dalla legge) quelle persone in Inghilterra sono dichiarate colpevoli di fellonia.

E il giudice di pace deve usare scrupolosamente le formalità volute dalla legge, per fare le proprie intimazioni, che hanno anzi questa formula sacramentale: « Nostro signore o sovrano il re (o la regina) comanda a tutte le persone radunate di sciogliersi immediatamente e di rientrare prestamente nelle loro abitazioni o ritornare alle loro occupazioni legali. Dio salvi il re! »

Osservanza scrupolosa di formalità, che sono sempre garanzia di rispetto ai diritti dei cittadini, per la quale, ad esempio, talvolta si dichiarano non colpevoli di fellonia le persone a cui si è intimato di sciogliersi, sol perchè il giudice aveva dimenticato, nella sua formula, l'ultima frase: Dio salvi il re!

Il diritto inglese poi distingue l'*assembramento illegale*, quando più persone si riuniscono per procedere ad un atto illegale, ma nulla fanno per compierlo; il *riot*, quando codeste persone cominciano l'esecuzione dell'atto illegale; ed il *riot* quando esse consumano la violenza illegale. E distingue secondo che questi fatti avvengono da parte di 3 a 11 persone, oppure da più di 11 persone: dando così al numero degli assembrati,

e giustamente, un valore che risponde alla diversità del pericolo effettivo per la pace pubblica: mentre da noi il criterio del numero dei radunati non ha servito alla polizia ed alla giurisprudenza che per violare persino il diritto delle riunioni private.

Del resto in Inghilterra, più che le leggi vigenti e che spesso sono antiquate e terribili, vale la pratica del diritto consona davvero ad un grado elevato di civiltà, ed alla quale concorrono l'esperienza popolare nell'uso ordinato ma fermo e intangibile dei propri diritti, la discrezione equilibrata della polizia, energica solo nel reprimere le violenze delittuose, ma non irritante nè irritabile nell'uso quotidiano dei propri poteri, e infine una magistratura sapiente ed indipendente, che sia veramente come controllo e termine fra le contendenti attività del Governo da una parte, dei cittadini dall'altra.

Sicchè tutta la vita inglese, in fatto di riunioni pubbliche e private, sembra riassumersi, con insegnamento troppo trascurato da noi, nel detto così vero e soggettivo di Macaulay: « Il vero segreto della potenza degli agitatori popolari è formato dalla ostinazione dei Governi: i Governi liberali producono popoli moderati. » Detto di un grande storico, a cui mi auguro che l'attuale presidente del Consiglio e i suoi successori vogliano accordare almeno un attimo della loro attenzione: ciò che basterebbe ad evitare tanti malanni al nostro paese, perseguitato purtroppo ed esaurito dalla ostinazione dei nostri Governi a disconoscerne le più evidenti necessità economiche, politiche, e morali.

Passando ora al di là dell'Atlantico, noi troviamo che la costituzione degli Stati Uniti del 17 settembre 1787, non soltanto riconosce, come in Europa, il diritto di riunione, ma dichiara anzi che « tutte le proibizioni, proclamazioni e persecuzioni che contraddicono il diritto di riunione sono illegittime. » Sicchè negli Stati Uniti non ci sarebbe neppure la possibilità che un Governo potesse presentare un disegno di legge restrittivo, anche se non fosse così tirannico come quello che stiamo discutendo allo scopo, per parte nostra, di non farlo approvare.

Nell'America del Nord il diritto di riunione è garantito dalla costituzione e praticato dal popolo come freno, limite e controllo all'azione del potere non solo esecutivo ma anche legislativo. E se colà certi abusi

di questo diritto e di quello di associazione (come nel caso della famigerata *Tammany Hall*) vi hanno insediato una forma parziale di corruzione politica, non dobbiamo nè possiamo dimenticare che in Europa le leggi restrittive e repressive non sono valse a salvarci dallo stesso malanno che ebbe nome di *panamismo* e che, nel nostro paese, a differenza della Francia, ebbe anche il soprappiù della impunità.

E per dare un esempio evidente della diversa pratica del diritto di riunione che si verifica agli Stati Uniti e presso di noi, basterà che io metta in rapporto l'epica marcia memorabile dei 100 mila disoccupati che, pochi anni or sono, traversarono tanta parte del territorio americano per recare una loro petizione a Washington, senza che la polizia o i Governi pensassero nemmeno di restringere o proibire il diritto di riunione in quel formidabile esercito di individui certo non de' più ordinati e tranquilli, e d'altra parte, cioè presso di noi, che io ricordi tutte le restrizioni e proibizioni e preoccupazioni che la ricorrenza del primo di maggio fomenta nella nostra polizia e nel Governo che cedono all'oppressione poco seria di una rivoluzione a scadenza fissa, come il pagamento di una cambiale!

Differenza enorme, purtroppo, nel concetto e nella pratica della libertà di riunione da parte di governanti e di governati al di là e al di qua dell'Atlantico; negli Stati Uniti, usciti ieri dalla barbarie e oggi al culmine della civiltà, e nell'Italia, gloriosa per secoli di tradizioni e di coltura, ma timida e rattrappita, ora, per mancanza di fiducia nelle pure e libere energie del suo popolo che domanda soltanto un po' di pane e di libertà, per meravigliare il mondo coi portenti del suo ingegno e della sua raffinata attività economica, artistica e scientifica.

Oltre la disposizione fondamentale della Costituzione federale, ciascuno Stato ha, in America, proprie istituzioni o leggi che regolano il diritto di riunione: lo regolano, ma non lo mutilano, e si riducono, in ultima analisi, allo scioglimento degli assembramenti tumultuosi come in Inghilterra col *Riot Act*.

Soltanto dalle particolari costituzioni della Pensilvania (1838) e del Massachusetts (1860) è utile rilevare caratteristiche espressioni che meglio dimostrano il grande rispetto che ivi gode il diritto popolare di riunione. Dice

l'articolo 9, sezione 20 della Costituzione Pensilvanica, che « i cittadini hanno diritto di radunarsi pacificamente per il loro bene comune e per rivolgere a quelli che sono investiti dei poteri del Governo petizioni, indirizzi e rimostranze per riparazione dei torti o per altri scopi. » Questo è adunque schietto e mirabile ossequio al principio animatore della sovranità popolare.

E la parte prima dell'articolo 19 della Costituzione del Massachusetts dichiara che « il popolo ha diritto di radunarsi pacificamente e in ordine per discutere sopra i suoi comuni interessi, per dare istruzioni ai suoi rappresentanti e per richiedere ai corpi legislativi, col mezzo di indirizzi, petizioni o proteste, riparazione del male fattogli o dei torti che il popolo soffre. »

Oh! se questo articolo vigesse in Italia, quanti *meetings* si farebbero, ogni giorno, per esprimere al Governo le rimostranze giustificate del nostro popolo, per « il male fattogli » e per « i torti che soffre » di tanti anni di politica illiberale e spossante di ogni energia civile ed economica!

Ma l'ora ormai tarda mi costringe a terminare con questa notizia il mio esame comparativo delle legislazioni straniere in fatto di pubbliche e private riunioni, dal quale, ancora una volta, risulta provato che l'articolo 1 *bis* proposto dalla Commissione e dal Governo porterebbe una tale restrizione al diritto popolare di riunione, da costituire non solo un'offesa ai principi sanciti nel nostro Statuto, ma anche un'offesa all'amor proprio nazionale, perchè non si trova eguale disposizione in alcuna legislazione di paese veramente civile, eccezione fatta di uno o due Stati dove ancora si strascica la sopravvivenza medioevale di una tirannide politica e sociale.

Sicchè io credo ora di avere il diritto, dagli elementi di fatto raccolti finora per ciò che concerne la disciplina del diritto di riunione, di esaminare adesso in via conclusiva i tre argomenti fondamentali ai quali il relatore affida la giustificazione dell'articolo 1 *bis* accettato dal disegno ministeriale. A pagina due e tre della sua relazione, l'onorevole Grippo riduce infatti i suoi argomenti a questi tre fondamentali: egli riconosce il diritto di riunione in teoria, ma d'altro canto, secondo la sua espressione, il diritto di riunione deve essere limitato, ed anche soppresso,

prima di tutto quando vi siano riunioni le quali abbiano l'intendimento di sovvertire le basi dello Stato.

A questo proposito è bene intenderci: perchè, se l'egregio relatore intende parlare di tentativi materiali di rovesciamento dell'ordinamento sociale, come dice la legge eccezionale germanica che ho poc'anzi citata, allora si tratta di un attentato materiale la cui repressione è già affidata al codice penale. Se poi il nostro relatore intende parlare del sovvertimento ideale, intellettuale, di pura opinione, delle basi dello Stato, allora il suo ragionamento non può essere accettato, perchè ha contro di sè tutta la storia più eloquente del pensiero politico.

Noi possiamo dire infatti che tutta la storia sociale e politica, a cui siamo stati condotti attraverso i secoli per arrivare allo stato presente, non è che un continuo sovvertimento delle basi dello Stato. Guai se nei secoli scorsi il malcontento e la critica politica non avessero da prima minato nella coscienza la fede cieca negli ordinamenti presenti! Guai se non vi fossero stati sovvertitori degli ordinamenti politici e sociali! L'umanità si troverebbe ancora sotto il dispotismo della grande monarchia orientale, e la luce della civiltà non avrebbe illuminato la storia della vecchia Europa fino al secolo XIX. La costituzione politica di ogni popolo si è adagiata sempre sul fondamento della costituzione economica; poichè quando la base economica si è cambiata per il variare delle condizioni industriali ed agricole, il contenuto e l'involucro politico si sono sfasciati e sono caduti col tramontare del relativo ordinamento economico.

La proprietà privata che è il fondamento, secondo lo stesso Statuto costituzionale, dell'attuale ordinamento politico, è stata più volte sovvertita nella serie dei secoli: ed al sovvertimento economico della proprietà privata ha sempre corrisposto una variazione nell'ordinamento politico, cioè un vero e proprio sovvertimento politico, come funzione storica dell'evoluzione umana.

La proprietà privata nell'Impero romano assunse la forma che si chiamò proprietà quiritaria, la quale aveva per suo contenuto economico la schiavitù dei lavoratori e per suo involucro politico il dominio dispotico della classe militare. La propaganda del cristianesimo contro la schiavitù, predicante la

fratellanza fra gli uomini e l'abolizione quindi dell'istituto economico fondamentale, malgrado quattro secoli di persecuzione, arrivò a far luce nella coscienza di quelle popolazioni e la fase economica si chiuse coll'abolizione della schiavitù stessa. L'Imperatore Costantino, dopo quattro secoli di persecuzioni al cristianesimo, dovette riconoscere che la religione cristiana era la religione dello Stato, quando s'accorse che la maggioranza cittadina e soprattutto dei soldati erasi volta alla nuova fede. La schiavitù cadde, come foglia secca, ed il dominio politico si adattò alle nuove condizioni economiche.

La proprietà privata, allora, da quiritaria diventò proprietà feudale, ed alla proprietà feudale, base economica della società del Medio Evo, corrispose l'involucro politico del feudalismo che arrivò fino alla vigilia del secolo XIX, avendo per suo contenuto la servitù della gleba nelle popolazioni di campagna, la servitù urbana nelle corporazioni delle città. La borghesia però diventò alla sua volta sovvertitrice dell'ordine economico del feudalismo, e la servitù cadde come contenuto economico della società feudale; cadde l'ordinamento feudale politico; l'aristocrazia ed il clero furono detronizzati, e la vittoria delle classi borghesi trasformò la proprietà privata, che era proprietà quiritaria nell'impero romano e proprietà feudale nel Medio Evo, in proprietà capitalista del mondo moderno. Ora questa forma capitalistica di proprietà privata, che ha per suo contenuto economico il salariato dei proletari, ha il proprio involucro politico nel regime rappresentativo, che è il simbolo dell'ordinamento sociale e politico borghese. Come può ora illudersi la borghesia, che fruisce di questo ordinamento politico come sopra-struttura del proprio ordinamento economico, di fermare il cammino dell'umanità, e di impedire che la proprietà privata assuma nuove trasformazioni in corrispondenza alle nuove necessità della economia pubblica nazionale ed internazionale? Non pensate quali trasformazioni la scienza prepari anche al nostro paese per la grande scoperta di Ferraris sulla conversione del movimento meccanico in corrente elettrica? L'Italia, che finora è tributaria dei paesi del Nord di Europa per il combustibile necessario alle industrie animate da macchine a vapore, ha, nelle numerose cascate delle proprie montagne, un serbatoio gratuito ed

immenso di forza meccanica che il genio umano trasformerà in corrente elettrica e sarà forza motrice per usi svariatissimi. Come è possibile che questo ordinamento capitalistico della proprietà privata resista ai miracoli di sovvertimento economico quali sono quelli preparati dalla scienza contemporanea?

Può la borghesia illudersi con un articolo 1-bis per il diritto di riunione di impedire che la trasformazione economica della proprietà capitalistica e del salariato avvenga? Nella società che noi vagheggiamo, ogni uomo avrà fra i primi suoi doveri quello del lavoro per produrre almeno una parte di ciò che consuma. Se noi dunque non facciamo che anticipare la coscienza, scientifica e politica insieme, di questa imminente, inevitabile trasformazione dell'ordinamento economico che porterà con sé il sovvertimento dell'involucro politico rispondente a questa base economica, come può il relatore dire che egli riconosce il diritto di riunione in teoria, ma in pratica lo nega alle Associazioni ed alle riunioni, che vogliono sovvertire le basi della società? Ripeto ancora una volta: o noi commettiamo attentato materiale contro i diritti costituiti delle persone, delle cose, dell'ordine politico e voi avete il diritto di reprimerci, ma per questo c'è il Codice penale; o noi non vogliamo che dare al proletariato la coscienza delle proprie condizioni economiche, della propria sovranità politica, oggi in apparenza, domani in atto, e voi non avete il diritto di comprimere questa manifestazione del nostro pensiero, nè nella stampa, nè nelle Associazioni, nè nelle riunioni le quali tutte tendono, per opera nostra, soltanto a questo scopo che è eminentemente rivoluzionario, lo ammetto, ma altrettanto legittimo e legale: con la propaganda delle nostre idee trasformare l'attuale maggioranza *di fatto* (le classi lavoratrici) in una maggioranza *di diritto* che diventi arbitra dei propri destini, cioè dei destini dell'intera umanità, senza distinzione sopravvivate di vincitori e di vinti, ma nella solidarietà comune del comune lavoro, in ogni sua forma.

Il primo argomento adunque dell'onorevole relatore non resiste a questo esame di critica storica obbiettiva per il quale, se io non fossi arrivato a quest'ora, potrei citare l'autorità dell'onorevole Sonnino il quale, nella *Rassegna settimanale* che con vero lustro della scienza sociale italiana egli ha una

diecina di anni fa pubblicato per qualche tempo, riconosceva che i Parlamenti, simboli della organizzazione politica borghese, non possono fare che l'interesse della classe dominante.

Vi possono essere individui che personalmente, per spirito filantropico, o per chiarezza civile si illudono di poter attuare riforme contrarie agli interessi collettivi della propria classe. Ma, diceva l'onorevole Sonnino in quell'articolo della *Rassegna Settimanale*, la classe come ente collettivo non ha filantropia che è un sentimento eccezionale; essa non ha che interessi da tutelare, essa soggiace alla legge dei propri interessi come le cose soggiacciono alla legge di gravità naturale. Ed egli aveva perfettamente ragione: quando noi vediamo persone confidarsi con noi e disperarsi che le spese, che esse fanno in proporzione tanto laute per la beneficenza nei loro bilanci famigliari, non arrestino il malcontento nè la miseria, nè il socialismo, noi riconosciamo la bontà delle loro intenzioni, ma riconosciamo anche che la beneficenza è rimedio inadeguato: perchè la beneficenza, che d'altronde, ha documentato per tanti secoli la propria impotenza a risolvere il problema della miseria, è cura sintomatica e ha limiti troppo ristretti, e che soltanto il sovvertimento delle coscienze dapprima, delle correnti economiche di poi, potrà efficacemente trasformare le condizioni sociali e quindi politiche del nostro paese.

L'onorevole Sonnino, allora riconosceva che il proletariato ha diritto di rappresentare politicamente i propri interessi nelle assemblee deliberanti: e riconosceva altresì che il proletariato può e deve costituirsi come partito di classe, ma non perchè la lotta di classe debba indicare lotta violenta da persona a persona, da collettività a collettività. Lotta non significa uso della violenza, ma significa uso legale delle pubbliche libertà e battaglia ideale per le proprie convinzioni; significa illuminare le coscienze; e quando la stampa non basta si ricorre all'associazione, quando l'associazione non basta si ricorre alla riunione, al comizio, al *meeting*.

Voi volete colpire questa manifestazione ordinata ed equilibrata del pensiero che sorge non dal capriccio di Tizio, di Caio, o di Sempronio, ma vien su come palpito e come cosa viva dalla vita reale in mezzo a cui viviamo. E dinnanzi a quel grido di dolore che un Re d'Italia raccoglieva nel campo patriottico per

l'indipendenza italiana, e che ora noi raccogliamo dai campi e dalle officine contro la opprimente miseria che avvelena il sangue delle popolazioni nostre, voi v'illudete con un articolo 1-bis di comprimere questa propaganda civile che è utile agli stessi interessi dell'ordine pubblico, perchè la fame non ragiona ed il bisogno è orribile persuasore di mali? Impedendo, infatti, a questi contadini e a questi operai l'uso delle pubbliche libertà, voi non fate che accumulare la forza del malcontento, la quale porterà qualche esplosione che travolgerà voi, forse anche noi; ma non potrà travolgere la civiltà e la libertà che voi ora intendete offendere con queste nuove forme di compressione poliziesca che sono il solo e doloroso documento della vostra sapienza d'uomini di governo! (Bravo! Bene! *all'estrema sinistra*).

Ma l'onorevole relatore soggiunge: per la natura stessa dei loro programmi, queste organizzazioni sono poi atte a raggruppare e fuorviare le masse col miraggio di pronte mutazioni di benessere materiale. Ebbene, mi permetta, onorevole Grippo, di dirle personalmente che, per la stima che io ho del suo ingegno, io non mi aspettava che Ella adoperasse ancora una volta una frase, mi permetta, così banale, per cui si attribuisce tutta la potenza del partito socialista al solito effetto di un miraggio fatto balenare alle classi lavoratrici del nostro e degli altri Paesi.

Diceva un nostro grande sapiente che le cose contro la realtà della vita non si adattano nè perdurano nella coscienza del popolo.

Ora, se queste rivendicazioni, che voi volete comprimere negando il diritto di riunione, fossero realmente un miraggio, voi potreste dormire tranquilli: basterebbe lasciarle sfogare liberamente per vedere ben presto il miraggio caduto, finchè avverrebbe al popolo come alla carovana del deserto che coll'ultimo sforzo dell'energia morente arriva all'oasi intraveduta, e trova invece ancora e sempre la sabbia e la morte. (*Benissimo!*).

Noi invece abbiamo fede che a questa coscienza popolare diamo nutrimento di sana educazione politica.

Noi distogliamo le plebi incoscienti dalle vendette e dagli oltraggi personali: noi le educiamo a coscienza di popolo civile; facciamo loro vedere che la loro miseria non è

frutto del malvolere personale di questo o quel capitalista, ma il portato di un ordinamento economico che per solidarietà internazionale è venuto sempre più organizzando gl'interessi capitalistici che accumulano in una parte ristretta della Società ogni dovizia di ricchezze e di agi, e nell'altra parte, la più numerosa di gran lunga e la più benemerita per sacrificio quotidiano del lavoro, ogni tormento di bisogni umani insoddisfatti, ogni degradazione di miseria materiale e morale. Ora, quando noi a questa coscienza popolare diamo questo sentimento, di cui ora quasi tutta la massa popolare è deficiente, noi non meritiamo dall'onorevole Grippo l'accusa che egli dovrebbe lasciare a certe gazzette che non scovano migliori argomenti per i loro articoli di fondo; l'accusa, cioè, che noi veniamo illudendo le popolazioni col miraggio di pronte modificazioni dell'ordinamento sociale. (*Approvazioni a sinistra*). Venga egli ed assista alle nostre riunioni pubbliche e private: e vedrà che se v'è partito che procuri con ogni mezzo di far cadere certe illusioni feconde solo di terribili contraccolpi, questo è il partito socialista, il quale al popolo dice: l'involucro politico può per un colpo di stato cambiare e Napoleone essere sostituito alla repubblica di Francia, come può il Granduca di Toscana, senza colpo ferire, lasciar libero il passaggio alle rivendicazioni italiane; ma non può un ordinamento economico cambiarsi in un mese a colpi di fucilate o di barricate. Questo è quel che noi sosteniamo. E quando voi questo c'impedite di fare negandoci l'esercizio del diritto di riunione (come poi vedremo per quello di associazione e di stampa) voi vi ponete contro la più evidente necessità di riforme basate sopra un concetto ispirato ad un ordinato progresso civile: voi venite accumulando le ragioni del malcontento; voi costringete le popolazioni alle cospirazioni ed alle illusioni di cambiamenti immediati della società, del terno a lotto, di una rivoluzione politica sociale che noi in questi anni di relativa libertà ci siamo studiati e sforzati di togliere dalla loro coscienza. Questo, chi di voi è a cognizione dei fatti, deve inevitabilmente riconoscere nell'opera nostra. E venire a dire che l'articolo 1 bis è giustificato dal bisogno di impedire a noi di fuorviare le masse, me lo permetta l'onorevole Grippo, non significa altro che egli era un avvocato a corto di argomenti per una causa che non poteva difendere.

Nè vale di più il suo ultimo argomento: « niun Governo conscio dei suoi alti doveri di tutela dell'ordine pubblico, della costituzione dello Stato e delle basi fondamentali delle società moderne potrebbe rinnegare il compito di prevenire che quelle organizzazioni escano dal campo delle idee per passare all'azione ed alla violenza ». Orbene questo è l'argomento che in sé riepiloga tutto lo spirito direttivo delle nostre e delle vostre proposte. Voi volete tornare al regime preventivo dell'arbitrio poliziesco e del regime dispotico, o sedicente paterno, che fu chiuso in Italia con lo Statuto del 1848.

Voi non vi affidate neanche alle leggi eccezionali ma transitorie; voi volete una legge che cristallizzi l'arbitrio della polizia, una legge costante e permanente che nel nostro paese renda legale ciò che ora è arbitrario, per dare poi a noi tutto il compito doloroso di venire disfacendo e sgretolando, colla critica dei fatti, il vostro edificio legislativo, e fra dieci anni trovarci ancora, con tanto sperpero di forza civile, allo stato di barbarie politica in cui ci troviamo ora. Grave jattura per il progresso della patria nostra! Anni perduti che segneranno la decadenza delle nostre forze civili nel grande dibattito della universale concorrenza.

All'Aja sono ora raccolti i rappresentanti dei grandi potentati moderni. L'idea della pace e del disarmo porterà coi suoi dietroscena politici e diplomatici ancora una volta la disillusione nei popoli, perchè la classe borghese ancora si affida per la difesa dei suoi privilegi alle ultime trincee degli eserciti permanenti. Ma la conferenza internazionale dell'Aja, per il solo fatto che si deve pure occupare della questione dell'arbitrato, dell'accordo pacifico, è un segno eloquente che il cammino della civiltà s'impone, e guai ai popoli che resteranno in arretrato in questa libera e civile concorrenza verso il raggiungimento degli ideali umani! Ora, voi coll'articolo 1 bis mettete la catena del forzato al popolo italiano. Vostro simbolo è il carcere col popolo incatenato: e a nome dell'ordinamento economico presente, feudale in alcune parti, capitalista borghese e progredito in altre del nostro paese, voi volete illudervi di fermare così il cammino della storia, mentre soltanto condannate il nostro paese ad un confronto doloroso colle altre nazioni civili dell'Europa e dell'America.

Per parte nostra, però, noi siamo convinti che qualunque cosa voi facciate, la coscienza del popolo italiano si sveglierà. Un solo augurio noi facciamo: che questo risveglio risparmi ancora una volta con tumulti insulsi i pretesti delle repressioni sanguinose che danno a voi l'altalena dolorosa di enormi condanne dei tribunali militari e di solleciti indulti per acquietare la pubblica coscienza indignata.

Noi speriamo e ci auguriamo che, studiata meglio la ragione delle cose, il Governo voglia riconoscere che la collettività ha il diritto di limitare la libertà personale di riunione, soltanto quando questa costituisca un attentato ai diritti delle altre persone, della proprietà, dell'ordine sociale, con atti materiali.

Ma la libera discussione delle opinioni deve essere ancora la molla, il segreto della vita civile, se un paese vuole essere veramente degno dei propri destini ai quali retoricamente tante volte si fa ricorso nelle sfere ufficiali.

Io finisco, dolente che il regolamento non mi abbia permesso di completare...

Presidente. Le ha permesso molto il regolamento. (*ilarità*).

Ferri. Ma onorevole presidente, l'argomento, mi permetterà, è abbastanza grave perchè ci si possa fermare qualche ora in un'Assemblea deliberante.

Presidente. Ne avete già discusso tanto nella discussione generale!

Ferri. Io ho la coscienza di non aver deviato dall'argomento e di aver parlato soltanto del diritto di riunione, così come era mio dovere e quindi mio diritto.

Altre cose mi restano a dire, e mi riservo di esporle all'Assemblea.

Per oggi concludo: le tre ragioni alle quali l'onorevole relatore si è affidato nell'esordio della sua relazione per giustificare l'articolo 1-bis, non rispondono alle condizioni dei partiti popolari, così detti sovversivi, nel nostro paese: vanno contro le leggi storiche di tutti i paesi civili: vanno contro l'ordine inesorabile dei rapporti fra le istituzioni politiche e l'ordinamento economico di ciascuna nazione.

Noi abbiamo fede che se anche questo articolo 1-bis sarà approvato dalla Camera, la forza espansiva della coscienza e dei bisogni popolari trionferà finalmente di tutte le vostre catene poliziesche. (*Benissimo! — Bravo! — Applausi prolungati e vive congratulazioni all'estrema sinistra*).

Riforma del regolamento.

Presidente. L'onorevole Sonnino ha presentato una proposta di modificazione ad alcune disposizioni del regolamento della Camera.

Una voce. La legga.

Presidente. Sarà stampata e trasmessa alla Commissione permanente del regolamento.

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Prego di dar lettura delle domande di interrogazione e di interpellanza.

Miniscalchi, segretario, legge:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per sapere quali siano i provvedimenti in ordine alla decorrenza degli interessi sulla tassa di svincolo delle cappellanie laicali.

« Monti-Guarnieri, Costa Alessandro. »

« I sottoscritti chiedono di interrogare gli onorevoli ministri dell'interno e dei lavori pubblici sulla violazione della libertà di riunione commessa dalla Società per l'esercizio delle ferrovie Sicule col trasloco inflitto a tre suoi dipendenti, che si occuparono di questi giorni a raccogliere adesioni in Catania e Caltanissetta per un comizio di ferrovieri da tenersi nella prima di dette città a proposito delle conclusioni della Commissione d'inchiesta ferroviaria.

« Nofri, De Felice-Giuffrida. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sul ritardo frapposto ad appaltare i lavori del porto di Lipari.

« Di Sant'Onofrio. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare gli onorevoli ministri dell'interno e delle finanze sulla manifesta ostilità con cui la Regia Intendenza di finanza di Ancona ha elevato contravvenzione e insiste nel processare il giornale *La Patria* di Ancona per contravvenzione al lotto pubblico, malgrado le ripetute decisioni contrarie della Corte Suprema.

« Bissolati. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro d'agricoltura, industria e commercio ed il ministro guardasigilli per sapere se mantengono il progetto di legge relativo alla riduzione dell'interesse legale.

« Bertetti. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro d'agricoltura per sapere se egli intenda presentare un disegno di legge per regolare la durata normale della giornata di lavoro, anche in vista delle leggi reazionarie che conducono a togliere alle classi lavoratrici i mezzi legali, per regolare da sé la giornata di lavoro.

« Morgari. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro guardasigilli per sapere se crede lecita e onesta e conferente prestigio alla magistratura la condotta di magistrati giudicanti che fanno atti ufficiali di ossequio durante il dibattimento, o aspettando alla stazione ferroviaria, o visitando all'albergo un sotto-segretario di Stato venuto a Catania in forma privata e come Parte Civile in un giudizio penale contro lo interrogante.

« Aprile. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze, per sapere quali provvedimenti intenda adottare per evitare lo sconcio fiscale che si consuma in varie provincie della Sicilia, nelle quali gli agenti delle tasse impongono il pagamento della tassa di ricchezza mobile sui contratti di vendita col patto di riscatto, dicendoli mutui mascherati, ed i ricevitori del registro impongono un'altra tassa, considerandoli come trasferimento di proprietà.

« De Felice-Giuffrida. »

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio sul rincaro del solfato di rame per uso viticolo.

« Farinet. »

Presidente. Le interrogazioni saranno inscritte nell'ordine del giorno. Inquanto alla interpellanza domando all'onorevole ministro di agricoltura se e quando intenda rispondere.

Salandra, ministro di agricoltura e commercio. Accetto l'interpellanza, e risponderò quando venga la sua volta.

Per l'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Pelloux, presidente del Consiglio. Prego la Camera di consentire che i disegni di legge per eccedenze d'impegni siano iscritti nell'ordine del giorno delle sedute mattutine, dopo il bilancio della guerra.

Presidente. Sta bene; se non vi sono osservazioni così resta stabilito.

Domani alle undici sono convocati tutti gli Uffici.

La seduta termina alle ore 19.20.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.
2. Verificazioni di poteri — Elezione contestata del collegio di Corteolona (eletto Dozzio).

Seguito della discussione in seconda lettura dei seguenti disegni di legge:

3. Modificazioni ed aggiunte alla legge di Pubblica Sicurezza ed all'editto sulla Stampa (*Urgenza*) (143).
4. Obblighi dei militari in congedo appartenenti al personale ferroviario, postale e telegrafico (*Urgenza*) (144).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.